



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Internazionale

Climate change litigation e diritto internazionale

Prof. Donato Greco

RELATORE

Prof. Marco Gestri

CORRELATORE

Federica Daconto

Matr. 163723

CANDIDATA

Anno accademico 2023/2024

INDICE

Introduzione	1
--------------------	---

CAPITOLO I

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA <i>CLIMATE CHANGE LITIGATION</i>	4
1. <i>Climate change litigation</i> : definizione e funzione.....	4
2. Le giurisdizioni coinvolte	9
3. Le parti processuali	16
4. Aspetti problematici comuni: legittimazione attiva, obblighi sostanziali, attribuzione, causalità, danno ambientale e modalità di riparazione.	19
5. Il concetto di giustizia climatica e il problema di un’“effettiva giustiziabilità”	29
6. L’accesso alla giustizia internazionale da parte del cittadino; la prova di un nesso di causalità tra le conseguenze del cambiamento climatico e la violazione di determinati diritti umani; il riconoscimento di obblighi positivi a carico degli Stati.	36
6.1. L’accesso alla giustizia internazionale da parte del cittadino.	36
6.2. La prova di un nesso di causalità tra le conseguenze del cambiamento climatico e la violazione di determinati diritti umani.	40
6.3. Il riconoscimento di obblighi positivi a carico degli Stati.	43

CAPITOLO II

I PRINCIPI DI GIUSTIZIA CLIMATICA RICAVABILI DALLA GIURISPRUDENZA DELLE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI.....	47
1. La Corte europea dei diritti dell’uomo	47
1.1 Il caso <i>Müllner c. Austria</i>	51
1.2. Il caso <i>Klimaseniorinnen c. Svizzera</i>	52

1.3. Il caso <i>Duarte Agostinho c. Portogallo</i>	57
1.4. Il caso <i>Carême c. Francia</i>	61
2. I <i>treaty bodies</i> delle Nazioni Unite	64
2.1. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: il caso <i>Sacchi, et al. c. Argentina, et al.</i>	65
2.2. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani: il caso <i>Teitiota c. Nuova Zelanda</i>	69
3. Giurisdizione consultiva e cambiamento climatico	72
3.1. Tribunale internazionale del diritto del mare	73
3.2. Corte internazionale di giustizia	77
3.3. Corte interamericana dei diritti umani	79

CAPITOLO III

LA <i>CLIMATE CHANGE LITIGATION</i> DINANZI ALLE CORTI INTERNE	82
1. Introduzione all'applicazione diretta	82
1.2. Olanda: il caso <i>Urgenda</i>	83
1.3. Germania: il caso <i>Neubauer</i>	87
1.4. Belgio: il caso <i>Klimaatzaak</i>	89
1.5. Italia: il caso <i>Giudizio Universale</i>	92
2. Introduzione all'applicazione orizzontale.....	96
2.1. <i>Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc</i> (Paesi Bassi)	96
2.2. <i>Smith c. Fonterra</i> (Nuova Zelanda, 2022)	99
2.3. <i>Luciano Lliuya c. RWE AG</i> (Germania, 2015).....	102
2.4. <i>State of Connecticut et al. c. American Power Company Inc., et al.</i> (USA, 2011).....	104
2.5. <i>Greenpeace Italia et al. c. ENI spa et al.</i>	106

Conclusioni	109
Bibliografia	113

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di affrontare ed analizzare una tematica particolarmente attuale e dibattuta, ossia quella della c.d. *climate change litigation*. Il contenzioso climatico è un tipo di controversia che è emersa e si è sviluppata maggiormente negli ultimi decenni a causa dell'incalzante fenomeno del cambiamento climatico, offrendo alla società civile uno strumento ulteriore di pressione contro le risposte inadeguate degli Stati e dei privati alla crisi climatica¹.

Per troppo tempo si è assistito ad una preoccupante indifferenza verso le tematiche ambientali e ad un'incapacità di far fronte all'emergenza climatica in maniera adeguata.

Negli ultimi decenni si è giunti alla consapevolezza che è necessario agire tempestivamente per evitare di incorrere in situazioni irreversibili, arrivando ad una concezione di ambiente come diritto umano e, pertanto, meritevole di tutela.

L'emergenza climatica ha un'origine innegabilmente antropica, infatti è causata dalle attività che l'uomo ha svolto nel corso del tempo che, dal periodo dell'industrializzazione (che ha determinato un crescente utilizzo dei combustibili fossili) e dal secondo dopoguerra, hanno causato un progressivo aumento della concentrazione di gas ad effetto serra nell'atmosfera.

Tra le principali cause del cambiamento climatico vi è sicuramente, come anzidetto, l'utilizzo dei combustibili fossili da parte dell'uomo, insieme ad attività come il disboscamento, la produzione di energia elettrica, gli allevamenti intensivi di bestiame e numerose altre.

Nonostante il fenomeno interessi l'intero globo, le attività antropiche dannose per l'ambiente si concentrano maggiormente nelle aree più industrializzate del pianeta, nelle quali la produzione è decisamente maggiore e provoca effetti nocivi quali il surriscaldamento della Terra, la conseguente forte riduzione dei ghiacciai,

¹ Associazione ambientalista *A Sud*, *La terza udienza del contenzioso climatico contro lo Stato*, in *Asud.net*, 2023.

il preoccupante innalzamento del livello del mare, il rilascio nell'atmosfera di ingenti quantità di gas nocivi per la salute dell'uomo e, in generale, l'aumento esponenziale dei fenomeni metereologici estremi.

Un aspetto di cruciale importanza legato al fenomeno dei cambiamenti climatici, affrontato nell'elaborato, è che questi impattano gravemente non solo sull'ambiente, ma anche sul godimento, da parte degli individui, di numerosi diritti umani: il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, al cibo, all'acqua, ecc.

È per questo motivo che i cittadini di tutto il mondo si stanno rivolgendo sempre più frequentemente ai tribunali per combattere la crisi climatica, chiedendo ai giudici che gli Stati adottino politiche nazionali climatiche adeguate e che le imprese private si adoperino per ridurre le emissioni di gas serra che concorrono all'innalzamento della temperatura del pianeta. Inoltre, le decisioni adottate sul piano nazionale, comunitario ed internazionale possono costituire uno strumento di sensibilizzazione per indurre gli Stati e gli individui ad agire più coscientemente al fine di mitigare la crisi climatica.

In tal senso, il ruolo del diritto internazionale è fondamentale, in quanto offre la possibilità di avviare azioni legali mirate a contrastare il fenomeno attraverso la stipulazione di accordi internazionali volti a fissare impegni vincolanti di riduzione delle emissioni per gli Stati contraenti e a promuovere uno sviluppo sostenibile.

Nella prima parte del presente lavoro sarà inquadrato il tema dell'origine ed evoluzione della *climate change litigation*, con l'intento di fornire una panoramica generale e completa sulla funzione del contenzioso climatico odierno e sulle caratteristiche del fenomeno del cambiamento climatico. Saranno evidenziati gli aspetti problematici comuni dei contenziosi climatici, le giurisdizioni coinvolte e le parti del contenzioso stesso. Di seguito, sarà approfondito il concetto di giustizia climatica e gli elementi caratterizzanti il contenzioso climatico odierno, quali il diritto di accesso alla giustizia internazionale da parte dei cittadini e gli obblighi positivi che sussistono in capo agli Stati. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla questione del nesso causale tra i cambiamenti climatici e la violazione di determinati diritti umani fondamentali.

Nel secondo capitolo sarà affrontato il problema del contenzioso climatico in relazione alle corti internazionali, come la Corte europea dei diritti dell'uomo, la

quale, in particolare negli ultimi anni, si è occupata di questioni climatiche di fondamentale rilevanza e ha assunto decisioni che hanno influenzato il panorama giuridico internazionale. Sarà esaminato, inoltre, il ruolo dei c.d. *treaty bodies* delle Nazioni Unite, i Comitati incaricati di controllare l'attuazione degli impegni assunti dagli Stati aderenti all'Organizzazione, con particolare attenzione al Comitato sui diritti del fanciullo e al Comitato sui diritti umani e a due casi cruciali sui quali essi hanno espresso la propria pronuncia. Questo capitolo si conclude con un'analisi sul tema della giurisdizione consultiva e del ruolo dei tribunali internazionali che emettono pareri consultivi: il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia e la Corte interamericana dei diritti umani.

Da ultimo, nella terza parte, ci si soffermerà con particolare cura sui numerosi casi di *climate change litigation* dinanzi alle corti interne, analizzando molteplici vicende che hanno investito le corti di numerosi Paesi come l'Olanda, il Belgio, la Germania, l'Italia, gli Stati Uniti d'America e la Nuova Zelanda, e che hanno sovente creato precedenti giurisprudenziali per le future decisioni climatiche.

CAPITOLO I

ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA *CLIMATE CHANGE* *LITIGATION*

1. *Climate change litigation*: definizione e funzione

Con l'espressione *climate change litigation* si intende il fenomeno sempre crescente del contenzioso climatico, ossia «l'insieme delle azioni legali avviate con lo scopo di imporre ai governi e/o alle aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas serra»².

Vi è, infatti, una stretta correlazione tra emissioni di gas serra e fenomeni atmosferici estremi, i quali causano seri danni sia al pianeta che all'uomo, rischiando di comprometterne i diritti fondamentali.

Di fronte all'azione limitata dei governi e del legislatore, i cittadini e le ONG hanno investito la giurisprudenza della lotta al *climate change* tramite lo strumento della *climate litigation*, volto a promuovere modifiche normative e a stimolare l'azione del legislatore.

Con l'avvento del contenzioso climatico la scena si è spostata sempre più sui giudici nazionali, i quali sono stati chiamati ad esprimersi sull'adequazione delle misure adottate dagli Stati in materia.

Non vi è, ad oggi, una definizione univoca di *climate change litigation*, poiché vari studiosi ne danno la propria interpretazione. Per citarne alcuni, D. Markell e J.B. Ruhl definiscono il fenomeno come «any peace of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the party filings or

² Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University.

tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change causes and impacts»³.

Particolare attenzione merita, in proposito, il Preambolo dell'Accordo di Parigi, nel quale si afferma che «riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, le parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale»⁴.

La comunità internazionale ha iniziato ad interfacciarsi con il tema del cambiamento climatico a partire dagli anni '80. È durante questo periodo che sono emersi i primi casi negli Stati Uniti⁵, per poi diffondersi anche in Europa negli anni duemila e, da ultimo, nei Paesi in via di sviluppo.

Come afferma Philippe Sands, «the United States has, historically, played a dominant role in the development of international environmental law. Many of the principles endorsed by the Rio Declaration on Environment and Development were first expressed in U.S. domestic legislation, especially the emerging rules of international law concerning environmental impact assessment, the right of citizens to have access to environmental information and rights of redress before judicial and administrative bodies, and provisions on liability for environmental damage. Many of these emerging international commitments can be traced directly to domestic U.S. law, which has in this and other ways contributed significantly to international law reform»⁶.

Il primo trattato internazionale sul clima è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrata in vigore nel 1994 ed oggi

³ D. Markell and J.B. Ruhl, *An Empirical Survey of Climate Change Litigation in the United States*, 2010.

⁴ Preambolo dell'Accordo di Parigi, 2015.

⁵ *City of Los Angeles v. National Highway Traffic Safety Administration*, 1990.

⁶ P. Sands, *The "Greening" of international law: emerging principles and rules*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, n.1/1994.

ratificata da 197 Paesi. L'obiettivo principale del trattato era quello di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera «ad un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul cambiamento climatico»⁷.

Oggi la maggior parte dei contenziosi si registrano nel c.d. *Global North* (Nord America, Europa ed Australia), poiché è lì che sono concentrati i maggiori produttori di gas serra.

I rischi di una minaccia globale causata dall'inazione climatica, insieme all'entrata in vigore dei principali trattati internazionali in materia, hanno scatenato un massiccio ricorso ai contenziosi climatici e un'attivazione delle istituzioni e delle principali organizzazioni internazionali.

Pertanto, quello della *climate change litigation* è diventato un fenomeno globale.

Più di tremila azioni giudiziali sono state promosse, ad oggi, davanti a Tribunali nazionali ed internazionali: le più frequenti sono senza dubbio le c.d. *public law actions*, azioni giudiziali sollevate da individui, società ed ONG nei confronti di governi e autorità pubbliche, con l'obiettivo di responsabilizzare gli enti pubblici ed adottare una politica ambientale più efficiente.

Le c.d. *private law actions*, invece, sono indirizzate per lo più al riconoscimento della responsabilità di aziende private in base all'impatto che hanno sull'ambiente, al fine di imporre la riduzione del livello di inquinamento prodotto, nel rispetto del principio *polluter pays* (chi inquina paga).

In proposito, sembra più opportuno parlare specificamente di *strategic litigation*, ossia di un contenzioso mirato a far acquisire una maggiore consapevolezza del problema e a percepire l'urgenza e la gravità dell'incalzante fenomeno, con il fine ultimo di pervenire ad una c.d. giustizia climatica. Quest'ultimo concetto abbraccia un'idea di giustizia più ampia, volta a tutelare anche le persone più vulnerabili e disagiate, che purtroppo subiscono maggiormente gli effetti negativi del cambiamento climatico.

⁷ Art. 2 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L'idea di giustizia climatica include i temi della parità di risorse, dei diritti e dei doveri di fronte ai cambiamenti climatici, del diritto allo sviluppo e della giustizia intergenerazionale, per citarne i più importanti.

Le conseguenze dell'inazione delle generazioni attuali in materia di clima saranno pagate dalle future generazioni, venendo messa a repentaglio la loro salute ed il loro benessere. A dimostrazione di ciò, basti ricordare che negli ultimi vent'anni, a causa dell'intensa attività dell'uomo, si sono verificati innalzamenti della temperatura sopra la media, è aumentato notevolmente il rischio idrogeologico e la desertificazione e, inoltre, l'innalzamento del livello dei mari è di circa 10-20 centimetri rispetto al secolo scorso⁸.

È, quindi, auspicabile, *in primis*, un'intensa cooperazione tra gli Stati del mondo al fine di contrastare il cambiamento climatico e, in aggiunta ad essa, il contenzioso risulta essere uno strumento efficace e sicuro per riconoscere la responsabilità ambientale e perseguire politiche climatiche. Il suddetto strumento viene, infatti, impiegato sempre più per sopperire all'inerzia del legislatore in materia, promuovendo importanti modifiche normative. Ciò si ricollega ad un'altra importante caratteristica del contenzioso climatico, ossia la sua funzione "sociale": la magistratura è, infatti, un organo indipendente, imparziale e apolitico e in questo contesto i poteri del giudice sono destinati a sovrapporsi all'attività del legislatore, potendo egli emettere provvedimenti generali ed astratti⁹. La magistratura ha, quindi, cercato negli ultimi anni di ampliare il panorama normativo internazionale e di sollecitare cambiamenti normativi e sociali necessari in un'ottica strategica.

L'ultimo rapporto ONU in materia di giustizia climatica pubblicato dall'UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) offre una visione completa della situazione dei contenziosi climatici a livello internazionale e fornisce un aggiornamento costante sui cambiamenti climatici del pianeta. Il rapporto evidenzia il notevole aumento delle minacce legate al cambiamento climatico nonostante la normativa che mira a contrastare il fenomeno sia sempre più consistente.

⁸ S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, 2021, p. 603.

⁹ C. N. Tate, T. Vallinder, *The Global expansion of judicial power*, New York, 1997.

Difatti, la direttrice esecutiva dell'UNEP, I. Andersen, ha constatato nell'ultimo rapporto che «le politiche ambientali adottate finora sono lontane dal mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia di 1,5 °C e catastrofi ambientali e ondate di caldo mai viste stanno colpendo già il nostro pianeta».

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite la maggior parte dei contenziosi climatici oggi rientra in una delle seguenti categorie: casi che rivendicano i diritti umani protetti dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali; casi riguardanti la responsabilità delle imprese per danni climatici; mancata attuazione di misure e politiche legate al clima; promozione di una maggiore divulgazione in materia di cambiamenti climatici.

In particolare, i tribunali sottolineano l'evidente correlazione tra il cambiamento climatico e determinati diritti umani come il diritto alla vita, alla salute, al cibo e all'acqua, alla libertà personale, alla vita familiare, ad un ambiente sano e ad un clima sicuro. Questi diritti sono considerati "climatici" e perciò una lotta al *climate change* non adeguata costituisce una minaccia per l'intera collettività, soprattutto per i gruppi più vulnerabili.

In via generale, la *climate change litigation* è concepita come uno strumento in grado di affrontare sia le cause che le conseguenze del cambiamento climatico, attraverso strumenti giuridici forniti agli individui e finalizzati a distogliere gli attori dal compimento di azioni nocive per l'ambiente.

Il contenzioso costituisce, dunque, un insieme di strategie «in which rights and legal institutions figure prominently, are adopted intentionally, and used strategically with the aim of helping deliver or at least catalyze social transformation and human development»¹⁰.

Oggi, i nuovi *climate change cases* si concentrano sull'individuazione delle strategie più adatte attraverso cui i governi possono rispondere delle proprie azioni, nonché sulle politiche adottate dai governi che contribuiscono all'aggravamento del fenomeno del cambiamento climatico.

Il termine *climate litigation* ha assunto, quindi, un significato più ampio. I ricorsi presentati davanti al giudice sono i più disparati, alcuni hanno l'obiettivo

¹⁰ S. Gloppen & A.L. St Claire, *Climate Change Lawfare*, in 'Social Research'.

specifico di ottenere una pronuncia con effetti favorevoli per l'ambiente mentre altri potrebbero avere effetti benefici indiretti sul clima ma essere basati su questioni ambientali differenti.

L'attuale casistica giurisprudenziale si basa, dunque, su due tipologie di contenzioso climatico, emerse inizialmente negli Stati Uniti dopo il noto caso *Massachusetts v. EPA* del 2007: ricorsi volti a sollecitare l'azione dei governi e cause finalizzate ad ottenere un risarcimento danni da aziende e privati¹¹. La magistratura inizia in questi anni ad assumere un ruolo preponderante sul legislatore, promuovendo la nascita di una regolamentazione in materia di cambiamento climatico e di strumenti capaci di far fronte alle conseguenze disastrose derivanti da quest'ultimo.

2. Le giurisdizioni coinvolte

Il *climate change* rappresenta un fenomeno globale, che prescinde dalla territorialità di uno Stato e dalla sua competenza.

Esso costituisce una delle più grandi sfide dei nostri tempi, proprio perché le conseguenze che esso produce, economiche ed ambientali, sono enormi, nonostante il dibattito circa il loro reale impatto sulla nostra società sia sempre acceso¹².

Negli ultimi anni i cambiamenti climatici sono stati riconosciuti dai tribunali come categoria giuridica a sé stante, nonostante permangano numerose incertezze riguardo l'accertamento giudiziale della responsabilità, la prova della colpevolezza e soprattutto il nesso di causalità¹³.

Il contenzioso sul cambiamento climatico comporta numerosi problemi di natura spaziale e temporale.

¹¹ Caso *Connecticut v. American Electric Power Co. (AEP)*, 2004.

¹² S.R. Meckler *Causes and Impacts of Deficient Liability for Climate Change Damage, and an Economic Conception for Climate Change Liability That Supports Appropriate Action: Dracula*, in *Ecological Economics*, 2017.

¹³ F. Fontanarosa, *Climate Change Damages: una analisi comparativa del diritto al clima tra ipotesi di responsabilità e fattispecie risarcitorie*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2020.

Se il danneggiante e il danneggiato si trovano nello stesso Paese oppure se i cittadini fanno causa al proprio Stato di appartenenza, *nulla questio*. Se, invece, il danneggiante e il danneggiato si trovano in luoghi distanti del pianeta, saranno coinvolte giurisdizioni differenti e la scelta del foro più favorevole per il danneggiato (c.d. *forum shopping*) sarà messa in discussione.

Secondo alcuni, la giurisdizione dovrebbe radicarsi nello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso. Sarà poi il giudice nazionale a decidere quale legge applicare.

Problemi di natura temporale possono sorgere in quanto gli effetti climatici si verificano dopo un certo lasso di tempo rispetto al momento in cui la condotta è stata posta in essere, talvolta dopo decenni o secoli.

La premessa necessaria per comprendere quali sono le giurisdizioni coinvolte nel delicato ambito della *climate litigation* è il concetto di Stato di diritto: tutti hanno l'obbligo di rispettare le leggi nazionali ed internazionali.

Le giurisdizioni coinvolte nel contenzioso climatico sono, dunque, molteplici: nazionali, comunitarie ed internazionali. Esse hanno un obiettivo comune, ossia quello di rendere più incisiva l'azione legislativa mirata a proteggere efficacemente gli individui e l'ambiente che li circonda.

È opportuno rilevare che, ad oggi, la base di qualunque istanza climatica è rappresentata dalla normativa internazionale. Difatti, la maggior parte dei Governi e dei Parlamenti nazionali ha ratificato numerosi accordi internazionali in materia di clima, impegnandosi dunque ad agire nel rispetto di precisi obblighi e a definire politiche condivise ed unitarie.

L'obbligo principale che discende dagli accordi internazionali consiste nell'adottare politiche ambientali in un'ottica di cooperazione multilaterale, con il fine ultimo di non causare un aumento della temperatura del pianeta al di sopra di una soglia prestabilita.

Particolare attenzione merita, in proposito, il Preambolo dell'Accordo di Parigi¹⁴, uno tra i principali accordi in materia, nel quale si afferma che gli Stati:

¹⁴ L'accordo di Parigi (2015), firmato durante la c.d. COP21, ventunesima riunione degli Stati parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite, prevede l'obbligo principale di ridurre l'aumento della temperatura del pianeta entro il livello di 1,5 gradi entro la fine del

«rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale»¹⁵.

Esso è il primo trattato internazionale ambientale che contiene un riferimento esplicito ai diritti umani¹⁶.

In aggiunta all'Accordo di Parigi, le principali fonti dal punto di vista internazionale sono costituite dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici¹⁷, il primo nonché principale accordo internazionale sull'azione climatica, che consente agli Stati di assumere impegni circa la limitazione delle emissioni di gas serra prodotti dall'uomo, e dal Protocollo di Kyoto¹⁸, che ha introdotto per la prima volta misure giuridicamente vincolanti per la riduzione delle emissioni nocive da parte degli Stati.

L'Accordo di Parigi del 2015 supera l'impianto del precedente Protocollo di Kyoto poiché si prefigura obiettivi vincolanti non più per i soli Paesi industrializzati (per i quali gli obblighi diventano più stringenti), creando una strategia basata sulla partecipazione di tutti gli Stati nell'ottica di una responsabilità comune ma differenziata, secondo cui ogni Stato ha un trattamento diverso in ragione del suo

secolo. Per raggiungere questo risultato le emissioni di gas serra dovranno subire, entro il 2030, una riduzione del 43% rispetto ai livelli del 1990.

¹⁵ Preambolo dell'Accordo di Parigi.

¹⁶ Prima dell'accordo di Parigi, soltanto la Convenzione di Aarhus, di natura regionale, conteneva riferimenti espressi ai diritti umani.

¹⁷ La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è una delle tre convenzioni ambientali multilaterali adottate durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, adottata nel 1994. Essa è uno strumento vincolante e mira a stabilizzare le concentrazioni di gas serra prodotti dagli Stati, per evitare interferenze dannose con il sistema climatico. È entrata in vigore due anni dopo, nel 1994, e ha raggiunto un ambito di applicazione quasi universale.

La Convenzione ha avuto un'applicazione molto estesa, essendo stata accolta quasi universalmente.

¹⁸ Il Protocollo di Kyoto del 1997 è il primo strumento adottato per garantire operatività alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite. Esso si focalizza sull'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra nei Paesi industrializzati, primi responsabili dell'innalzamento della temperatura terrestre, poiché i maggiormente inquinanti. L'allegato B del Protocollo prevede un limite massimo di emissioni per i trentasette Paesi più industrializzati, i quali dovranno accollarsi le maggiori conseguenze, richiamando il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

grado di sviluppo (sociale, economico, culturale) e ognuno offre, dunque, il suo contributo differenziato.

I Paesi in via di sviluppo possono, quindi, beneficiare di un trattamento più favorevole in ragione della loro condizione più svantaggiata, ma allo stesso tempo possono partecipare attivamente all'obiettivo della riduzione dell'inquinamento ambientale.

Più specificamente, nell'accordo di Parigi gli Stati si impegnano a contenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C rispetto al periodo preindustriale, cercando di arrivare nel tempo a circoscrivere tale aumento a 1,5 °C, al fine di evitare le conseguenze disastrose del cambiamento climatico.

Gli Stati firmatari dell'Accordo di Parigi sono vincolati solo dagli obblighi derivanti dai trattati internazionali sui diritti umani ai quali hanno già aderito, non prevedendo l'Accordo l'imposizione di nuovi obblighi in materia.

D'altra parte, sul piano internazionale, negli ultimi anni, si è registrata una maggiore partecipazione degli organi internazionali di giustizia e degli organi di controllo dei diritti umani sul tema del *climate change* e sui diritti umani collegati al tema dell'ambiente.

La Corte Internazionale di Giustizia ha emesso pareri consultivi riguardo gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici e, analogamente, l'ITLOS (il Tribunale internazionale per il diritto del mare) si è occupato di predisporre una serie di obblighi indirizzati agli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, a causa dei forti impatti provocati sugli oceani¹⁹.

L'art. 1, co. 1 della Convenzione afferma che «the States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms...».

Riprendendo la Convenzione, la nozione di “giurisdizione” ricomprende ogni situazione in cui lo Stato esercita autorità su un individuo o se esso è soggetto al suo controllo effettivo nello Stato o all'estero. Il controllo è considerato effettivo se

¹⁹ G. Asta, *La richiesta di parere sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico: un nuovo banco di prova per la funzione consultiva del Tribunale internazionale per il diritto del mare*, in *SIDIBlog*, 2023.

è esercitato dallo Stato in cui ha avuto origine il danno ed avviene sull'attività che ha causato il danno stesso.

Dunque, non rileva più il luogo dove è avvenuta l'attività lesiva, bensì il luogo d'origine della stessa.

Un altro organo coinvolto nel contenzioso climatico internazionale è la Corte interamericana dei diritti umani, la quale ha emesso pareri consultivi sulla base del diritto internazionale dei diritti umani, che gravano a carico degli Stati. La Corte ha fornito precisazioni riguardo l'applicabilità della Convenzione americana sui diritti umani²⁰ in caso di danno ambientale transfrontaliero.

Qualora gli Stati siano inadempienti rispetto alle obbligazioni climatiche assunte con gli accordi internazionali, le Corti nazionali ed internazionali sono tenute ad accogliere azioni di *climate litigation*. Esse operano nel rispetto del principio di proporzionalità e di leale collaborazione, con lo scopo di riavvicinare gli Stati al rispetto degli obblighi previsti e alla tutela dei diritti umani.

I c.d. *treaty bodies*, i numerosi Comitati delle Nazioni Unite composti da esperti incaricati di verificare l'attuazione delle norme internazionali nei Paesi contraenti, hanno ancora richiamato il criterio del controllo effettivo. Nel Commento Generale No. 31 il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha stabilito che è difficile parlare di controllo effettivo relativamente al cambiamento climatico: nonostante, infatti, gli Stati detengano il controllo sulle emissioni prodotte, non hanno il controllo sulle conseguenze dannose che esse provocano.

I *treaty bodies* dell'ONU, negli ultimi anni, hanno prestato sempre più attenzione al rapporto tra diritti umani e cambiamento climatico esaminando i rapporti periodici presentati dagli Stati, nonché attraverso l'adozione di Commenti Generali.

Per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite posto a tutela dei diritti umani ha richiamato espressamente l'importanza del *climate change litigation*, affermando che le corti nazionali «have taken an active role in ensuring that States comply with their duties under existing human rights instruments to combat climate change. In particular, courts have accepted to hear claims filed by victims of climate

²⁰ *American Convention on Human Rights*, 18 luglio 1978.

change or by non-governmental organizations, and ordered States to adopt action plans reasonably tailored to the urgent need to mitigate climate change, and where necessary, to adapt to its impact which cannot be avoided»²¹.

È opportuno ricordare che anche l'unione europea ha adottato numerose disposizioni in materia di tutela ambientale.

Nello specifico, vengono in rilievo tre atti delle istituzioni europee: il regolamento n. 842/2018²², il quale stabilisce in percentuale un obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra per ogni singolo Paese al fine di raggiungere l'obiettivo più generale di ridurre le emissioni di CO₂ di almeno il 40% entro il 2030.

Il secondo atto è rappresentato dalla direttiva n. 2001/2018²³, riguardo la promozione delle energie rinnovabili: ogni Stato membro dell'unione europea deve produrre una determinata percentuale di energia rinnovabile, la quale si rinnova nel tempo e non si esaurisce, salvaguardando l'ambiente e la salute umana (energia solare, eolica, idroelettrica, marina, ecc.).

L'ultimo atto europeo da menzionare è il regolamento sulla *governance* ambientale del 2021, il quale prevede che tutti gli Stati membri formulino piani mirati al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, rendendo manifesti gli obiettivi che essi si pongono di perseguire nel tempo.

Un ruolo fondamentale rivestono, altresì, gli artt. 2 e 8 della CEDU, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. I suddetti articoli, rispettivamente afferenti alla tutela della vita e del rispetto della vita privata e familiare, estendono il loro significato includendovi il diritto degli individui a godere di un ambiente sano²⁴.

²¹ *Statement of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations*, October 2018, par. 7.

²² Regolamento UE n. 842/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo è uno dei regolamenti che hanno dato attuazione al successivo accordo di Parigi.

²³ Direttiva UE n. 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

²⁴ La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in assenza di una disposizione sull'ambiente annoverata tra i diritti fondamentali, ha esteso l'ambito di applicazione degli artt. 2 (diritto alla vita) ed 8 (tutela della vita privata), nonché dell'art.10 (libertà di espressione) e degli artt. 6 e 13 sul diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo.

È dunque necessario che i giudici leggano le disposizioni della CEDU in connessione con il sistema della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici e l'Accordo di Parigi.

Infine, il versante del diritto interno è quello più variegato, in quanto gli ordinamenti positivi presentano le maggiori differenze tra loro.

È necessario che le diverse azioni di contrasto al fenomeno del cambiamento climatico si fondino su specifiche previsioni di diritto interno, le quali fungono da integrazione delle norme di diritto internazionale in materia, spesso troppo flessibili²⁵. Grazie a previsioni nazionali più dettagliate, infatti, è possibile determinare in modo chiaro il regime di responsabilità statale e i casi in cui i privati cittadini possono invocare la responsabilità degli Stati davanti al giudice.

In paesi come l'Italia, un ruolo fondamentale è rivestito anche dalla Costituzione, la quale all'art. 10 prevede l'obbligo del rispetto del diritto internazionale e dei trattati che ne derivano.

I giudici nazionali sono quelli che finora hanno svolto la funzione principale nell'ambito del contenzioso climatico. Infatti, a partire dal noto caso *Urgenda*, deciso nel 2020, si è registrato un rapido incremento del contenzioso climatico sui diritti umani che ha investito le corti interne di numerosi Stati.

Negli ultimi anni le leggi volte a contrastare i cambiamenti climatici sono notevolmente aumentate; difatti ad oggi la maggioranza degli Stati dispone di uno strumento legislativo *ad hoc*²⁶.

In particolare, alcuni Stati (come il Regno Unito o i Paesi di *civil law*) hanno aderito alle convenzioni internazionali in materia ambientale adottando strumenti di natura legislativa.

²⁵ La correlazione tra norme internazionali e norme di diritto interno emerge anche dal tredicesimo *Sustainable Development Goal* dell'agenda ONU per il 2030. È infatti affermato che: «The challenges and commitments contained in these major conferences and summits are interrelated and call for integrated solutions. To address them effectively, a new approach is needed. Sustainable development recognizes that eradicating poverty in all its forms and dimensions, combatting inequality within and among countries, preserving the planet, creating sustained, inclusive and sustainable economic growth and fostering social inclusion are linked to each other and are interdependent».

²⁶ M. Nachmany, S. Fankhauser, J. Setzer, A. Averchenkova, *Global trends in climate change legislation and litigation*, 2017.

Altri Paesi, invece, hanno prediletto strumenti prettamente esecutivi, come ordini esecutivi, decreti e piani di sviluppo: è questo l'esempio della Cina, Paese nel quale non esiste una disciplina normativa che preveda la responsabilità per danno connesso al cambiamento climatico e dove opera la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme.

Un'altra via sperimentata da Paesi come l'India o il Kenya ha previsto l'istituzione di tribunali *ad hoc*, vale a dire tribunali ambientali competenti nel settore della *climate change litigation*.

Un'ulteriore tematica che merita attenzione riguarda il riparto tra giurisdizione civile ed amministrativa.

Soprattutto nell'ordinamento italiano, dove manca un organo giurisdizionale specializzato in materia ambientale, la giurisdizione amministrativa ha un ruolo importante nei giudizi relativi all'accertamento del danno ambientale, tanto da poter parlare di una vera e propria "amministrativizzazione della tutela dell'ambiente"²⁷.

Per sopperire all'inerzia da parte delle istituzioni, cittadini ed associazioni sempre più spesso sono portati ad avviare un procedimento di accertamento del danno ambientale attraverso la promozione di azioni davanti al TAR e al Consiglio di Stato.

Il Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) è lo strumento di tutela principale che il processo amministrativo prevede in materia ambientale, mirato alla tutela degli interessi diffusi e collettivi. Il Ministro dell'ambiente potrà, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria, utilizzare esclusivamente strumenti di diritto pubblico e adottare un procedimento amministrativo al termine del quale sarà emanata un'ordinanza di ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica²⁸. In questo caso, il provvedimento amministrativo esecutivo sarà impugnabile soltanto davanti al giudice amministrativo.

3. Le parti processuali

²⁷ F. Fracchia, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, 2013.

²⁸ Art. 313 co. 1, Codice dell'Ambiente.

Il fenomeno del cambiamento climatico è complesso ed il contenzioso in materia pone molti interrogativi, a cominciare dall'individuazione delle parti processuali "protagoniste".

È innanzitutto utile richiamare la distinzione tra la c.d. *public climate litigation* e la c.d. *private climate litigation*.

La prima, maggiormente diffusa (più del 70% di tutti i casi), ha come protagonisti società, ONG, associazioni ambientaliste ed individui i quali agiscono contro Governi ed autorità pubbliche per contrastare la violazione di diritti umani, costituzionali o leggi amministrative. Essa mira ad ottenere il risarcimento dei danni causati dal cambiamento climatico, nonché ad imporre agli Stati l'attuazione degli impegni e degli obblighi assunti.

La seconda, invece, è instaurata nei confronti di soggetti privati, specialmente imprese produttrici di emissioni inquinanti, quali quelle operanti nei settori dei trasporti, agroalimentare ed energetico²⁹.

I soggetti (persone, gruppi, associazioni, enti territoriali) che agiscono a favore dell'ambiente non fanno valere un generico interesse diffuso ma veri e propri diritti, e agiscono in forza di una vera legittimazione.

Gli Stati, come parti processuali, hanno l'obbligo giuridico di perseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni nel rispetto di standard internazionali (il contenimento della temperatura del pianeta entro il limite di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, evitando di raggiungere i 2°C, come prefissato dall'Accordo di Parigi) e con lo scopo ultimo di contenere i danni estremi conseguenti al cambiamento climatico.

La recente ondata di procedimenti giudiziari volti a dimostrare la responsabilità degli Stati per la violazione dei diritti umani e i danni ambientali causati dalla mancata adozione di misure idonee a contrastare il cambiamento climatico è connessa alla divulgazione di evidenze scientifiche che dimostrano le

²⁹ La prima importante sentenza nell'ambito di un contenzioso climatico contro una società è stata quella che ha visto protagonista la società *Shell* (caso *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*), una delle principali industrie responsabili dell'inquinamento globale (produce l'1% delle emissioni globali). Nel 2021, il giudice olandese ha ordinato alla *Royal Dutch Shell* di ridurre, rispetto ai livelli del 2019, le proprie emissioni globali di CO2 del 45% entro il 2030.

conseguenze drammatiche delle attività dell'uomo sull'ecosistema e sulla temperatura media della superficie terrestre³⁰.

Dal punto di vista sostanziale, gli Stati godono di ampia discrezionalità nel bilanciare i propri interessi con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente. Infatti, essi hanno l'obbligo di proteggere i diritti umani dei loro cittadini dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici tramite l'adozione di misure di adattamento e tenendo conto degli standard nazionali ed internazionali, ma non vi sono divieti espliciti di porre in essere qualsiasi attività che sia in grado di arrecare un danno all'ambiente.

Il diritto internazionale dei diritti umani impone agli Stati di fare ciò che è nelle loro possibilità e di adottare le misure concrete necessarie finalizzate a ridurre le emissioni e a proteggere gli individui dai rischi prevedibili derivanti dal cambiamento climatico, adottando un programma adeguato.

Vi è, tra l'altro, un'indubbia difficoltà nell'individuare la parte danneggiante, poiché siamo in presenza di un illecito ambientale globale. In teoria, potrebbe essere considerata parte danneggiante chiunque emetta sostanze inquinanti nell'atmosfera.

Tuttavia, non ogni categoria di persone può essere considerata responsabile allo stesso modo, poiché ci sono essenziali differenze sia nella natura giuridica delle persone (fisiche e giuridiche) sia nel potenziale inquinante dei diversi soggetti (ad esempio una persona fisica che utilizza il riscaldamento domestico e una società di combustibili fossili)³¹.

Nonostante l'esponentiale diffusione, le cause legali climatiche, soprattutto le *private climate litigation*, sono molto complesse da accertare. Questo deriva dal fatto che le condotte a cui si riferiscono appartengono al passato, dunque il loro accertamento è più difficile, nonché dal fatto che il procedimento può essere particolarmente costoso e rischioso.

³⁰ J. Timmons Roberts, B.C. Parks, *A Climate Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy*, Cambridge, 2007.

³¹ B.J. Preston, *Climate change litigation: a conspectus*, 2010.

4. Aspetti problematici comuni: legittimazione attiva, obblighi sostanziali, attribuzione, causalità, danno ambientale e modalità di riparazione.

Il fenomeno della *climate change litigation* è in continua evoluzione e presenta numerosi aspetti problematici. Esso rappresenta, infatti, una delle più grandi sfide del nostro secolo e coinvolge i più disparati ambiti della nostra vita.

Per quanto si riconosca l'esistenza di un "diritto al clima" consolidato in capo agli individui, il c.d. *right to nature*, è importante specificare chi sia legittimato a chiedere la tutela di suddetto diritto davanti al giudice e in quali forme processuali.

Gli ordinamenti dei vari Paesi presentano considerevoli differenze e istituiscono talvolta figure specifiche legittimate a richiedere la tutela processuale dei *right to nature*: un esempio è il difensore ambientale, soggetto legittimato a promuovere l'azione davanti al giudice civile.

Nel nostro ordinamento non vi sono figure specifiche, anche se nel tempo i maggiori casi sono stati sollevati per lo più da associazioni e comitati.

In via generale, l'art. 24 della Costituzione italiana afferma che la giustizia civile è volta alla tutela del diritto soggettivo di chi agisce in giudizio, mentre l'art. 81 del codice di procedura civile specifica che «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui».

Occorre, dunque, domandarsi chi sia legittimato ad agire davanti al giudice.

È stata riconosciuta, ormai da tempo, la legittimazione di associazioni e comitati a presentare ricorsi in materia ambientale. Ultimamente, infatti, soprattutto in campo civilistico è sempre più frequente che si verificano situazioni c.d. superindividuali, ossia che gruppi di individui agiscano in giudizio al fine di far valere "diritti dei singoli" ove vi siano esigenze di natura sociale. Il bene della vita, così come gli altri diritti fondamentali sono, difatti, diritti insuscettibili di appartenenza e per questo idonei a rispecchiare gli interessi di un intero gruppo di soggetti.

Il concetto di "situazioni superindividuali" è, inoltre, ricostruito attorno a quello di interesse diffuso o collettivo, vale a dire quegli interessi indistinguibili per i loro portatori, riferiti a beni la cui fruizione è aperta a tutti. Esso è basato sulla concezione di ambiente come bene indivisibile e sulla premessa che la legge abbia

attribuito ai pubblici poteri la funzione di difesa dell'ambiente a garanzia degli individui³². Gli interessi diffusi includono la qualità dell'aria, l'integrità degli ecosistemi, l'inquinamento degli oceani e la conservazione del patrimonio culturale, per citarne i più importanti.

La tutela degli interessi diffusi rappresenta oggi una vera e propria sfida. Poiché spesso i titolari di questi interessi non sono facilmente individuabili, sono stati introdotti dalla legislazione nazionale ed internazionale meccanismi che permettono a soggetti collettivi (come associazioni ambientaliste) di far valere i loro interessi in giudizio anche attraverso azioni collettive, le c.d. *class action*.

La legittimazione ad agire nel contenzioso climatico da parte delle associazioni ambientaliste fa riferimento al criterio del "doppio binario".

Le associazioni riconosciute dalla legge sono investite di una legittimazione *ex lege*, in quanto esse possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e possono ricorrere davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi.

Le associazioni non riconosciute, invece, possono essere investite di una legittimazione giudiziale dopo che sia stata effettuata una valutazione caso per caso. Il giudice amministrativo, infatti, deve verificare che l'associazione persegua obiettivi di tutela ambientale, possieda una certa stabilità e rappresentatività e soprattutto se il bene che ritiene leso sia situato in una zona vicina alla sede dell'associazione stessa, nel rispetto del criterio della c.d. *vicinitas*³³.

La questione della legittimazione attiva nel contenzioso climatico risulta, dunque, complessa, in quanto gli attori (presunti danneggiati dal fenomeno del cambiamento climatico) potrebbero essere costituiti dall'intera umanità a vari livelli. Tutti i cittadini del mondo, quindi, potrebbero potenzialmente essere considerati legittimati attivi ad agire in giudizio.

Un secondo elemento d'attenzione riguarda gli obblighi sostanziali in capo ai soggetti protagonisti della *climate litigation*.

³² Quest'ultimo concetto richiama i tre pilastri della Convenzione di Arhus del 1998: diritto di accesso alle informazioni, diritto di partecipazione alle decisioni pubbliche, diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale.

³³ Concetto inteso come stabile collegamento tra un determinato soggetto e l'area su cui sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato.

Gli organi internazionali hanno affermato che gli Stati devono essere in grado di proteggere gli individui all'interno della propria giurisdizione da situazioni pregiudizievoli per loro e per l'ambiente, pur quando non abbiano contribuito a causare l'evento dannoso.

Gli Stati hanno, dunque, l'obbligo di tutelare in ogni caso i propri cittadini dai rischi derivanti dagli impatti del cambiamento climatico, predisponendo le misure necessarie. Lo Stato, nell'adottare le suddette misure, deve tener conto della effettiva realizzabilità delle stesse, nonché dei costi e della loro efficacia. Per questo motivo esso godrà di un'ampia discrezionalità nella scelta delle misure da adottare, senza che queste vadano però in alcun modo ad ostacolare gli standard minimi di tutela dei diritti umani.

Infatti, nonostante non siano previsti dal diritto internazionale specifici standard di protezione, sono predisposti dei c.d. "standard minimi di tutela". I suddetti standard asseriscono che gli Stati devono astenersi dal nuocere ai diritti umani nell'ambito dell'attività statale ma anche ove si configuri una violazione del principio di *due diligence*³⁴ da parte di soggetti privati. Dunque, la responsabilità degli Stati può essere sia diretta, nel caso in cui la violazione si configuri nel compimento di una propria attività, che indiretta, ossia causata da una mancanza di diligenza e di controllo da parte dello Stato sulle condotte dei soggetti privati.

Secondo l'interpretazione della Corte Internazionale di Giustizia, gli obblighi derivanti dalla responsabilità ambientale degli Stati devono essere intesi estensivamente sia dal punto di vista "geografico", configurandosi, quindi, una responsabilità per fatti avvenuti in aree esterne alla giurisdizione nazionale dello Stato e in territori di altri Stati, sia come obblighi "di contenuto", come il rispetto della *due diligence* nel raggiungimento di un obiettivo di sviluppo sostenibile.

L'art. 4, par. 2, dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) obbliga gli Stati contraenti ad adottare provvedimenti per mitigare i cambiamenti climatici, limitando le «emissioni causate dall'uomo di biossido di carbonio e di altri gas ad effetto serra», al fine di modificare le «tendenze a lunga scadenza» e conseguire la stabilizzazione climatica.

³⁴ P. Pustorino, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 596-605.

I Governi e i Parlamenti dei Paesi della comunità internazionale sono, infatti, tenuti a rispettare gli Accordi sul clima che hanno sottoscritto nonché i principi generali di diritto internazionale e non sono liberi di agire giuridicamente senza tener conto di questi ultimi.

Gli Stati, inoltre, devono procedere in un'ottica di cooperazione gli uni con gli altri ed adottare politiche climatiche volte a contenere l'innalzamento delle temperature della Terra, al fine di prevenire le conseguenze dannose del *climate change*.

In Italia, ad esempio, sono altresì significative le disposizioni costituzionali³⁵ che impongono il rispetto del diritto internazionale e dei principi e trattati che ne derivano.

Il sistema della *climate litigation* richiama due fondamentali principi di diritto internazionale, ossia il principio del *no harm*, secondo il quale le azioni e le decisioni politiche degli Stati non devono causare danni agli altri Stati della comunità internazionale ed il principio della *joint responsibility*, conformemente al quale le autorità nazionali devono cooperare tra loro ed agire in base alle proprie risorse e capacità.

Come sottolinea J. Knox³⁶, anche gli Stati responsabili di un'esigua quantità di emissioni hanno degli obblighi di riduzione in virtù del summenzionato obbligo di proteggere i propri cittadini dagli effetti del cambiamento climatico e di tutelarli da violazioni dei diritti umani derivanti da condotte poste in essere da altri. È, dunque, un dovere di tutti gli Stati del mondo ridurre le proprie emissioni, al fine di raggiungere un accordo sul clima che possa ridurre le emissioni a livello globale e proteggere gli individui dell'intera comunità internazionale.

Pertanto, le autorità nazionali hanno specifici obblighi sostanziali ai sensi del diritto internazionale della tutela dei diritti umani: ogni Stato è responsabile per la tutela della salute e del benessere dei propri cittadini poiché i cambiamenti

³⁶ J. Knox, *Climate Change and Human Rights*, 2009.

climatici, causati dall'uomo, hanno un impatto diretto sulla vita della popolazione³⁷; ogni Stato è, inoltre, responsabile limitatamente alla propria quota di emissione³⁸.

Il terzo aspetto problematico comune concerne l'attribuzione di una condotta lesiva e dunque la responsabilità del soggetto che l'ha posta in essere.

Negli anni, sono stati compiuti significativi passi in avanti da parte di due centri di ricerca specializzati: uno americano, il *Carbon Dioxide Information Analysis Center* (CDIAC), con il compito di ottenere ed esaminare dati sul *climate change*, e l'altro australiano, il *Global Carbon Project* (GCP), il quale coordina gli scienziati che studiano il fenomeno del cambiamento climatico e che quantificano la responsabilità cumulativa degli Stati industrializzati negli anni.

Altri studi si sono soffermati sulla responsabilità non degli Stati bensì delle imprese che, a partire dalla Rivoluzione industriale, nel corso dei decenni hanno prodotto la maggioranza delle emissioni di gas serra.

Oltre ad un'attribuzione "oggettiva", ciò che senza dubbio rileva è, altresì, l'attribuzione "soggettiva", vale a dire la consapevolezza di porre in essere azioni o omissioni che avrebbero progressivamente deteriorato l'ambiente. Si ritiene che la suddetta consapevolezza sia stata raggiunta dagli Stati ormai da qualche decennio.

Concludendo, una stima³⁹ elaborata dai due centri di ricerca summenzionati (CDIAC e GCP) indica che oggi gli Stati industrializzati risultano essere complessivamente responsabili del 40% della presenza di gas serra nell'atmosfera e il 20% della responsabilità è attribuibile alla sola Cina.

Il profilo probabilmente più complesso da stabilire sia dal punto di vista fattuale che giuridico è la dimostrazione del nesso di causalità, ossia la relazione causale tra le attività statali ed aziendali e il riscaldamento globale.

Le regole giuridiche in materia sono differenti all'interno dei vari Paesi. Fondamentalmente, il danneggiato riceve un risarcimento soltanto se è in grado di provare il nesso causale, altrimenti non ottiene alcun tipo di risarcimento. Occorre,

³⁷ Caso *Urgenda*, Corte Suprema Olandese, 2020.

³⁸ J. Schwartz, *In "Strongest" Climate Ruling Yet, Dutch Court Orders Leaders to Take Action*, in *New York Times*, 2019.

³⁹ I. Mitchell, L. Robinsons, A. Tahmasebi, *Valuing Climate Liability*, in *Center for Global Development*, 2021.

perciò, valutare se l'evento dannoso si sarebbe verificato in assenza della condotta dell'autore (Stato o azienda).

Secondo le teorie di causalità dominanti, la responsabilità di un'impresa non è, da sola, determinante per la produzione del danno ambientale. Appare inapplicabile, dunque, la teoria della *condicio sine qua non*: il cambiamento climatico è, infatti, frutto dell'interazione di molteplici cause, sia umane che naturali, le quali concorrono tutte all'aggravamento del fenomeno.

Questa incertezza nel dimostrare l'esistenza di un nesso causale è forse la ragione per cui i giudici nazionali non hanno adottato negli anni molte azioni concrete per limitare la produzione di gas serra.

Secondo parte della dottrina, un ruolo innovativo potrebbe essere rivestito dalla c.d. *climate attribution science*⁴⁰, una nuova tecnica che ricerca un nesso tra uno specifico danno climatico e le emissioni di gas serra da parte di un emittente specifico.

Questi si configurano come tentativi che cercano di fare chiarezza sul tema del nesso di causalità, tutt'oggi profondamente incerto.

Negli ultimi tempi si è sviluppato un settore scientifico che, attraverso computer sempre più precisi, quantifica ed analizza il nesso causale tra il cambiamento climatico e un determinato evento meteorologico estremo. Oggetto di suddetta ricerca sono fenomeni che si verificano in un breve lasso di tempo, come uragani, inondazioni e ondate di calore, nonché i c.d. *slow onset events*, vale a dire eventi che si evolvono a causa di lunghi e lenti mutamenti ambientali: l'innalzamento del livello degli oceani, la loro acidificazione, la riduzione dei ghiacciai, il degrado delle foreste, la desertificazione.

Un altro elemento d'attenzione attiene al c.d. danno ambientale.

Ad oggi non esiste una definizione univoca di danno derivante dai cambiamenti climatici: i due concetti sono definiti separatamente.

Il "cambiamento climatico" è definito nell'art. 1, par. 2, dell'UNFCCC come «qualsiasi cambiamento del clima che è attribuito, direttamente o indirettamente, alle attività umane, tale da alterare la composizione dell'atmosfera globale e che si

⁴⁰ A. Hannart, P. Naveau, *Probabilities of Causation of Climate Changes*, in *31 Journal of Climate*, 2018.

aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili»⁴¹. Il concetto di “danno” è, invece, esposto dalla giurisprudenza, secondo la quale i danni ambientali sono sia danni materiali (ossia danni alle infrastrutture provocati dall’erosione costiera e dalle inondazioni⁴², nonché danni all’attività agricola o alla pesca), sia danni morali, i quali non hanno un valore economico ma ledono i valori fondamentali della persona umana e provocano mutamenti significativi del suo benessere e della sua quotidianità: perdita dell’identità, della propria cultura o della sovranità sul proprio territorio.

Il danno ambientale è considerato, secondo alcuni, una categoria a sé stante fondata su tre elementi: la globalità (in quanto esso colpisce l’intero pianeta), la temporalità (in quanto si riferisce ad un lasso di tempo non circoscritto) e la collettività (poiché non danneggia una singola persona fisica ma l’intera collettività).

Il danno ambientale può essere considerato, dunque, un danno oggettivo e misurabile, localizzato in una o più delle sue componenti e dotato dei requisiti di concretezza ed attualità.

Esso ha, inoltre, una triplice dimensione: pubblica, personale e sociale.

La dimensione pubblica deriva dal ruolo dello Stato nella tutela dell’ambiente inteso come bene della collettività che lo Stato ha il dovere di proteggere e preservare. Il bene ambiente si configura, quindi, come un interesse superiore che è garantito dall’azione normativa statale.

La dimensione pubblica del danno ambientale è strettamente correlata alle azioni attuate dallo Stato per ottenere il risarcimento del danno ambientale.

Il danno ambientale nella sua dimensione personale si riferisce, invece, alla lesione di un diritto soggettivo del singolo individuo (per esempio il diritto a vivere in un ambiente salubre o all’integrità dei propri beni).

L’ultima dimensione da prendere in considerazione è quella sociale, secondo cui l’ambiente è inteso come un diritto collettivo (o interesse diffuso).

⁴¹ Art.1, par. 2, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 1992.

⁴² I. Wallimann-Helmer, *Justice for climate loss and damage*, in *Climate Change*, 2015.

Il Ministro dell'ambiente svolge oggi giorno un ruolo importante in caso di danno ambientale. Egli ha il compito di accertare l'esistenza di una minaccia all'ambiente, predisporre le misure necessarie alla prevenzione o al ripristino, prescrivere il compimento di suddette misure, determinare i costi da sostenere, disporre l'esecuzione delle attività e degli interventi in caso di inadempienza del responsabile ed infine stabilire le modalità di recupero delle spese sostenute.

Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, svoltasi a Cancùn nel 2010, i Paesi hanno riaffermato l'importanza e la necessità di agire al fine di combattere il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni di gas serra, richiamando l'importanza del c.d. principio della responsabilità comune ma differenziata di ciascuno Stato rispetto al danno ambientale.

Nel diritto dell'unione europea, a seguito di un lungo *iter* legislativo, è stata approvata la direttiva n. 35 del 2004 che introduce una normativa in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale per gli Stati membri dell'unione europea, richiamando il principio *polluter pays*. Secondo questo principio cardine, chi è responsabile dell'inquinamento ha l'onere di pagare per i danni. Questo principio non ha una funzione meramente punitiva ma anche quella di incentivare la prevenzione e la minimizzazione dei rischi dannosi per l'ambiente.

La direttiva europea offre quindi una definizione di danno ambientale, di imputabilità della responsabilità e di riparazione del danno, ma non impone obblighi diretti nei confronti degli Stati, incoraggiandoli piuttosto a creare propri obblighi nazionali.

Una definizione giuridica di danno ambientale è, altresì, fornita dal Codice dell'ambiente, il quale all'art. 300, co. 1, definisce danno ambientale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, sia diretto che indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

Lo stesso articolo richiama al comma 2 la direttiva europea del 2004, analizzando nel dettaglio gli ambiti in cui esso si concretizza.

Nonostante l'importanza di suddetti trattati ed atti internazionali e comunitari, non esiste ad oggi una normativa internazionale direttamente applicabile in tema di responsabilità per danni connessi ai cambiamenti del clima⁴³.

Negli ultimi anni il panorama giuridico internazionale ha visto un notevole aumento delle azioni giudiziarie mirate al risarcimento dei danni provocati da eventi atmosferici estremi nei confronti dei soggetti responsabili degli eventi o del loro aggravamento.

Il problema del fondamento giuridico delle azioni giudiziarie, ossia l'individuazione della norma giuridica da applicare per far valere il diritto al risarcimento, porta a chiedersi quali siano i migliori rimedi per soddisfare i danneggiati.

Nel diritto internazionale pattizio non vi è una disciplina riguardo la responsabilità degli Stati per la riparazione del danno ambientale. L'unica convenzione che imputa una responsabilità statale in materia è la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali⁴⁴.

Gli Stati preferiscono spostare il regime di responsabilità in capo ai privati, mentre la responsabilità statale si configura come una responsabilità soltanto residuale.

Uno dei principi cardine nel diritto ambientale, richiamato dalla Direttiva europea n. 35/2004, pone la soluzione alla questione di chi debba rispondere del danno ambientale: chi inquina paga. Il *polluter pays principle*, come già precedentemente affermato, pone l'onere di risarcire il danno sul soggetto o soggetti responsabili dell'inquinamento.

Se il danno è frutto della responsabilità di più soggetti, questi risponderanno in via solidale: ognuno di essi potrà essere chiamato a risarcire il danno per intero, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili per ricevere la quota che essi avrebbero dovuto pagare, al fine di una equa ripartizione del danno.

⁴³ L. Butti, *The Tortuous Road to Liability: A Critical Survey on Climate Change Litigation in Europe and North America*, in *Sustainable Development Law & Policy*, 2011.

⁴⁴ *Convention on International Liability for Damage caused by space objects*, 1971.

L'attore deve, però, dimostrare di aver subito un danno a causa dell'emissione di sostanze inquinanti da parte di un'azienda o a seguito dell'inazione statale nel contenimento dell'emissione di queste ultime: questi comportamenti devono, quindi, essere considerati in relazione causale con il *climate change*⁴⁵.

Tuttavia, spesso, i giudici hanno respinto le richieste dei ricorrenti poiché il danno era considerato troppo generalizzato o non identificabile, dunque non sufficiente a fondare una posizione legittimamente azionabile in giudizio.

I ricorrenti, per poter far valere la loro posizione in giudizio, sono tenuti a riportare evidenze scientifiche, nonostante risulti complesso dimostrare un collegamento diretto tra il comportamento contestato e l'evento climatico estremo verificatosi. Inoltre, il danno lamentato deve essere "specifico", ossia deve necessariamente riguardare una singola persona o gruppo di persone, identificate o identificabili.

La Direttiva europea del 2004 contempla due diversi regimi di responsabilità, i quali differiscono per l'oggetto della tutela, il soggetto che ha causato il danno e il criterio di imputazione della responsabilità. È previsto, infatti, un regime di responsabilità oggettiva⁴⁶ in base al quale la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno è sufficiente per attribuire la responsabilità. I soggetti che svolgono attività professionali legate all'ambiente, per esempio, saranno imputabili anche in assenza della prova di una loro colpa o di dolo, essendo necessario e sufficiente che si sia verificato l'evento dannoso.

In caso di comportamento colposo o doloso del soggetto si attribuirà una responsabilità colposa o dolosa.

La Direttiva n. 35/2004, inoltre, opera una distinzione tra tre tipi di riparazioni differenti. Vi è innanzitutto la "riparazione primaria", la quale consiste nello svolgimento di attività mirate al ripristino della situazione precedente al danno. Questa forma di riparazione costituisce quella prioritaria.

⁴⁵ S. Varvastian, *Climate Change Litigation, Liability and Global Climate Governance – Can Judicial Policy-making Become a Game-changer? Berlin Conference "Transformative Global Climate Governance après Paris"*, 2016.

⁴⁶ Art. 298 bis, Codice dell'ambiente.

Nel caso in cui la riparazione primaria non sia possibile, sopraggiunge la “riparazione complementare”, volta a compensare il danno residuo in luoghi diversi o tramite metodi diversi per creare situazioni equivalenti.

La “riparazione compensativa”, infine, prevede l’adozione di misure che compensino la perdita temporanea di risorse tra il momento in cui si è verificato l’evento dannoso e la realizzazione della riparazione primaria.

Ove non sia possibile il risarcimento in forma specifica, decisamente preferito dal diritto ambientale, si può ricorrere all’azione per il risarcimento in forma generica. È questo un risarcimento puramente economico, che copre sia il valore del danno diretto sia i costi sopportati dallo Stato per il rimborso.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), il legislatore italiano ha richiamato il contenuto della direttiva europea del 2004 nel nostro ordinamento. In materia di accertamento del danno le competenze sono attribuite al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il quale esercita funzioni di prevenzione, protezione e riparazione dei danni ambientali.

Nonostante la volontà di alcuni ordinamenti di pervenire a delle soluzioni di riparazione del danno ambientale, l’incertezza domina in questa branca del diritto, soprattutto in ambito internazionale, non risultando agevole pervenire a soluzioni efficaci in materia.

5. Il concetto di giustizia climatica e il problema di un’“effettiva giustiziabilità”

Pur esistendo oggi una normativa (nazionale, regionale e soprattutto internazionale) che mira a contrastare l’irruente fenomeno del cambiamento climatico, manca un’appropriata disciplina che regoli la riparazione del danno ambientale: si è dunque ritenuto opportuno creare un sistema di c.d. giustizia climatica, in grado di proteggere i diritti umani delle popolazioni minacciate dal cambiamento

climatico⁴⁷. Negli ultimi anni, molti Paesi, nonché il Parlamento europeo⁴⁸, hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica.

Quello di giustizia climatica è un concetto elaborato dalla dottrina, ed evidenzia la carenza di «definizioni tutt'altro che univoche e convergenti»⁴⁹. È opportuno innanzitutto chiarire il concetto di clima, il quale rappresenta una variabile spazio-temporale, una sfera esclusiva e distinta dal concetto di ambiente o di natura. Con il termine “climatica” in questo caso ci si riferisce essenzialmente al cambiamento climatico come fenomeno antropogenico, dunque causato dall'intervento umano.

Il termine appare per la prima volta nel 1999, in un saggio riguardante la responsabilità dell'inquinamento dei Paesi industrializzati a scapito degli Stati che soggiacciono agli effetti del cambiamento climatico e del surriscaldamento del pianeta, a causa delle imprese fossili⁵⁰. Esso è stato ufficializzato nel 2002, in occasione del *Climate Justice Summit*, a L'Aia, in Olanda, per essere successivamente strutturato nei “Ventisette principi della giustizia climatica di Bali”. Nel tempo, svariati ordinamenti giuridici hanno prodotto simili dichiarazioni sul tema.

Il concetto è sintetizzabile nel modo seguente: «che i Paesi maggiormente colpiti dai fenomeni atmosferici estremi, indotti appunto dall'accelerazione dei cambiamenti climatici, siano quelli che meno hanno contribuito allo stravolgimento del sistema climatico, in termini di emissioni di gas ad effetto serra, impone inedite rivendicazioni di giustizia a livello globale»⁵¹.

Il padre della giustizia climatica è considerato il sociologo Robert Bullard, che qualificò quest'ultima come sinonimo di “giustizia sociale”: il nucleo di questo concetto non ha riguardato né l'ambiente generalmente inteso né il clima, bensì i rischi e i danni nei confronti di luoghi e soggetti, soffermandosi sulla loro gestione

⁴⁷ V. Rapporto della International Bar Association (IBA), *Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate disruption*, 2014.

⁴⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica.

⁴⁹ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, 2020.

⁵⁰ K. Bruno, J. Karliner, *Greenhouse Gangsters vs Climate Justice*, San Francisco, 1999.

⁵¹ Ivi, p. 15.

e sulla corretta allocazione della responsabilità ed abbracciando dunque una prospettiva socio-centrica.

Pertanto, la giustizia ambientale si occupa del rapporto tra discriminazioni sociali e mancata tutela effettiva dei diritti. La responsabilità per aver causato le crisi climatiche non è, infatti, condivisa equamente. Spesso, i Paesi che stanno patendo maggiormente gli effetti del surriscaldamento globale hanno una minima o nulla responsabilità nell'aver causato gli eventi dannosi.

Il concetto di giustizia climatica racchiude diversi aspetti, come quello di giustizia distributiva, giustizia intergenerazionale e, appunto, contenzioso climatico.

Per giustizia distributiva si intende la necessità di considerare diversamente chi emette più gas serra e, dunque, inquina maggiormente il pianeta Terra e chi subisce maggiormente le conseguenze delle suddette emissioni. Lo scopo primario è quello di garantire che i Paesi più ricchi, nonché maggiormente inquinanti, riconoscano la propria responsabilità nella creazione della crisi climatica e facciano significativi passi per mitigare i danni causati. È, inoltre, necessario che essi supportino le nazioni più povere agevolando i costi da sopportare e contribuendo ad uno sviluppo sostenibile, considerando anche che ci sono fattori sociali, economici, politici e culturali che rendono più vulnerabili i popoli abitanti i Paesi in via di sviluppo (come l'Africa subsahariana, il Sudest asiatico, l'America centromeridionale).

Si pensi che gli Stati Uniti da soli sono responsabili del 25% delle emissioni mondiali di gas serra, mentre l'unione europea del 22%.

Un grande problema di giustizia climatica e di equità sorge proprio nel momento in cui i Paesi maggiormente inquinanti, come detto sopra, non sono gli stessi che ne soffrono le dirette conseguenze: i popoli più vulnerabili sono coloro che abitano i Paesi meno ricchi, meno sviluppati e meno popolosi, e sono anche coloro che subiscono ingiustamente le conseguenze più disastrose.

Questo è stato l'oggetto principale dei numerosi negoziati internazionali sul clima degli ultimi decenni, così come è stata sottolineata l'importanza del c.d. *burden sharing*, ossia la distribuzione degli sforzi e dei costi tra i diversi Paesi al fine di mitigare il cambiamento climatico.

Il concetto summenzionato della distribuzione degli sforzi si basa sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate, il quale è richiamato dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nonché dal Protocollo di Kyoto del 1997 e dall'Accordo di Parigi del 2015, i successivi principali accordi climatici.

Con l'Accordo di Parigi, gli Stati contraenti hanno stabilito l'obiettivo di limitazione del riscaldamento globale grazie al lavoro dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, l'istituzione delle Nazioni Unite competente per la ricerca e l'analisi delle evidenze scientifiche sui cambiamenti climatici), impegnandosi a «mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto al livello preindustriale e a continuare negli sforzi per limitare l'aumento a 1,5 °C»⁵².

L'art. 3 dell'UNFCCC contiene i "Principi": in particolare, i primi due si riferiscono alla questione delle responsabilità comuni ma differenziate e al dovere di considerare le specifiche esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Esso recita: «1. Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto, i Paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. 2. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei Paesi in sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolar modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei paesi in sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione».

Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è, dunque, un pilastro del diritto internazionale ambientale e sostiene che «in considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I Paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le

⁵² Accordo di Parigi, 2015, art.1, co.2.

pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono»⁵³.

Le responsabilità differenziate ambiscono a raggiungere l'equità attraverso la c.d. giustizia distributiva e la responsabilità sociale, non svantaggiando i Paesi meno sviluppati ed il loro diritto allo sviluppo economico e sociale.

Un'altra dimensione della giustizia climatica è la giustizia intergenerazionale, la quale sottolinea la dimensione temporale, molto significativa.

Nel *General Comment* n. 36 del 2018 il comitato ONU dei diritti umani ha affermato che i fenomeni dei cambiamenti climatici costituiscono «alcune delle minacce più pressanti e gravi alla possibilità delle generazioni future di godere del diritto alla vita»⁵⁴.

Gli effetti del cambiamento climatico, infatti, si manifestano a distanza di anni dal momento in cui vengono prodotti i gas serra, con la conseguenza che le generazioni future pagheranno per le azioni ed omissioni compiute dalle generazioni attuali. In questo senso, il danno sarà produttore di effetti direttamente sulle generazioni future, in quanto esse «incarnano la categoria stessa della vulnerabilità»⁵⁵. Ciò è dovuto al fatto che queste sono sprovviste di adeguati strumenti di tutela direttamente azionabili⁵⁶.

Le generazioni future rischiano di veder compromesso il loro benessere se non addirittura la loro esistenza. Proprio perché i destinatari degli effetti disastrosi del cambiamento climatico appartengono ad una generazione successiva, manca una vera e propria volontà di affrontare il problema da parte della generazione attuale. I costi, inoltre, dovrebbero essere sopportati dalle generazioni presenti, e questo aumenta ancor di più il rischio di inazione.

⁵³ Preambolo della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, 1992, Principio n. 7.

⁵⁴ General Comment n. 36/2018, par. 62.

⁵⁵ A. Lo Giudice, *Antropocene e Giustizia climatica. L'importanza di un'etica della responsabilità*, 2020, p. 118.

⁵⁶ R. Bifulco, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in A. Tarantino – R. Corsano, *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Milano, 2006.

È questo il motivo per cui è necessario il superamento di quella «miopia del legislatore, imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo»⁵⁷.

Significativa è, altresì, l'introduzione degli interessi delle future generazioni tra i *core principles* della Costituzione italiana, all'art. 9, co. 3⁵⁸.

È, dunque, auspicabile raggiungere una neutralità climatica, ossia emettere nell'atmosfera solo la quantità di gas a effetto serra che può essere assorbita dalla natura: foreste, oceani e suolo. Questo obiettivo è stato concordato nel 2019 dai *leaders* dell'unione europea e mira a conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

La terza dimensione della giustizia climatica è quella che riguarda, appunto, la *climate litigation*, ossia le numerose azioni legali che si sono sviluppate in maniera esponenziale a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso e si sono diffuse progressivamente in tutto il globo. Esse costituiscono un efficace strumento per contrastare il cambiamento climatico, unitamente all'essenziale cooperazione internazionale tra gli Stati.

Il vero *punctum dolens* della *climate change litigation* sta nell'effettività della tutela giudiziale⁵⁹.

La giustiziabilità del clima, infatti, presuppone la sua meritevolezza di tutela. Questa discende dalle Convenzioni volte a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico: il Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi, la Convenzione di Rio de Janeiro e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo M. Montini⁶⁰, sono tre le condizioni necessarie «per intraprendere con successo davanti ad un giudice una causa rientrante nell'ambito della giustizia climatica», dunque per una «effettiva giustiziabilità». La prima condizione si riferisce alla legittimazione ad agire in giudizio (c.d. *locus standi*) dei singoli

⁵⁷ R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luiss Open*, 28 maggio 2021.

⁵⁸ Art. 9, co.3, Cost.: «la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

⁵⁹ S. Vincere, A. Henke, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, n.2/2023.

⁶⁰ M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 506-537.

cittadini e delle associazioni ambientaliste. È fondamentale, infatti, che esista un efficace sistema di accesso alla giustizia. Nel contesto europeo, sono stati promossi diversi casi davanti ai giudici di Paesi europei, molti ancora pendenti. La seconda, invece, richiama il nesso di causalità tra gli effetti negativi del cambiamento climatico e il godimento di determinati diritti umani da parte dei cittadini. Le parti, quando agiscono per affrontare il cambiamento climatico, dovrebbero rispettare, promuovere e considerare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani. Dunque, è necessaria la presa di coscienza del fatto che gli eventi atmosferici estremi comportano rischi intollerabili per la vita umana, limitandone il pieno godimento dei diritti umani. La terza, infine, concerne la sussistenza di un obbligo positivo a carico degli Stati di garantire la tutela dei diritti umani ai propri cittadini, mediante l'adozione di misure volte alla riduzione dell'emissione di gas serra e, dunque, all'attenuazione del fenomeno del cambiamento climatico.

L'Accordo di Parigi, come precedentemente affermato, si impone l'obiettivo generale del contenimento dell'innalzamento della temperatura del pianeta entro i 2 °C/1,5° C.

I rischi derivanti dagli eventi atmosferici estremi (ondate di calore, siccità, inondazioni, malattie) sono ormai ben conosciuti agli Stati, in quanto raffigurati nei Rapporti IPCC e sostenuti da evidenze scientifiche. Dunque, uno Stato che agisce in violazione degli obblighi positivi ad esso imposti, può essere considerato consapevole di star commettendo la suddetta violazione.

La necessità di garantire una giustiziabilità effettiva ed estesa ha, inoltre, fatto in modo che i poteri del giudice si rinforzassero e si sovrapponevano all'attività del legislatore, superando anche l'idea del c.d. *two-party affair*⁶¹. Ciò significa che nonostante il ricorso sia proposto da un singolo individuo, titolare di un interesse personale e concreto, gli effetti dell'eventuale pronuncia giurisdizionale si estenderanno automaticamente sull'intera collettività. Infatti, una singola azione umana può essere considerata benefica o dannosa per un grande numero di persone, non potendo il contenzioso essere inteso come una questione tra due sole parti.

⁶¹ M. Cappelletti, *Vindicating the Public Interest through the Courts: a Comparativist's Contribution*.

La giustizia climatica sta, quindi, diventando sempre più uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti degli esseri umani. Un numero sempre maggiore di cittadini si rivolge ai giudici per poter dare un contributo alla risoluzione della crisi climatica, richiedendo che il sistema industriale agisca al fine di ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera e che le politiche nazionali si adoperino per raggiungere gli obiettivi statali ed internazionali stabiliti per combattere l'inquinamento ambientale ed il cambiamento climatico.

Le sentenze prodotte dai giudici possono così favorire la sensibilizzazione degli Stati e delle industrie e spingere altresì i singoli cittadini ad impegnarsi maggiormente per condurre uno stile di vita sostenibile.

6. L'accesso alla giustizia internazionale da parte del cittadino; la prova di un nesso di causalità tra le conseguenze del cambiamento climatico e la violazione di determinati diritti umani; il riconoscimento di obblighi positivi a carico degli Stati.

6.1. L'accesso alla giustizia internazionale da parte del cittadino.

Benché sia stata affermata l'esistenza di un diritto al clima, è importante chiedersi chi sia legittimato a chiedere la tutela di suddetto diritto davanti al giudice civile e quali siano le forme processuali previste. Le forme processuali sono fortemente diverse tra le legislazioni processuali dei vari paesi, dunque la tutela del *right to nature* viene esercitata differentemente.

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, non sono state istituite figure specifiche preposte alla tutela di questo diritto, e mancano disposizioni in materia.

Diversamente, in alcuni ordinamenti è stata creata la figura del difensore ambientale, mentre in altri quella del c.d. *amicus curiae* (ad esempio in Brasile)⁶².

⁶² M. Carducci, *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Torino, 2017.

Significativa in materia di accesso alla giustizia internazionale è la Convenzione di Aarhus, firmata nell'omonima cittadina danese nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, oggi ratificata da 47 Stati.

La Convenzione di Aarhus è la “Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale” ed è un trattato internazionale volto a garantire ai cittadini il diritto alla trasparenza delle informazioni ambientali su un triplice livello: locale, nazionale ed internazionale.

Lo scopo di questo trattato internazionale è di salvaguardare il diritto di ogni individuo a vivere in un ambiente che tuteli la propria salute ed il proprio benessere, attraverso la promozione di una cittadinanza attiva.

Il fondamento del Trattato risiede nell'importanza del coinvolgimento dei cittadini, nonché nella loro sensibilizzazione sui problemi derivanti dal cambiamento climatico, per assicurare una tutela dell'ambiente più efficiente.

Questo concetto era stato già formulato nella precedente Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la quale recita: «Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli»⁶³. Essa, dunque, attribuisce agli individui, nonché alle associazioni ambientaliste che li rappresentano, il diritto di accedere alle informazioni in modo trasparente, il diritto di partecipare attivamente alle questioni ambientali e, ove fosse necessario, il diritto di ricorso.

La Convenzione di Aarhus si struttura su 3 pilastri fondamentali: il primo riguarda l'accesso alle informazioni ambientali, il secondo la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente ed il terzo l'accesso alla giustizia.

Il primo pilastro regola l'accesso all'informazione ambientale da parte dei cittadini, potendosi intendere informazione ambientale «qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento a: gli elementi dell'ambiente (ad esempio aria, acqua, suolo, ecc.); i fattori, le misure, le attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi); lo stato di salute e le

⁶³ Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro, 1992.

condizioni di vita delle persone»⁶⁴. L'autorità pubblica ha, dunque, un ruolo attivo nel favorire la ricerca, la raccolta e la divulgazione di queste informazioni, le quali possono essere richieste da chiunque senza la necessità di dimostrare un concreto e diretto interesse.

Le informazioni dovranno essere divulgate entro tempi ragionevoli e potranno essere negate solo in caso di richieste irragionevoli, che pregiudichino l'interesse nazionale o vaghe. Il diniego dovrà, in ogni caso, essere motivato.

Il secondo pilastro riguarda la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente: chiunque ha il diritto di partecipare a qualunque piano, programma o decisione che possa avere un impatto sull'ambiente e la partecipazione del cittadino deve essere consapevole. Egli, infatti, è messo nelle condizioni di conoscere le informazioni necessarie per poter partecipare attivamente al processo.

Il terzo ed ultimo pilastro riguarda l'accesso alla giustizia: la legittimazione ad agire del cittadino è regolata da quest'ultimo pilastro, che rende di fatto efficaci le disposizioni dell'intera Convenzione. Esso afferma: «Ciascuna parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l'introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all'accesso alla giustizia».

Nell'organismo dell'unione europea esiste un sistema di accesso alla giustizia per i cittadini e le associazioni ambientaliste ben sviluppato. Queste ultime, mentre un tempo si limitavano a semplici manifestazioni pubbliche⁶⁵, ora stanno dimostrando sempre più uno spiccato attivismo giudiziario: in numerosi Stati sono state promosse, infatti, azioni mirate a chiedere ai governi di adottare misure concrete per ridurre la quantità delle emissioni di gas serra e di anidride carbonica

⁶⁴ Primo pilastro della Convenzione di Aarhus, 1998.

⁶⁵ È opportuno ricordare il c.d. *Fridays for future*, iniziativa dell'attivista Greta Thunberg, che prende il nome dal giorno della settimana nel quale la giovanissima studentessa scioperava da scuola. Le manifestazioni di questo genere si sono continuate a svolgersi per tradizione nello stesso giorno della settimana in molti paesi del mondo, con l'obiettivo principale di spingere i politici di ogni Stato ad agire concretamente per combattere l'innalzamento della temperatura del pianeta.

nell'aria e, comunque, di contenere l'aumento della temperatura terrestre entro una determinata soglia.

In generale, chiunque riscontri un'attività dannosa per l'ambiente oppure ritenga che non siano riconosciuti dei diritti durante un processo (ad esempio il diritto di accesso alle informazioni ambientali), può ricorrere davanti al giudice o altra autorità indipendente.

Ciascuno Stato presenta specifiche disposizioni che disciplinano la presentazione di un ricorso, la legittimazione ad agire nel processo e le tempistiche. Il procedimento deve concludersi in tempi ragionevoli, senza ritardi ingiustificati e costi eccessivi per il ricorrente.

L'accesso si configura più semplice davanti ai giudici nazionali di molti Stati europei, diversamente dall'accesso davanti alla Corte di Giustizia dell'unione europea, molto più complesso.

I privati cittadini e le associazioni che tutelano interessi in materia ambientale che ricorrono alla Corte di Giustizia dell'unione europea sono tenuti al rispetto del rigido art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), il quale ha un regime di ammissibilità molto restrittivo⁶⁶.

I privati e le imprese, infatti, sono considerati dalla Corte di Giustizia c.d. "ricorrenti non privilegiati", distinguendoli dai Paesi dell'unione, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione i quali, essendo "ricorrenti privilegiati", possono sempre intraprendere un'azione per il controllo giurisdizionale.

I ricorrenti non privilegiati sono sottoposti al rispetto di rigorose condizioni per soddisfare il requisito della legittimazione ad agire⁶⁷, in quanto il quarto comma dell'articolo consente ad una persona fisica di proporre un ricorso contro atti di portata generale, diversi dagli atti legislativi, che la riguardano e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

⁶⁶ Art. 263 TFUE, *Commentario breve ai trattati dell'unione europea*, a cura di F. Pocar, M.C. Baruffi), Torino, 2018; M. Gestri, *Portata e limiti del diritto individuale di accesso alla giustizia nell'ordinamento dell'unione Europea*, in F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti, T. Scovazzi (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'unione europea*, Milano, 2006, p. 463 ss.

⁶⁷ Art. 263, co. 4, TFUE.

Le suddette condizioni sono interpretate dalla Corte di giustizia dell'unione europea sulla base della c.d. formula *Plaumann*, resa dalla stessa Corte nell'omonima sentenza del 1963⁶⁸.

Secondo la presente formula, un atto generale può riguardare una persona direttamente ed individualmente «qualora il provvedimento la tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari»⁶⁹.

Dunque, conseguentemente a questa formula, le persone fisiche e giuridiche hanno legittimazione ad agire solo ove riescano a dimostrare un pregiudizio diretto e di carattere individuale, essendo l'atto di portata generale «obiettivamente diretto a disciplinare la situazione di tale cerchia chiusa di destinatari»⁷⁰.

La posizione della Corte di giustizia dell'unione europea resta tutt'oggi molto rigida riguardo all'interpretazione dell'art. 263, il quale viene interpretato restrittivamente, limitando fortemente l'accesso alla giustizia da parte dei ricorrenti non privilegiati (privati cittadini ed imprese) per la tutela di interessi generali di natura ambientale.

6.2. La prova di un nesso di causalità tra le conseguenze del cambiamento climatico e la violazione di determinati diritti umani.

Uno dei principi cardine nel contesto del cambiamento climatico riguarda il nesso causale tra i danni subiti a causa del cambiamento climatico e la condotta positiva o negativa basata sulla violazione di determinati diritti umani.

Il nesso causale tra violazione dei diritti umani ed emissioni di gas serra non è, peraltro, diretto. Infatti, la violazione dei diritti umani costituisce una conseguenza soltanto indiretta e l'innalzamento della temperatura del pianeta e gli eventi atmosferici estremi costituiscono eventi c.d. intermedi.

⁶⁸ CGUE, *Plaumann & Co. v. Commission of the European Economic Community*, 1963.

⁶⁹ Caso *Plaumann*.

⁷⁰ E. Cannizzaro, *Il Diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione*, 2022.

L'individuazione di un nesso causale è ancor più complessa se si tiene conto del notevole lasso di tempo tra la realizzazione della condotta e la produzione degli effetti derivanti dalla stessa. Spesso, infatti, gli effetti si manifestano dopo decine, centinaia di anni, ostacolando la prova del nesso di causalità. A rendere ancor più incerta la correlazione tra una violazione di diritti umani e gli effetti del *climate change* è l'esistenza di altre molteplici potenziali cause che contribuiscono al fenomeno.

«Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights»⁷¹: così recita il preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015, richiamato dallo *Special Rapporteur on Human Rights and the Environment* J. Knox, il quale, dal 2012 al 2018, ha rivestito il ruolo di inviato speciale delle Nazioni Unite⁷².

Knox ha formulato un Report nel 2016 riguardo l'importanza dei cambiamenti climatici in correlazione al rispetto di determinati diritti umani, asserendo che l'Accordo di Parigi è il primo accordo sul clima a riconoscere esplicitamente l'importanza di determinati diritti umani nel contesto del *climate change* ed affermando come questo possa causare rischi inaccettabili che compromettono il pieno godimento dei diritti umani.

Così come afferma Knox, infatti: «the Paris Agreement signifies the recognition by the international community that climate change poses unacceptable threats to the full enjoyment of human rights and that actions to address climate change must comply with human rights obligations»⁷³.

Il Rapporto del 2016 dello *Special Rapporteur* Knox è stato analizzato ed interpretato da vari studiosi, tra i quali spicca lo scrittore A. Boyle⁷⁴, che afferma che il dovere degli Stati di rispettare gli obblighi internazionali confluisce nel più

⁷¹ Preambolo Accordo di Parigi, 2015.

⁷² J. Knox, *Special Rapporteur on the Environment and Human Rights UNHRC, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Climate Change Report*, 2016.

⁷³ Vedi Report UN, 2016.

⁷⁴ A. Boyle, *Climate Change, the Paris Agreement and Human Rights*, 2018.

generale dovere di provvedere al contenimento delle emissioni di gas serra previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi⁷⁵.

Dunque, egli ritiene che, nonostante l'apparente debolezza, il riferimento ai diritti umani, racchiuso nel preambolo dell'Accordo di Parigi, rinforzi il significato degli obblighi previsti dall'accordo medesimo. Pertanto, si dovrebbe riconoscere ormai la rilevanza dei principi della protezione dell'ambiente, del diritto al clima e del diritto allo sviluppo sostenibile anche nel contesto della tutela dei diritti umani.

Si può desumere, perciò, che gli obblighi più rilevanti a carico delle Parti dell'Accordo di Parigi sono tre, interconnessi tra loro seppur indipendenti. Questi tre obblighi si presentano come obblighi di condotta, e gli Stati sono tenuti a rispettarli in buona fede, non essendo richiesto di raggiungere necessariamente un determinato risultato⁷⁶.

Il primo obbligo consiste nello scopo generale dell'Accordo di controllare le emissioni di gas serra nell'atmosfera con l'obiettivo minimo di non superare un aumento medio della temperatura terrestre oltre i 2°C, potendo auspicabilmente giungere ad uno più ambizioso che prevederebbe il contenimento dell'aumento entro 1,5°C.

Il secondo obbligo consiste nel formulare piani aventi ad oggetto i c.d. *nationally determined contributions* (NDCs)⁷⁷, ossia la determinazione dei contributi di ogni Stato per il controllo e la diminuzione delle emissioni di gas serra.

Il terzo ed ultimo obbligo concerne una revisione quinquennale dei NDCs in concomitanza con gli studi scientifici in materia di cambiamenti climatici. È

⁷⁵ Art. 2, co.1, lett. a, Accordo di Parigi: «1. Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della Convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare:

a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici»;

⁷⁶ L. Rajamani, *The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations*, 2016.

⁷⁷ Jones M.W., Peters G.P., Gasser, T. et al., *National contributions to climate change due to historical emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide since 1850*, in *Scientific Data*, 2023.

fondamentale, infatti, seguire gli aggiornamenti continui della scienza e rispettare il c.d. principio di non-regressione: ciò significa che gli standard in materia di protezione ambientale e, in generale, la normativa riguardo l'ambiente ed il cambiamento climatico non devono mai fare passi indietro, bensì essere sempre più ambiziose ed aggiornate.

Il sistema creato dall'Accordo di Parigi è sufficientemente flessibile da permettere a quanti più Stati possibile di aderire al sistema: le Parti hanno, infatti, un ampio potere discrezionale e possono scegliere in che modo impegnarsi nel perseguire l'obiettivo della diminuzione delle emissioni di gas serra.

Nel rispetto delle basi scientifiche e dei suddetti obblighi in correlazione con la tutela dei diritti umani, dunque, è possibile avviare azioni giudiziarie.

Se, però, vi sono impegni nazionali di alcuni Stati contraenti non in linea con gli obiettivi generali dell'accordo di Parigi, questi sono considerati illegittimi, in quanto potrebbero causare ostacoli nell'effettivo godimento di determinati diritti umani fondamentali da parte dei cittadini.

6.3. Il riconoscimento di obblighi positivi a carico degli Stati.

Occorre chiedersi quali siano i diritti umani fondamentali, sottintesi nell'Accordo di Parigi, che potrebbero essere consapevolmente violati dalle Parti contraenti.

Le disposizioni che si richiamano sono gli artt. 2 ed 8 CEDU, che rispettivamente prevedono il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I presenti articoli sono strettamente collegati a controversie riguardanti tematiche di natura ambientale, infatti l'art. 2 stabilisce un obbligo positivo a carico degli Stati di adottare misure idonee ed appropriate per la salvaguardia della vita di tutti i cittadini dei Paesi europei, qualunque sia il rischio che può ostacolare la tutela del diritto alla vita.

La Corte europea ha evidenziato due casi in cui il diritto alla vita di un individuo sottoposto alla giurisdizione di uno Stato può essere messo in pericolo,

uno riguardante lo svolgimento di attività pericolose e l'altro relativo a calamità naturali.

Un esempio può essere fornito dal caso turco riguardante un'esplosione di gas in una discarica di rifiuti municipale, la quale ha causato la morte di decine di persone che avevano costruito la loro abitazione in una zona troppo vicina all'impianto e, quindi, vietata⁷⁸. In questo caso la Corte aveva accusato la Turchia, le quali autorità erano a conoscenza della situazione, di non aver informato in modo appropriato i soggetti del rischio di fuoriuscita di gas e conseguente esplosione, che si sarebbe rivelata mortale.

Il secondo caso, relativo alle calamità naturali, viene in rilievo in Russia⁷⁹, ove la Corte ha constatato una violazione da parte dello Stato dell'obbligo di proteggere la popolazione dai rischi, nonché di non aver condotto indagini adeguate. Si era verificata, infatti, una frana che, dopo forti temporali, costò la vita a numerose persone, le quali non furono coscientemente evacuate. Dunque, nonostante uno Stato non possa avere il controllo diretto sulle calamità naturali, considerate eventi imprevedibili e non completamente controllabili dall'uomo, può ben attivare un controllo indiretto mediante indagini sulla zona interessata, al fine di prevenire possibili disastri. Il margine di apprezzamento lasciato agli Stati è, dunque, ampio.

L'altro articolo richiamato all'attenzione è l'art. 8 CEDU, che salvaguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nello specifico il contenuto dell'articolo tutela la qualità della vita privata di un individuo e del suo benessere, nonché il godimento della propria casa e del suo "spazio vitale"⁸⁰. Una situazione di grave inquinamento ambientale può, infatti, secondo l'opinione della Corte, incidere sul benessere delle persone e compromettere la loro quotidianità, causando una violazione dell'art. 8 della CEDU. La protezione offerta dall'art. 8 è però limitata, infatti, essa è soltanto indiretta: il suddetto articolo non è chiaramente una norma di protezione ambientale ma opera solo nel caso in cui una situazione di grave inquinamento ambientale

⁷⁸ Caso *Oneryildiz c. Turchia*, Corte EDU, 2004.

⁷⁹ Caso *Budayeva e altri c. Russia*, Corte EDU, 2008.

⁸⁰ Caso *Powell & Rayner c. Regno Unito*, Corte EDU, 1990.

possa incidere negativamente sul pieno godimento del diritto alla vita privata e familiare, anche se non sia gravemente pericoloso per la salute.

Una violazione dell'art. 8 CEDU può delinarsi soltanto se sussistono cumulativamente due diverse condizioni: innanzitutto, è necessaria l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività dannosa e l'impatto negativo sofferto dal soggetto e, successivamente, il danno patito deve aver raggiunto una soglia minima (la quale viene valutata caso per caso dalla Corte in base all'intensità dell'inquinamento, alla sua durata e alle conseguenze fisiche e mentali che causa negli individui). Dunque, per esserci violazione, l'inquinamento ambientale deve influenzare direttamente, gravemente e negativamente la vita privata e familiare degli individui interessati.

La Corte asserisce che gli Stati hanno uno specifico obbligo positivo di proteggere i loro cittadini dalle interferenze negative da parte di soggetti pubblici o privati sul godimento dei diritti fondamentali appena menzionati (art. 2 e 8 CEDU).

Le autorità pubbliche godono, quindi, di un ampio potere discrezionale in ragione della complessità della questione, il c.d. margine di apprezzamento, che permette loro di prendere decisioni legittime ed idonee agli obiettivi preposti, senza ostacolare il pieno godimento dei diritti umani. Le misure adottate dalle autorità nazionali saranno poi, in ogni caso, valutate dai giudici della Corte Europea, i quali hanno il compito di stabilire se essi hanno operato con la giusta diligenza, tenendo conto di tutti gli aspetti della fattispecie.

I cambiamenti climatici, infatti, sono stati considerati dall'Accordo di Parigi come un *common concern of humankind*⁸¹, ovvero una preoccupazione comune dell'umanità.

I rischi connessi ai cambiamenti climatici sono, ormai, riconosciuti a livello internazionale, poiché hanno causato nel tempo eventi atmosferici estremi di un certo tipo (inondazioni, siccità, deforestazione, ecc.). Di conseguenza, gli Stati che non ottemperino agli obblighi positivi internazionali in materia di controllo e riduzione delle emissioni di gas serra, in violazione di diritti fondamentali come il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si ritiene che operino una violazione consapevole e volontaria dei suddetti obblighi. Ciò è, altresì,

⁸¹ La Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n.43/53 del 1988 definisce il problema del cambiamento climatico *common concern of humankind*.

ravvisabile se lo Stato in questione non abbia adottato misure coerenti con l'obiettivo generale di contenimento della temperatura media terrestre previsto dall'Accordo di Parigi, aggravando, in questo modo, il rischio di danni gravi ed irreversibili per i propri cittadini.

La violazione sta, dunque, nella consapevolezza e nella volontà dello Stato di adottare determinate condotte contrarie ai limiti previsti: «it is not the fact that the State is emitting CO2 that amounts to a violation of Articles 2 and 8, but that the State is emitting above a certain benchmark»⁸².

Il 9 aprile 2024, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato della Svizzera per la violazione degli artt. 2 e 8 della Convenzione europea sui Diritti Umani, stabilendo per la prima volta che un governo ha il dovere di proteggere i propri cittadini dai gravi impatti del cambiamento climatico⁸³. A causa dell'inazione degli Stati, i quali hanno contribuito all'inquinamento ambientale e aggravato il fenomeno del cambiamento climatico, soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione quali anziani e bambini sono state e saranno compromesse.

Proprio per questo motivo, l'associazione *KlimaSeniorinnen Schweiz*, composta da più di 2000 donne svizzere con un'età media sopra i settant'anni, ha citato in giudizio la Svizzera, colpevole di non aver attuato misure incisive nella diminuzione delle emissioni di gas serra e, dunque, di non aver protetto la popolazione, soprattutto la fascia più vulnerabile. Il contenzioso è stato accolto dalla CEDU poiché essa ha ritenuto che le conseguenze del cambiamento climatico in Svizzera erano in grado di incidere sulle relazioni sociali e sulle condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, nonché di mettere a rischio e peggiorare la salute di persone affette da determinate malattie.

Questa sentenza è stata definita una pietra miliare, in grado di influenzare in futuro i giudici nazionali degli Stati firmatari della CEDU⁸⁴.

⁸² P. Minnerop, *Integrating the duty of care*, 2019.

⁸³ Corte EDU, decisione del 9 aprile 2024.

⁸⁴ Ivi, p.31.

⁸⁰ *Californians for Renewable Energy v. Department of Energy*, 2012.

CAPITOLO II

I PRINCIPI DI GIUSTIZIA CLIMATICA RICAVABILI DALLA GIURISPRUDENZA DELLE GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI

1. La Corte europea dei diritti dell'uomo

All'epoca della redazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, le questioni ambientali non erano contemplate nel novero dei diritti fondamentali della persona umana.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proposto più volte, negli anni, di integrare il testo della Convenzione introducendo un'esplicita tutela all'ambiente, senza, però, incontrare il favore degli Stati membri.

La carenza di norme di natura ambientale nel sistema della CEDU ha comportato l'irricevibilità di moltissimi ricorsi presentati negli anni alla Corte e alla Commissione europea dei diritti umani⁸⁵, i quali risultavano incompatibili *ratione materiae* con l'art. 35 della Convenzione⁸⁶ stessa, riguardante le condizioni di ricevibilità dei ricorsi.

Solo recentemente, a causa dell'avvenuta consapevolezza da parte degli Stati membri delle gravi conseguenze create dall'inquinamento sulla vita e sul benessere dell'uomo⁸⁷, è stata avvertita l'esigenza di inserire la protezione dell'ambiente e il

⁸⁵ La "Commissione europea per i diritti umani" del Consiglio d'Europa, competente per giudicare *prima facie* l'ammissibilità dei ricorsi presentati, è stata soppressa nel 1998.

⁸⁶ Art. 35 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi alla Corte.

⁸⁷ Il Principio n. 1 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 includeva tra i diritti fondamentali della persona umana "la libertà, l'eguaglianza e l'adeguatezza delle

diritto ad un ambiente sano nell'ambito della tutela dei diritti umani⁸⁸. In seguito al proliferare di istanze ambientaliste e alle mutate esigenze della società, infatti, la Corte ha accolto i ricorsi a livello internazionale, sempre più numerosi.

Per la prima volta, dunque, il tema dell'ambiente nelle sue diverse sfaccettature ha fatto il suo ingresso nel sistema comunitario, essendo considerato un valore di primaria importanza. La Convenzione è stata interpretata dalla Corte di Strasburgo come un *living instrument*, ossia uno strumento "dinamico" ed ha, quindi, adottato un'interpretazione evolutiva delle norme pattizie, riconoscendo gradualmente l'esistenza del diritto ad un ambiente sano come parte integrante di alcuni diritti presenti all'interno della Convenzione: il diritto alla vita, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto ad un equo processo (per citarne i più importanti).

La Corte europea, dunque, è stata ritenuta competente a giudicare i ricorsi in materia ambientale e, così come afferma D. Shelton: «UN treaty bodies and the Inter- American and European tribunals most often hear complaints about failures to enforce national environmental rights or about environmental degradation that violates one or more of the guaranteed rights in the agreements over which they have jurisdiction. In other words, human rights tribunals hear human rights cases – they do not hear environmental cases»⁸⁹.

La Corte di Strasburgo, dunque, insieme agli altri organismi internazionali posti a tutela dei diritti umani, accoglie spesso denunce per la mancata applicazione dei diritti ambientali o per la violazione di uno dei diritti umani garantiti negli accordi su cui essa ha giurisdizione.

condizioni di vita, in un ambiente di qualità tale da consentire una vita dignitosa e nel benessere”.

⁸⁸ Sull'evoluzione del rapporto tra diritti umani ed ambiente: D. Shelton, *Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment*, in *Stanford Journal of International Law*, 1991.

⁸⁹ D. Shelton, *Legitimate and necessary: adjudicating human rights violations related to activities causing environmental harm or risk*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, n.2/2015.

Il diritto ad un ambiente salubre è stato ricavato da altri diritti già consolidati all'interno della CEDU, soprattutto dall'art. 8, il quale offre «un parziale riscontro, sul piano della tutela dei diritti umani, alle più recenti tendenze emerse nell'ambito della protezione internazionale dell'ambiente e riassunte nella nozione di sviluppo sostenibile»⁹⁰.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha utilizzato due differenti tecniche interpretative: la prima considera l'ambiente un bene "oggettivo" e impone agli Stati una limitazione all'esercizio dei diritti che siano dannosi per l'ambiente, riuscendo così a salvaguardarlo in modo indiretto e giustificando la compressione dei diritti stessi con il raggiungimento di un interesse superiore; la seconda tecnica, al contrario, si sofferma sulla dimensione "soggettiva" del bene ambiente, mirando a proteggerlo direttamente, in quanto costituisce un diritto fondamentale che ogni Stato deve garantire alla popolazione.

L'art. 1 del primo Protocollo addizionale della CEDU⁹¹ tutela uno dei diritti che subisce una limitazione da parte degli Stati e conseguentemente della Corte: il diritto di proprietà.

Infatti, nonostante una restrizione dell'esercizio del diritto di proprietà da parte del singolo sia svantaggiosa da un punto di vista economico, la tutela dell'ambiente costituisce un interesse superiore. Per essere lecita, una misura di limitazione del diritto di proprietà dovrà essere, però, giustificata da un fine di pubblica utilità e dovrà avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e dei principi generali del diritto internazionale⁹².

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, dunque, garantito una protezione ambientale sempre maggiore attraverso i principali diritti individuali affermati nella Convenzione, imponendo obblighi positivi, sostanziali e procedurali in capo agli Stati. L'interesse generale alla salvaguardia dell'ambiente è, infatti, considerata uno "scopo legittimo" che giustifica la restrizione di taluni diritti e libertà individuali.

⁹⁰ T. Scovazzi, *Tutela dell'ambiente e diritti dell'uomo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n.1/1994.

La giurisprudenza ha ravvisato nell'assenza di un'adeguata protezione ambientale un impatto negativo sul pieno godimento, in particolare, del diritto alla vita (art. 2 CEDU⁹³) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU⁹⁴), che fanno parte del c.d. "nocciolo duro" della Convenzione.

In particolare, in numerose fattispecie si è configurata una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto questo è l'unico diritto che può subire limitazioni, se previste dalla legge. Il rispetto di suddetto diritto implica necessariamente la protezione della qualità della vita privata, del benessere dell'individuo e del godimento pieno e pacifico del proprio domicilio⁹⁵. La diffusione di un massiccio inquinamento nuoce al benessere dei cittadini e, di conseguenza, ostacola un pieno e pacifico godimento della propria vita privata e familiare.

L'art. 8 si ritiene violato in vicende ambientali non solo ove l'inquinamento è causato direttamente dallo Stato, ma anche se lo Stato stesso non abbia correttamente vigilato sulle attività dei privati. L'individuo dovrà, però, dimostrare che una determinata attività dannosa per l'ambiente incide direttamente su un proprio diritto individuale, ossia nella sua vita privata, e anche che il danno superi una determinata soglia minima di gravità, la quale sarà stabilita caso per caso dalla Corte sulla base di numerosi fattori (la durata dell'attività dannosa, gli effetti cagionati sull'individuo, ecc.).

Gli Stati godono, in proposito, di un ampio margine di discrezionalità, poiché si trovano a dover bilanciare più interessi contrapposti: da un lato garantire ai cittadini il godimento della propria abitazione, della vita privata e familiare, preservando un ambiente salubre; dall'altro lato implementare l'economia e lo sviluppo industriale.

⁹³ L'art. 2 CEDU tutela il diritto alla vita e rientra nei diritti inderogabili della Convenzione.

⁹⁴ L'art. 8 CEDU rientra altresì nei diritti inderogabili della Convenzione e tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ricomprendendo altresì il concetto di "domicilio", strettamente connesso.

Il diritto ad un ambiente salubre è considerato, altresì, una componente fondamentale del diritto alla vita, tutelato dall'art. 2 della CEDU. Il rispetto dell'art. 2 non ha un mero contenuto negativo: esso, infatti, impone sia un obbligo negativo a carico dello Stato di non causare la morte dei propri cittadini, ma anche un obbligo positivo, che consiste nell'adottare ogni misura necessaria per salvaguardare la vita dei cittadini da attività pericolose messe in atto dallo Stato stesso e dai privati (come le sperimentazioni nucleari o le attività delle industrie chimiche). Lo Stato è, altresì, considerato responsabile quando le autorità pubbliche erano consapevoli della possibilità che si verificasse un evento pericoloso per la vita della popolazione e non hanno predisposto le misure adeguate a scongiurare il pericolo.

Infine, l'art. 3 della Convenzione⁹⁶ ha assunto rilevanza nel sistema della Corte, limitatamente a quei casi in cui si sono manifestate determinate condizioni tra i ricorrenti, quali la vulnerabilità di determinate categorie di soggetti e i sentimenti di ansia instaurati negli stessi soggetti vulnerabili. Questi fattori saranno meglio rappresentati nei successivi casi *Duarte Agostinho* e *KlimaSeniorinnen*, in cui i ricorrenti sono costituiti, rispettivamente, da un gruppo di giovani e da un gruppo di donne anziane.

1.1 Il caso *Müllner c. Austria*

Il 25 marzo 2021, un cittadino austriaco affetto da una forma di sclerosi multipla temperatura-dipendente, ha presentato un ricorso contro il Governo austriaco davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che i sintomi della sua malattia si fossero aggravati a causa delle temperature elevate. Egli ha accusato l'Austria di aver violato i suoi diritti umani, nonché di non aver adottato misure climatiche efficaci per ridurre le emissioni di gas serra e, in conclusione, di non aver contrastato gli effetti del cambiamento climatico.

⁹⁶ Art. 3 CEDU.

Müllner aveva preventivamente esaurito tutti i rimedi nazionali disponibili e, nel ricorso alla Corte, ha asserito la violazione da parte del governo austriaco del suo diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU.

La sua motivazione consisteva nel fatto che la maggior parte dei pazienti affetti da questa tipologia di sclerosi multipla soffrisse della sindrome di *Uhthoff*, ossia una sensibilità particolare alla temperatura atmosferica. Nello specifico, coloro che soffrono di questa sindrome perdono il controllo muscolare con molta facilità a causa dell'aumento della temperatura.

Il ricorrente, inoltre, lamentava una violazione dell'art. 13 CEDU⁹⁷, in quanto non era stato garantito alcun ricorso effettivo nell'ordinamento giuridico austriaco: infatti, la legge dell'Austria non offre l'opportunità di contestare l'inazione legislativa sulla crisi climatica e nessun organo giudiziario o amministrativo è obbligato ad esaminare le richieste in materia.

L'uomo aveva tentato addirittura di rivolgersi alla Corte Costituzionale, la quale aveva, però, archiviato il caso.

La Grande Camera della Corte di Strasburgo, ad oggi, non ha ancora preso una decisione circa l'effettiva violazione dei diritti fondamentali da parte del governo austriaco nei confronti del paziente, ma ha ritenuto di dover annoverare il caso tra i procedimenti accelerati ai sensi dell'art. 41 CEDU, classificandolo come prioritario a causa della sua estrema urgenza e delle conseguenze decisive per l'integrità fisica e psicologica del ricorrente.

1.2. Il caso *Klimaseniorinnen c. Svizzera*

Uno dei *landmark cases* (ossia casi che costituiscono una pietra miliare) che ha segnato il percorso evolutivo della Corte europea è costituito dal caso *Klimaseniorinnen*.

Lo scorso 9 aprile, infatti, dopo una battaglia durata alcuni anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato il Governo svizzero colpevole di non

⁹⁷ L'art. 13 della Convenzione afferma il diritto a un ricorso effettivo.

aver agito adeguatamente per combattere il cambiamento climatico, rendendo la decisione “storica” per l’evoluzione della *climate change litigation* in Europa.

È la prima volta che la Corte di Strasburgo condanna un Paese per non aver rispettato gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, nuocendo alla salute e al benessere dei propri cittadini.

Il ricorso era stato inizialmente respinto nel 2018 dal Tribunale amministrativo federale svizzero e, successivamente, nel 2020, dalla Corte Suprema Federale svizzera, determinando l’esaurimento delle vie di ricorso interne ex art. 35 CEDU.

Pertanto, l’associazione *Klimaseniorinnen*, composta da 2500 donne anziane svizzere con un’età media di 73 anni (da qui il nome *Verein Klimaseniorinnen*), si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Le ricorrenti avevano accusato il Governo svizzero di inazione climatica, ovvero di non aver adottato le misure adeguate a contrastare il cambiamento climatico e proteggere i loro diritti.

In particolare, secondo le ricorrenti, lo Stato non aveva rispettato gli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura entro 1,5°C, come previsto dall’accordo di Parigi del 2015, di cui la Svizzera è parte, aumentando di conseguenza il rischio di morti premature tra le donne anziane.

La sentenza del 9 aprile riconosce il margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dell’unione europea nell’adottare le misure climatiche necessarie, ma allo stesso tempo attribuisce responsabilità precise se lo Stato non agisce con la corretta diligenza (*due diligence*). È, inoltre, la prima volta nella storia che il rispetto degli obblighi climatici sanciti dagli accordi internazionali viene strettamente legato alla tutela dei diritti umani.

Le ricorrenti fondavano le proprie pretese sugli artt. 2 (diritto alla vita), 6 (diritto ad un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della CEDU.

Innanzitutto, la Corte era tenuta a verificare in via preliminare se le ricorrenti presentavano lo *status* di vittime ai sensi dell’art. 34 della Convenzione e se l’associazione fosse legittimata ad agire per conto dei soggetti (c.d. *locus standi*).

Successivamente, la Corte ha riscontrato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto la Svizzera non aveva protetto

adeguatamente la salute e la qualità della vita delle ricorrenti, le quali rientravano nella categoria di “persone vulnerabili”. Secondo la Corte, dunque, lo Stato deve fare la sua parte: compito primario dello Stato è, infatti, quello di adottare ed applicare concretamente norme e misure in grado di mitigare gli effetti attuali e futuri potenzialmente irreversibili dei cambiamenti climatici.

Il contributo più significativo che la sentenza ha apportato al contenzioso climatico europeo è proprio quello di aver riconosciuto l’esistenza di “obblighi positivi”⁹⁸ a carico degli Stati, come l’obbligo di *due diligence* e l’obbligo positivo di protezione. Gli Stati, infatti, sono tenuti a proteggere attivamente i propri cittadini dagli effetti del cambiamento climatico nonché dalle minacce provenienti da altri individui.

Nello specifico, l’art. 8 CEDU comprende «il diritto degli individui di godere di una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita derivanti dagli effetti nocivi e dai rischi causati dal cambiamento climatico»⁹⁹, e obbliga gli Stati parti della Convenzione ad adottare misure efficaci ed idonee per combattere il fenomeno del cambiamento climatico e contenere l’aumento della produzione di gas serra nel pianeta, purché le minacce alla vita privata e familiare comportino una effettiva interferenza nel godimento di tali diritti e raggiungano una certa soglia di gravità¹⁰⁰.

Ciò significa che è necessario dimostrare un legame diretto ed attuale tra il danno ambientale presunto e la vita privata e familiare o l’abitazione del ricorrente¹⁰¹.

In definitiva, ogni Stato ha il dovere di istituire un quadro normativo vincolante finalizzato alla protezione di questi diritti e a sanzionare le violazioni

⁹⁸ Al par. 519 della sentenza *Klimaseniorinnen* la Corte di Strasburgo afferma «considerando il rapporto causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato relative al cambiamento climatico e i danni, o il rischio di danni, che colpiscono gli individui [...], l’articolo 8 deve essere considerato come comprendente il diritto degli individui a un’effettiva protezione da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita».

⁹⁹ Par. 544 sentenza *Klimaseniorinnen*.

¹⁰⁰ Ivi, par. 514.

¹⁰¹ Ivi, par. 515.

che potrebbero derivarne, affermando che «il dovere primario dello Stato è di adottare e di applicare effettivamente e tempestivamente regolamenti e misure in grado di mitigare gli attuali e potenzialmente irreversibili effetti futuri del cambiamento climatico»¹⁰². Tuttavia, la scelta dei mezzi con cui dare attuazione a suddetto obbligo è rimessa agli Stati stessi, i quali godono di un ridotto margine di discrezionalità.

Accertata l'inerzia dello Stato svizzero di fronte al dovere di lotta al cambiamento climatico, dunque, i giudici della Corte di Strasburgo hanno dichiarato la violazione dell'art. 8, evidenziando la mancata adozione di misure utili ed idonee a proteggere il diritto alla vita privata e familiare dei ricorrenti. L'articolo, infatti, contempla anche il diritto ad una protezione effettiva e proattiva da parte delle autorità statali nei confronti dei propri cittadini. Per questo, si è ritenuto che l'obbligo di *due diligence* e l'obbligo positivo di protezione statale siano stati violati.

Inoltre, i tribunali nazionali non avevano motivato il rifiuto dell'esame del ricorso da parte dell'associazione né la mancata considerazione delle evidenze scientifiche che dimostravano i gravi effetti del cambiamento climatico, violando l'art. 6 della Convenzione.

Uno dei punti chiave nel ragionamento della Corte di Strasburgo riguarda un concetto fondamentale in materia di giustizia climatica, ossia quello di equità intergenerazionale (c.d. *international burden-sharing*)¹⁰³. Questo principio afferma che *il pianeta deve essere consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle in cui lo abbiamo ereditato, così che esse possano godere delle stesse risorse e servizi di cui godono le generazioni attuali* e per garantire ciò devono essere intraprese azioni immediate ed efficaci, vincolanti a livello nazionale.

Inoltre, gli effetti negativi del cambiamento climatico sono subito maggiormente dalle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui rientrano proprio gli anziani. Al fine di evitare ripercussioni troppo gravi sulle generazioni

¹⁰² Ivi, par. 545.

¹⁰³ Ivi, par. 420.

future, i gruppi vulnerabili (anziani, bambini e malati) necessitano, perciò, di una speciale protezione da parte delle autorità statali attraverso azioni concrete ed immediate nella lotta al *climate change*.

La Corte compie una svolta accogliendo un'interpretazione estensiva della nozione di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU: il cambiamento climatico è considerato, infatti, un *common concern of humankind* e, per questo, è necessaria una ripartizione intergenerazionale dei suoi effetti. È per questo motivo che è stata riconosciuta la possibilità alle organizzazioni non governative come *Klimaseniorinnen* di citare in giudizio (per conto dei suoi componenti) gli Stati davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonostante ai singoli individui che la compongono non possa essere riconosciuto lo *status* di vittima.

In particolare, vengono accolte le nozioni di vittima indiretta, potenziale e futura. In tale contesto, le generazioni future potrebbero essere considerate sia vittime potenziali che vittime future, in quanto se gli Stati non agiranno tempestivamente ed adeguatamente, queste verranno colpite dai gravi effetti del cambiamento climatico ancor più duramente rispetto a quelle attuali¹⁰⁴.

La Corte, dunque, afferma: «moreover, in order for this to be genuinely feasible, and to avoid a disproportionate burden on future generations, immediate action needs to be taken and adequate intermediate reduction goals must be set for the period leading to net neutrality»¹⁰⁵. Le generazioni attuali hanno, in conclusione, un dovere di agire anche a tutela del futuro.

Il 9 aprile 2024, con una decisione epocale, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per non aver adottato misure in materia climatica, imponendole di intraprendere immediatamente le azioni necessarie per ridurre le emissioni ed allinearsi agli obiettivi dell'Accordo di Parigi entro il 2030 e per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

¹⁰⁴ A. Mariconda, *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR. Between Old Certainties and New Challenges*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2023, pp. 260 ss.

¹⁰⁵ Ivi, par. 549.

Il verdetto storico di *Klimaseniorinnen* è stato accolto con forte entusiasmo in Europa, rappresentando un importante precedente per la giurisprudenza successiva. Insieme ai casi *Duarte Agostinho* e *Carême*, rappresenta uno spartiacque tra le decisioni pronunciate fino a questo momento dalle corti nazionali e quelle che saranno pronunciate in futuro, le quali dovranno necessariamente tener conto delle suddette pronunce.

1.3. Il caso *Duarte Agostinho c. Portogallo*

Lo stesso 9 aprile 2024 la Corte di Strasburgo si è pronunciata su altri due casi riguardanti il contenzioso climatico, dichiarandoli inammissibili per motivi procedurali.

Il primo è il caso *Duarte Agostinho* e altri c. Portogallo e altri 32 Stati.

Il 7 settembre 2020, sei giovanissimi cittadini portoghesi, tutti minorenni, hanno presentato un ricorso davanti alla corte di Strasburgo, con il quale hanno accusato 33 Stati¹⁰⁶ di non aver adottato misure sufficienti a combattere il cambiamento climatico, causando una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU.

Nello specifico, il diritto alla vita si riteneva minacciato dai numerosi incendi boschivi (precisamente 156, i quali avevano causato la morte di 65 persone) divampati in aree del territorio portoghese, mentre il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che include altresì il benessere fisico e mentale, era minacciato dalle forti ondate di calore che costringevano i giovani a passare sempre più tempo

¹⁰⁶ Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 34 CEDU, nel quale si accusano i seguenti 33 Stati: Portogallo, Austria, Belgio, Bulgaria, Confederazione Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Turchia, Federazione Russa e Ucraina.

negli spazi chiusi. Inoltre, essi condannavano i Governi per averli costretti a sperimentare gli effetti peggiori del cambiamento climatico in età adolescenziale.

Effettivamente, anche sulla base dell'ultimo report dell'IPCC, il cambiamento climatico non è considerato sicuro per la salute dei giovani cittadini. Inoltre, poiché gli Stati hanno il controllo della produzione di emissioni nocive di gas nei loro territori, fin dai tempi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 essi sono stati consapevoli delle conseguenze dannose che avrebbero causato all'ambiente.

La questione è stata delegata alla Grande Camera della Corte, in quanto era necessaria un'interpretazione della Convenzione. La Grande Camera ha riscontrato *in primis* una violazione dell'art. 1 CEDU sui limiti della giurisdizione statale.

Il 9 aprile 2024, la Corte europea ha, quindi, dichiarato il caso inammissibile, negando all'unanimità la sussistenza di una giurisdizione extraterritoriale degli Stati membri della Convenzione nei casi di contenzioso climatico. Il caso in questione, dunque, sarebbe stato proponibile soltanto in Portogallo (Stato di residenza dei ricorrenti) poiché non è possibile per la Corte europea esercitare un controllo statale sugli effetti del cambiamento climatico negli altri 32 Stati.

La giurisdizione extraterritoriale di uno Stato, infatti, si intende eccezionalmente ammissibile solo nel caso in cui ricorra una delle due seguenti condizioni: il soddisfacimento del criterio del "controllo effettivo" su un'area al di fuori del territorio nazionale di uno Stato (*ratione loci*); il rispetto del criterio del controllo effettivo sull'individuo che agisce al di fuori del territorio dello Stato (*ratione personae*).

La Corte ha escluso che una delle predette condizioni si fosse verificata.

Un altro punto focale del caso, che rappresenta il principale "limite procedurale", riguarda il problema del previo esaurimento delle vie di ricorso interne. In proposito, i ricorrenti non avevano intrapreso alcun ricorso nei confronti del Portogallo ma avevano adito direttamente la Corte di Strasburgo, configurandosi, dunque, una violazione dell'art. 35, co.1, CEDU per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. L'art. 35 della Convenzione regola le condizioni di ricevibilità dei ricorsi davanti alla Corte, specificando al primo comma che essi devono essere sottoposti preventivamente dinanzi all'autorità

nazionale competente, nel rispetto dei requisiti sostanziali e formali e nei termini previsti dal diritto interno. Inoltre, avrebbero dovuto essere utilizzati mezzi procedurali volti a prevenire una violazione della CEDU stessa. Se il ricorrente non ha rispettato uno dei predetti requisiti, la sua domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni¹⁰⁷.

Dunque, nonostante l'urgenza della questione, secondo la Corte, i ricorrenti avrebbero dovuto in ogni caso adire *in primis* i tribunali nazionali.

Tuttavia, i giovani si erano rifiutati di adire le corti portoghesi poiché, a loro avviso, i rimedi approntati dallo Stato sarebbero stati inadeguati e le riduzioni delle emissioni climalteranti attuate erano state minime.

È opportuno evidenziare che, in alcuni casi, possono sussistere circostanze particolari che esentano il ricorrente dall'obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne.

Nel caso di specie, però, non vi erano ragioni particolari per esentare i giovani dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso nazionali. Non erano state presentate dai ricorrenti evidenze che dimostrassero che il rimedio proposto dal Governo sarebbe stato inadeguato o inefficace nelle particolari circostanze del caso, né che i giudici nazionali avrebbero impiegato un tempo eccessivamente lungo per prendere la decisione, né che le spese legali sarebbero state sproporzionate (e, in ogni caso, sarebbe stato fornito il gratuito patrocinio per coloro che, a causa della giovane età o di condizioni economiche disagiate, non avessero potuto sopportare le spese).

Inoltre, l'esistenza di semplici dubbi circa le prospettive di successo di un rimedio non costituisce un valido motivo per non intraprendere quella via di riparazione¹⁰⁸.

I giudici di Strasburgo hanno sottolineato, d'altra parte, che i sistemi giuridici nazionali prevedevano meccanismi efficaci ed idonei per affrontare la questione climatica e, altresì, che la Costituzione portoghese riconosce esplicitamente un

¹⁰⁷ Par. 72 sentenza *Duarte Agostinho*.

¹⁰⁸ *Ibidem*, par. 74.

diritto costituzionale ad un ambiente sano¹⁰⁹, impugnabile anche con la forma dell'*actio popularis*.

I ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto adire inizialmente le autorità competenti portoghesi. Successivamente, nel caso in cui non fossero stati soddisfatti della decisione del tribunale, avrebbero potuto portare il ricorso davanti alla Corte di Strasburgo, la quale avrebbe potuto effettuare valutazioni ed accertamenti di fatto e di diritto sull'attività dei giudici nazionali.

Pertanto, il ricorso *per saltum* (senza aver esperito i procedimenti giudiziari interni) non è stato accettato dalla Corte EDU, poiché la sua giurisdizione è soltanto sussidiaria rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani.

L'attività dei tribunali nazionali è, quindi, fondamentale, in quanto essi hanno la funzione di garantire il rispetto delle norme della CEDU. I giudici di Strasburgo hanno, infatti, chiarito che la Corte non è un tribunale di primo grado e che, anche se avesse la competenza a trattare casi in primo grado, questo contrasterebbe con la sua funzione di tribunale internazionale in quanto essa dovrebbe sempre avvalersi delle decisioni espresse dalle corti nazionali prima di pronunciarsi¹¹⁰.

La Corte ha, pertanto, dichiarato l'inammissibilità del caso basandosi su due argomentazioni. Essa ha sostenuto che *per quanto riguarda la giurisdizione extraterritoriale degli Stati convenuti diversi dal Portogallo, [...] non vi fossero motivi nella Convenzione per estendere, tramite interpretazione giudiziaria, la loro giurisdizione extraterritoriale nel modo richiesto dai ricorrenti. Considerato che i ricorrenti non avevano intrapreso alcuna via legale in Portogallo in merito alle loro denunce, il ricorso dei ricorrenti contro il Portogallo è risultato irricevibile anche per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne*¹¹¹.

Questa dichiarazione di inammissibilità va interpretata come una devoluzione della questione alle corti nazionali del Portogallo. La Corte ha, quindi, demandato

¹⁰⁹ Art. 66 Costituzione portoghese.

¹¹⁰ Ivi, par. 228.

¹¹¹ Dichiarazione di inammissibilità della Corte di Strasburgo nella decisione sul caso Duarte Agostinho, 2024.

ai giudici portoghesi di pronunciarsi sull'adeguatezza delle politiche climatiche e sugli impatti che la mancata azione ha sui diritti umani¹¹².

In conclusione, i limiti di ammissibilità rappresentano ancora un ostacolo importante nei contenziosi sul clima, i quali rischiano di compromettere la piena realizzazione dei diritti umani. Per scongiurare la crisi climatica e fare passi in avanti è necessario, dunque, implementare la coordinazione tra il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto ambientale internazionale.

1.4. Il caso *Carême c. Francia*

Il terzo caso deciso dalla Corte EDU il 9 aprile scorso è il caso *Carême c. Francia*, dichiarato inammissibile per carenza dello *status* di vittima in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 34 CEDU.

Il caso si fonda sulla denuncia di un cittadino e sindaco del Comune francese di Grande-Synthe, Damien Carême¹¹³, il quale nel 2019 ha asserito davanti al *Conseil d'État* francese, il tribunale amministrativo più alto, che la Francia non ha adottato le misure sufficienti per prevenire il CCA (cambiamento climatico contemporaneo), causando una violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché contravvenendo alle obbligazioni positive derivanti dall'Accordo di Parigi del 2015 e dalla legislazione europea, sostenute altresì dalle evidenze scientifiche prodotte dall'IPCC.

Nello specifico, egli sosteneva che, a causa dell'inazione dello Stato francese, la città di Grande-Synthe rischiasse di essere sommersa dal Mare del Nord entro pochi decenni¹¹⁴.

¹¹² L. Greyl, commento sul caso *Duarte Agostinho c. Portogallo*.

¹¹³ Damien Carême è attualmente membro del Parlamento europeo dal 2 luglio 2009 e fa parte del Gruppo dei Verdi.

¹¹⁴ La città di Grand-Synthe è stata inclusa nell'area designata come "*TRI*" ossia *Territoire à risque important d'inondation*.

La vicenda ha avuto inizio nel 2018, quando il ricorrente si è rivolto formalmente al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e al Ministro per la Transizione ecologica e la Solidarietà, chiedendo di definire misure nazionali rapide ed adeguate a limitare le emissioni di gas nell'atmosfera, nonché di vietare lo svolgimento di attività "pericolose" che aggravassero il CCA attraverso l'adozione di una legislazione nazionale che dia priorità alle questioni in materia.

Il Ministero della Transizione ecologica e della Solidarietà contestava la sussistenza della legittimazione ad agire di Carême come rappresentante dell'ente territoriale poiché, a suo avviso, le questioni non avevano un impatto specifico sull'ente, ossia sul Comune di Grand-Synthe.

Inoltre, per quanto riguarda la posizione individuale del ricorrente (che lamentava la violazione degli artt. 2 e 8 CEDU), era stato, altresì, eccepito il suo difetto di legittimazione attiva, poiché l'Accordo di Parigi non attribuisce direttamente posizioni giuridiche soggettive in capo al singolo individuo.

Carême, contrariamente, affermava, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale in questione, che la città di Grand-Synthe era stata qualificata come "TRI"¹¹⁵ e (secondo l'Osservatorio nazionale sugli effetti del riscaldamento globale e secondo l'IPCC) era esposta ad un rischio climatico molto elevato, nonché a danni significativi alle aree edificate, causati in particolare dall'erosione delle coste e dalle alluvioni.

Inoltre, riguardo alla sua posizione individuale, egli sottolineava che la sua abitazione si trovasse a meno di quattro chilometri dalla costa ed entro il 2040 sarebbe stata inondata.

A causa del silenzio da parte delle autorità nazionali, Carême si è poi rivolto, come individuo e primo cittadino di Grand-Synthe, al Consiglio di Stato francese, rafforzando le sue richieste ed esigendo che esse fossero accolte ed eseguite il più rapidamente possibile (nello specifico entro sei mesi).

Il Consiglio di Stato francese ha affermato che, effettivamente, l'area in cui è collocata l'abitazione del ricorrente avrebbe potuto subire inondazioni nei prossimi

¹¹⁵ Ibidem.

vent'anni e ha, pertanto, imposto alle autorità francesi di adottare misure di mitigazione climatica adeguate e rapide.

Il Tribunale ha, tuttavia, respinto la domanda nella parte in cui era stata presentata dal ricorrente in quanto individuo che assumeva una violazione dei suoi diritti umani.

Successivamente, poiché le misure adottate dallo Stato francese erano state ritenute insufficienti dal ricorrente, violando il diritto alla vita garantito dall'art. 2 e il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8, egli ha adito la Corte EDU.

La Corte europea ha ritenuto che Carême non poteva dimostrare concretamente di essere stato danneggiato, poiché non aveva più alcun legame rilevante con Grand-Synthe. Infatti, egli non viveva più in quella città né in Francia, ma risultava residente a Bruxelles. Non era, dunque, configurabile una violazione del diritto alla vita (art. 2) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8).

Pertanto, la Grande Camera della Corte, all'unanimità, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dello *status* di vittima in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 34 CEDU.

La decisione fa un esplicito riferimento al summenzionato caso *Klimaseniorinnen*, sostenendo che: «La Corte ritiene che per rivendicare lo *status* di vittima, un richiedente deve dimostrare di essere stato personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate». Aggiunge, poi, che: «(a) il ricorrente deve essere soggetto a un'elevata intensità di esposizione agli effetti negativi del cambiamento climatico, vale a dire che il livello e la gravità delle conseguenze negative dell'azione o dell'omissione governativa che lo riguardano devono essere significativi; e (b) deve esserci una necessità impellente di garantire la protezione individuale del richiedente, a causa dell'assenza o dell'inadeguatezza di qualsiasi misura ragionevole per ridurre i danni»¹¹⁶.

¹¹⁶ *Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland*, Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 aprile 2024.

2. I *treaty bodies* delle Nazioni Unite

La compromissione dei diritti fondamentali (sociali, politici, economici) provocata dagli impatti negativi del cambiamento climatico è stata considerata, anche secondo le Nazioni Unite, una vera e propria minaccia per la sopravvivenza dell'intera umanità.

Infatti, secondo l'United Nations Environmental Programme (UNEP), il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, nel contenzioso climatico rientrano «le cause che sollevano questioni rilevanti di diritto o di fatto relative alla mitigazione, all'adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici. Tali cause sono lanciate dinanzi a una serie di organi amministrativi, giudiziari e di altro tipo».

Di fondamentale importanza risulta, a proposito, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992, la quale ha l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni atmosferiche di gas serra al fine di prevenire interventi umani pericolosi per il sistema climatico del pianeta. L'Accordo non pone obblighi vincolanti né limiti alle emissioni di gas serra per gli Stati, fondandosi sulla consapevolezza degli stessi riguardo la gravità della situazione ambientale nel mondo. Nonostante le previsioni della Convenzione fossero indirizzate principalmente ai Paesi industrializzati, gli Stati contraenti hanno concordato di ammettere “responsabilità comuni ma differenziate”, facendo gravare maggiori responsabilità sulla riduzione delle emissioni sui Paesi più economicamente sviluppati.

Nel sistema dell'ONU sono presenti dieci *treaty bodies*, ossia Comitati composti da esperti incaricati di gestire e controllare gli impegni assunti in materia di diritti umani dai Paesi aderenti all'Organizzazione, i quali si riuniscono due volte l'anno a Ginevra.

Nello specifico, essi ricevono periodicamente i rapporti da parte degli Stati, monitorano l'attuazione degli Accordi internazionali nei singoli Paesi ed elaborano “Commenti Generali” in cui interpretano parti degli Accordi stessi. Talvolta possono ricevere, altresì, segnalazioni da parte di individui che lamentano violazioni degli impegni convenzionali da parte dello Stato di appartenenza.

I Comitati dell'ONU sono, dunque, meccanismi di controllo per ciascun trattato internazionale e verificano l'attuazione, negli Stati parte, delle norme ivi sancite.

Attualmente, operano i dieci seguenti Comitati: Comitato sui diritti umani (diritti civili e politici); Comitato sui diritti economici, sociali e culturali; Comitato contro la tortura; Comitato contro la discriminazione razziale; Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne; Comitato sui diritti dell'infanzia; Comitato sui diritti dei lavoratori migranti; Comitato sui diritti delle persone con disabilità; Comitato sulle sparizioni forzate.

Ad oggi, due Comitati (quello per i diritti dell'infanzia e quello sui diritti umani) si sono pronunciati sulla questione del cambiamento climatico, pubblicando Commenti generali ed accogliendo con favore le decisioni in merito. In proposito, è necessario menzionare il caso *Sacchi* e il caso *Teitiota*.

2.1. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: il caso *Sacchi, et al. c. Argentina, et al.*

Nell'ottobre 2021, il Comitato sui diritti del fanciullo, l'organo di controllo della Convenzione in materia, ha pronunciato una decisione di inammissibilità sullo storico caso *Sacchi et al. c. Argentina et al.*

Il presente caso costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia, in quanto è la prima volta che il Comitato sui diritti del fanciullo riceve una petizione indirizzata a più Stati; inoltre, rappresenta una novità anche il fatto che il ricorso scaturisca da parte di individui provenienti da diverse zone del pianeta (Europa, Africa, Nord America, ecc.); e ancora, è il primo caso nella storia in cui dei ragazzi giovanissimi vengano ascoltati in udienza, durante la sua fase orale.

Per poter comprendere le ragioni che hanno portato il Comitato a giungere alla suddetta conclusione, è necessario far luce sul caso.

Nel 2019, sedici giovani minorenni provenienti da dodici Paesi diversi, avevano presentato un'istanza al Comitato ONU sui diritti del fanciullo contro gli Stati dell'Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia. Questi Stati

rappresentavano i cinque maggiori produttori di emissioni di gas serra mondiali e, secondo i ricorrenti, non avevano adottato le misure preventive necessarie per proteggere il loro diritto alla vita e alla salute.

Il caso ha avuto un grande clamore mediatico anche perché una dei ricorrenti è stata l'attivista per il clima Greta Thunberg.

I giovani chiedevano al comitato di dichiarare che gli Stati convenuti avevano causato eventi naturali estremi nei Paesi dei ricorrenti, dovuti ad un aggravamento della crisi climatica. I cinque Stati erano, quindi, accusati di aver violato il diritto alla vita (art. 6 della Convenzione dei diritti del fanciullo), alla salute (art. 24) e alla partecipazione alla vita culturale (art. 30).

I ricorrenti, tuttavia, non avevano rispettato il principale requisito di ammissibilità del ricorso, previsto dall'art. 7 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ossia il previo esaurimento delle vie di ricorso interne. Essi avevano addotto come giustificazione gli eccessivi costi, i lunghi tempi «unreasonably prolonged»¹¹⁷ e la scarsa effettività «unlikely to bring any effective relief»¹¹⁸ di azioni eventuali davanti alle giurisdizioni nazionali.

Il Comitato, obiettando, non aveva ammesso tali giustificazioni e aveva ritenuto necessario il previo esperimento delle vie di ricorso interne per tutti i ricorrenti, non essendo, dunque, possibile una deroga al requisito in esame.

La prospettiva di insuccesso del caso, infatti, non era basata su elementi oggettivi individuati dal Comitato in un *no prospect of success test*, bensì era fondata su meri timori ed incertezze dei ricorrenti circa il rigetto della loro azione da parte delle giurisdizioni nazionali.

Pertanto, nella decisione del Comitato si legge che «in the absence of any specific information by the authors that would justify that domestic remedies would be ineffective or unavailable, and in the absence of any attempt by them to initiate domestic proceedings in the State party, the authors have failed to exhaust domestic remedies»¹¹⁹.

¹¹⁷ Petizione dei ricorrenti al Comitato per i diritti del fanciullo, 2019.

¹¹⁸ Ibidem.

¹¹⁹ Decisione del Comitato sui diritti del fanciullo nel caso *Sacchi*, 2021, par. 10.20.

In proposito, è stato rimproverata al Comitato una notevole superficialità, sia per non aver tenuto conto dell'urgenza della situazione prospettata dai giovani, sia per il fatto che i diritti invocati sarebbero senz'altro stati pregiudicati a causa delle lungaggini delle giurisdizioni nazionali, molte delle quali non sono competenti a riconoscere ricorsi in materia ambientale se connessi ad altri ordinamenti statali.

Dal canto suo, il Comitato ha asserito che il contenzioso climatico dinanzi alle giurisdizioni nazionali stava ormai aumentando in maniera esponenziale in molti Paesi, riscontrando dunque in vari Stati (tra quelli convenuti) la possibilità per i cittadini di presentare reclami in materia ambientale in Stati diversi dal proprio.

Nonostante la dichiarazione di inammissibilità della petizione, il Comitato ha accolto parte dell'argomentazione dei ricorrenti, riconoscendo la responsabilità di uno Stato per le conseguenze della mancata mitigazione del cambiamento climatico (dovute alla propria condotta) che si producono nel territorio di un altro Stato, nonché affermando l'esistenza dello *status* di vittima¹²⁰ in capo ai giovani ricorrenti, i quali sono stati considerati *personally affected*.

La decisione contiene, perciò, aspetti progressisti, che prestano una particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico che si producono oltre i confini del territorio nazionale di un Paese, minando il pieno godimento dei diritti protetti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Come sosterrà il Comitato, rivolgendosi ai ragazzi in una lettera aperta che motiva le ragioni della decisione: «you were successful on some aspects but not on others».

L'aspetto principale della decisione riguarda l'ambito di applicazione della Convenzione e degli obblighi che essa impone agli Stati convenuti nei riguardi dei ricorrenti¹²¹. Il Comitato riscontra l'esistenza della giurisdizione statale ove ci sia

¹²⁰ Il comitato nella sua decisione ha qualificato i ricorrenti come "vittime" ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, in quanto, a causa della loro giovanissima età, vivono in maniera più intensa gli effetti dannosi del cambiamento climatico. Gli Stati sono quindi obbligati a rivestire una posizione di garanzia rafforzando gli obblighi nei loro confronti.

¹²¹ L'art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo impone agli Stati parte di rispettare e garantire i diritti di ogni fanciullo sotto la propria giurisdizione.

un nesso di causalità tra le attività verificatesi nel territorio dello Stato e le violazioni in questione; inoltre, ove tali condotte (e le consequenziali violazioni) siano prevedibili; ed infine quando lo Stato eserciti un controllo effettivo su un territorio o su un individuo, dunque anche al di fuori dei confini nazionali, abbracciando una concezione di giurisdizione extra-territoriale¹²².

La decisione *Sacchi* ha costituito un precedente giurisprudenziale molto importante ed ha prodotto numerosi effetti nel futuro. Due anni dopo, infatti, è stato stilato da parte del Comitato il progetto di un *General Comment*, dedicato appositamente al tema dei diritti dell'infanzia e dell'ambiente alla luce dei recenti cambiamenti climatici.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo il 28 agosto 2023 ha, infatti, affermato per la prima volta esplicitamente, il diritto dei bambini ad un ambiente salubre e sostenibile nel “Commento generale n. 26 sui diritti delle persone minorenni e l'ambiente, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici”, segnando un fondamentale passo avanti nel riconoscimento del diritto ad un ambiente sano e un'attenzione particolare al problema del cambiamento climatico.

P. Jaffé, membro del Comitato, ha affermato che «I bambini di tutto il mondo hanno guidato la lotta contro il cambiamento climatico, chiedendo ai loro Governi e alle imprese di agire per proteggere il pianeta e il loro futuro. Con il suo Commento generale n. 26, il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non solo fa eco e amplifica le voci dei bambini, ma definisce anche chiaramente i diritti dei bambini in relazione all'ambiente che gli Stati parte dovrebbero rispettare, proteggere e realizzare... collettivamente e con urgenza!».

Il Comitato ha affermato che gli Stati sono responsabili non soltanto della protezione dei bambini dai danni attuali, bensì anche dei prevedibili danni che potrebbero verificarsi in futuro e delle probabili violazioni dei loro diritti umani. Inoltre, una maggiore salvaguardia deve essere attuata nei confronti di quei bambini

¹²² Il Comitato, facendo riferimento alla concezione della giurisdizione extra-territoriale, ha richiamato il Parere consultivo 23/17 della Corte interamericana dei diritti umani in seguito alle richieste effettuate dalla Colombia.

che vivono in zone disagiate del pianeta, i quali potrebbero subire danni sproporzionati.

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza devono, infatti, intraprendere azioni immediate e limitare i danni ambientali che si verificano sia all'interno del territorio statale che al di fuori di esso.

È, inoltre, fondamentale tener presente il punto di vista dei bambini sulle questioni climatiche odierne, nonché avvicinarli ad un'educazione ambientale volta al contrasto dei danni e ad un'azione consapevole in materia di clima.

2.2. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani: il caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, il 7 gennaio 2020, ha pubblicato una decisione di grande rilevanza in materia di *climate change* in correlazione con i diritti umani, applicando per la prima volta nella storia il principio di *non refoulement* (non respingimento) nel caso in cui gravi danni ambientali possano costituire un pericolo per la vita di un individuo.

Il caso in questione esamina la vicenda che ha come protagonista il sig. Ioane Teitiota, cittadino dell'isola di Tarawa, nella Repubblica di Kiribati (un atollo dell'oceano Pacifico meridionale) il quale, a causa del rapido innalzamento del livello del mare, nel 2012 era stato costretto con la sua famiglia ad emigrare in Nuova Zelanda.

La situazione nell'isola, infatti, aveva in poco tempo raggiunto una precarietà tale da rappresentare una vera e propria minaccia nei confronti dell'individuo e le misure adottate dal Governo di Kiribati erano inadeguate ed insufficienti.

Teitiota aveva, dunque, presentato alle autorità neozelandesi la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, la quale fu rigettata.

Il rifiuto del riconoscimento della condizione di rifugiato¹²³ e il successivo rimpatrio nel Paese di origine hanno spinto il ricorrente ad adire il Comitato dei diritti umani, lamentando una violazione del proprio diritto alla vita ai sensi dell'art. 6 del Patto ONU sui diritti civili e politici¹²⁴.

Teitiota e la sua famiglia, infatti, a causa del ritorno a Tarawa, erano stati esposti ad un grave rischio per la loro vita dovuto all'inesorabile innalzamento del livello dell'oceano (uno *slow on-set event*)¹²⁵ causato dai cambiamenti climatici. Le inondazioni erano molto frequenti e distruggevano i raccolti e le abitazioni dei cittadini. Inoltre, un ulteriore problema era rappresentato dalla scarsità di acqua potabile sull'isola, in quanto la maggior parte di essa era stata contaminata dall'acqua di mare. In particolare, la famiglia del ricorrente si sostentava grazie all'agricoltura e alla pesca, le quali erano state fortemente compromesse.

Dopo il rifiuto da parte della Nuova Zelanda, Teitiota aveva adito il Tribunale per l'immigrazione, il quale, come avrebbe fatto successivamente il Comitato, aveva valutato la possibilità di qualificare il ricorrente come rifugiato o persona protetta dalla Convenzione sullo *status* dei rifugiati¹²⁶. Tuttavia, in conclusione, il Tribunale ha sostenuto che il sig. Teitiota non avrebbe corso alcun rischio effettivo se fosse tornato a Kiribati, non potendo, dunque, essere considerato un rifugiato ai sensi della Convenzione.

Secondo il Tribunale, inoltre, il ricorrente non aveva fornito nessuna prova concreta di un atto o un'omissione del governo di Kiribati che causasse un rischio reale ed imminente alla sua vita ai sensi dell'art. 6. Al contrario (sempre secondo il Tribunale), tale governo avrebbe predisposto numerose misure di contrasto al cambiamento climatico. Pertanto, il ricorso è stato rigettato.

Successivamente al rigetto da parte del Tribunale, il ricorrente aveva presentato il ricorso in grado d'appello e alla Corte Suprema neozelandese, i quali avevano tutti negato il riconoscimento della condizione di rifugiato.

¹²⁴ Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, 1966.

¹²⁵ Ivi, p. 23.

¹²⁶ Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 1951.

Avendo esaurito tutti i ricorsi interni, il Sig. Teitiota aveva deciso di presentare una comunicazione al Comitato per i diritti umani¹²⁷ sostenendo, appunto, che la Nuova Zelanda aveva violato il suo diritto alla vita, garantito dall'art. 6 del Patto, attraverso la negazione del riconoscimento della condizione di rifugiato.

Il ricorrente, però, non aveva fornito nessuna prova circa l'ingiustizia della decisione interna. Secondo il Comitato, la situazione nell'isola era considerata complicata ma non così grave da costituire un rischio effettivo per la loro vita. L'innalzamento del livello del mare, infatti, avrebbe reso l'isola inabitabile non prima di 10 anni, e nel frattempo il governo di Kiribati avrebbe potuto prendere – come già stava facendo - misure adeguate a far fronte ai danni causati dal cambiamento climatico.

Il Comitato sui diritti umani, dunque, ha affermato che il diritto alla vita del ricorrente e della sua famiglia non era stato violato dalla Nuova Zelanda.

In particolare, il Comitato ha svolto delle considerazioni in merito a quello che oggi è ritenuto un consolidato principio di diritto internazionale, cioè il divieto di *refoulement* (dunque di estradare, espellere o deportare), le cui condizioni di applicazione sono chiare: il rischio per la vita deve essere reale ed attuale e il ricorrente deve trovarsi in una posizione differente rispetto alla collettività (nel caso in questione la situazione di Teitiota era la stessa degli altri cittadini di Tarawa).

Nonostante il Comitato abbia ritenuto che la Nuova Zelanda non avesse violato il diritto alla vita del sig. Teitiota, con la presente decisione ha affermato che la lesione del diritto alla vita possa essere anticipata al momento in cui la minaccia sia “ragionevolmente prevedibile”. Infatti, gli effetti disastrosi possono verificarsi sia a causa di eventi improvvisi (quali le inondazioni) che dopo il lento e graduale innalzamento del livello del mare.

Nel 2018, il Comitato ha pubblicato il General Comment n. 36, il quale ha avuto una notevole portata innovativa. Richiamando il par. 6 del suddetto Commento, il Comitato ha asserito che: «deprivation of life involves a deliberate

or otherwise foreseeable and preventable life-terminating harm or injury, caused by an act or omission».

Uno Stato, dunque, può essere ritenuto responsabile per la violazione del diritto umano alla vita quando, pur non avendo commesso alcuna condotta dolosa idonea a provocare un evento prevedibile, non è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare la vita dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione e ha quindi portato ad una condotta omissiva.

Il Comitato sostiene, dunque, che il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile minino gravemente il diritto alla vita delle generazioni presenti e future.

Gli Stati devono, pertanto, rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non respingimento nel caso in cui la vita dei ricorrenti sia messa in pericolo a causa di problemi ambientali.

3. Giurisdizione consultiva e cambiamento climatico

Numerosi studi scientifici stanno dimostrando come le emissioni di gas serra siano la causa primaria del surriscaldamento globale e come gli effetti negativi del cambiamento climatico colpiscano l'intero pianeta causando danni considerevoli soprattutto nei confronti dei Paesi e delle comunità più vulnerabili.

In proposito, le corti nazionali ed internazionali stanno dichiarando sempre più la responsabilità di governi e di privati per i danni causati dal cambiamento climatico.

A fronte della crescita esponenziale del contenzioso climatico a livello globale, un ruolo importante è stato assunto altresì dalla giurisdizione consultiva, la quale, insieme a quella contenziosa, contribuisce ad esercitare pressione nei confronti degli Stati affinché essi intraprendano misure effettive di contrasto agli effetti negativi del *climate change*.

Gli Stati maggiormente colpiti dalle conseguenze disastrose del cambiamento climatico hanno mostrato interesse nei confronti della funzione consultiva di corti e tribunali internazionali.

I pareri consultivi resi dai tribunali non hanno un valore giuridicamente vincolante, tuttavia questi hanno influenzato fortemente le decisioni sulle questioni ambientali.

La competenza consultiva era stata attribuita inizialmente alla Corte permanente di giustizia internazionale dall'art. 14 del Patto della Società delle Nazioni e, in seguito, l'art. 96 dello Statuto delle Nazioni Unite¹²⁸ ha conferito tale competenza alla Corte internazionale di giustizia.

Successivamente, la funzione consultiva è stata attribuita anche ad altri tribunali internazionali (come il Tribunale internazionale del diritto del mare), nonché alle Corti regionali dei diritti umani (la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte interamericana dei diritti dell'uomo e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli).

3.1. Tribunale internazionale del diritto del mare

La funzione consultiva del Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS) è tornata attiva a seguito di una richiesta della "Commissione dei piccoli Stati insulari" in materia di cambiamento climatico e diritto internazionale (COSIS) presentata al Tribunale nel dicembre 2022. Il parere è stato reso dall'ITLOS il 21 maggio 2024.

La COSIS è un'organizzazione internazionale nata nel 2021 per volontà di Antigua e Barbuda e di Tuvalu con lo scopo di «promuovere e contribuire alla definizione, attuazione e progressivo sviluppo delle regole e dei principi del diritto internazionale in materia di cambiamento climatico»¹²⁹.

¹²⁸ L'art. 96 dello Statuto delle Nazioni Unite afferma che «l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza possono chiedere alla Corte internazionale di giustizia di rendere un parere su qualsiasi questione giuridica».

¹²⁹ Art. 1, Accordo Istitutivo COSIS.

L'accordo istitutivo della COSIS autorizzava la Commissione stessa ad adire il Tribunale al fine di ottenere un parere consultivo «on any legal question within the scope of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea [...]»¹³⁰.

La richiesta della Commissione verteva sulla portata degli obblighi che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare impone ai 169 Stati parte in tema di protezione dell'ambiente marino dai danni ambientali.

La giurisdizione consultiva del Tribunale è delimitata sotto due punti di vista: uno basato sullo stretto collegamento con gli scopi della Convenzione sul diritto del mare e l'altro sulla ampiezza della competenza *ratione materiae*.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 138 del Regolamento del Tribunale¹³¹ specifica che, ai fini dell'emissione di un parere consultivo su una questione giuridica internazionale, l'accordo deve essere, in ogni caso, collegato agli obiettivi della Convenzione sul diritto del mare.

Per quanto riguarda la competenza in materia, il Tribunale la desume dall'art. 21 del proprio Statuto¹³², il quale indica i casi specifici in cui l'ITLOS ha giurisdizione, delimitandone l'estensione.

La prima questione posta al Tribunale dalla COSIS attiene agli obblighi che gravano sugli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)¹³³ in materia di cambiamento climatico ed inquinamento marino. In particolare, in base alla Convenzione, gli Stati hanno l'obbligo «to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean

¹³⁰ Art. 2, par. 2, Accordo COSIS.

¹³¹ Art. 138, par. 1, Regolamento ITLOS: “1. *The Tribunal may give an advisory opinion on a legal question if an international agreement related to the purposes of the Convention specifically provides for the submission to the Tribunal of a request for such an opinion*”.

¹³² Art. 21 Statuto del Tribunale: “*The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal*”.

¹³³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Montego Bay, 10 dicembre 1982.

warming and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere»¹³⁴.

Dunque, l'obiettivo che gli Stati devono raggiungere è quello di prevenire, ridurre e preservare l'ambiente marino, attraverso il controllo e monitoraggio di fenomeni disastrosi come l'innalzamento del livello del mare, il riscaldamento degli oceani e l'elevato livello di acidificazione dei mari, i quali sono causati dalle emissioni di gas serra nel pianeta da parte dell'uomo. Nel perseguire i suddetti obiettivi, gli Stati devono, altresì, rispettare i limiti imposti dall'Accordo di Parigi sul mantenimento dell'aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C.

Per far sì che si possa parlare di *pollution of the marine environment*¹³⁵, ossia di inquinamento dell'ambiente marino, l'ITLOS afferma che l'inquinamento deve costituire una sostanza o un'energia, la quale deve essere immessa nell'ambiente marino, direttamente o indirettamente, per opera dell'uomo; essa deve, inoltre, causare effetti dannosi.

Gli Stati parti della Convenzione sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ed adeguate a contrastare gli effetti dell'inquinamento marino, nel rispetto dell'obbligo generale di *due diligence*.

Ulteriori obblighi sono individuati nell'UNCLOS, quale quello di leale cooperazione tra gli Stati, quello di fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo nella lotta all'inquinamento marino e i numerosi obblighi di controllo dei rischi derivanti dall'inquinamento marino.

Sempre in merito alla richiesta di parere presentata dalla Commissione dei piccoli Stati insulari all'ITLOS, riveste un'importanza cruciale l'udienza del 25 settembre 2023, la quale offre un chiarimento degli obblighi degli Stati previsti dalla Convenzione del diritto del mare in materia di cambiamento climatico¹³⁶. L'udienza precisa che la Convenzione, al pari di ogni trattato internazionale,

¹³⁴ Ivi, p. 75.

¹³⁵ Art.1, par. 1, Convenzione sul diritto del mare.

¹³⁶ È significativo l'intervento del Prof. R. Virzo durante l'udienza pubblica davanti al Tribunale internazionale del diritto del mare relativamente alla richiesta di parere presentata dalla COSIS, 25 settembre 2023.

stabilisce un obbligo di condotta: essa, infatti, deve essere rispettata dagli Stati parte, i quali devono agire in buona fede.

In particolare, l'Italia, così come gli altri Stati contraenti, ritiene che «il cambiamento climatico e l'acidificazione degli oceani causata dall'introduzione di gas serra di origine antropica nell'atmosfera rientri nel concetto di inquinamento dell'ambiente marino» ai sensi dell'art.1 par. 4 della Convenzione¹³⁷.

È, dunque, necessario individuare quali obblighi specifici esistano per gli Stati aderenti all'UNCLOS. Al fine di individuare suddetti obblighi può essere rilevante l'art. 237 della Convenzione, il quale, ad avviso dell'Italia, presenta una clausola di coordinamento tra la Parte XII dell'UNCLOS (sulla “protezione e preservazione dell'ambiente marino”) e gli altri trattati internazionali.

L'art. 237 contiene, infatti, gli obblighi derivanti da altre Convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino e specifica che questi devono essere adempiuti coerentemente con i principi generali e con gli obiettivi dell'UNCLOS¹³⁸.

La Convenzione risulta, dunque, aperta a qualsiasi accordo che possa proteggere e preservare meglio l'ambiente marino.

Due successivi importanti accordi internazionali che potrebbero aiutare gli Stati parti a coordinarsi con la Parte XII della Convenzione sono la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'Accordo di Parigi del 2015. Entrambi, infatti, sono conclusi nel rispetto dei principi generali della Convenzione, ai sensi dell'art. 237 UNCLOS.

Al fine di rendere operativa la clausola di coordinamento è, dunque, necessario che gli Stati parti dell'UNCLOS assumano *specific obligations* riguardo alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino, nonché che gli obblighi in questione «should be carried out in a manner consistent with the general

¹³⁷ R. Virzo, *Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of small island States on climate change and international law*, ITLOS, 25 settembre 2023.

¹³⁸ Art. 237, par. 2, UNCLOS.

principles and objectives of the Convention, and in order to produce a coherent system of obligations»¹³⁹.

Tra gli obiettivi più importanti che essa si pone ci sono: «l'equo utilizzo delle risorse marine, la conservazione delle risorse biologiche marine e lo studio, la protezione e la preservazione dell'ambiente marino»¹⁴⁰.

Concludendo, per il raggiungimento di suddetti obiettivi, non bisogna ignorare l'interesse ed il bisogno per l'umanità e in particolare dei piccoli Stati insulari colpiti negativamente dall'innalzamento del livello del mare e dai cambiamenti climatici¹⁴¹.

3.2. Corte internazionale di giustizia

La Corte internazionale di giustizia (CIG), il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, è dotato di una competenza sia contenziosa che consultiva.

La giurisdizione consultiva della CIG si esercita prevalentemente su richiesta dell'Assemblea generale o del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e si esprime mediante pareri. Anche gli altri organi dell'ONU hanno la possibilità di chiedere pareri alla Corte, ma solo sulle questioni che rientrano nell'ambito della loro attività.

Di norma, l'iniziativa è presentata dall'Assemblea generale a maggioranza dei presenti, mentre per le decisioni più importanti è richiesta la maggioranza dei due terzi.

I pareri emessi dalla Corte non sono giuridicamente vincolanti, tranne se coloro che hanno richiesto il parere non lo considerino tale. L'art. 65 dello Statuto della CIG afferma che «la Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi

¹³⁹ R. Virzo, *Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of small island States on climate change and international law*, ITLOS, 25 settembre 2023.

¹⁴⁰ Preambolo UNCLOS.

¹⁴¹ R. Virzo, *ibidem*.

questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo o ente a ciò autorizzato ai sensi della Carta» e successivamente delinea le modalità di presentazione della richiesta.

Mentre la competenza contenziosa della Corte è limitata alle sole controversie tra Stati, la competenza consultiva è estesa, quindi, a qualunque “questione giuridica”, non essendo necessaria la sussistenza di una controversia.

La prima funzione della CIG che emerge è quella di sostegno e supporto all’organo che ha richiesto il parere, mentre l’altra funzione fondamentale consiste nella funzione di accertamento del diritto della questione sottoposta alla Corte stessa. In quest’ultima caratteristica, la competenza consultiva si avvicina molto a quella contenziosa, differenziandosene, naturalmente, per la mancanza di obbligatorietà del parere.

Per quanto concerne l’oggetto della richiesta del parere, esso consiste in qualsiasi “questione di diritto” sottoposta alla Corte. Il termine “questione” assume qui un significato ampio, che ricomprende sia casi concreti che situazioni astratte. La maggior parte delle questioni riguarda il diritto internazionale, dunque l’interpretazione di una norma internazionale, l’applicabilità di essa o il suo accertamento, nonché di un atto di un’organizzazione internazionale.

Nonostante ciò, è pacifico che la CIG possa essere investita anche di questioni di diritto interno.

La richiesta di parere consultivo deve essere presentata alla Corte per iscritto mediante una formula precisa *containing an exact statement of the question*¹⁴², fatto salvo il potere della CIG di riformularla o di chiarificarne il contenuto ove lo ritenga necessario.

Per quanto riguarda gli effetti, come affermato precedentemente, i pareri consultivi non hanno alcuna efficacia giuridica vincolante nei confronti degli Stati dell’ONU né nei confronti dell’organo che ha presentato la richiesta.

Tuttavia, è necessario che l’organo in questione dimostri di aver preso seriamente in considerazione quanto sostenuto dalla Corte nel parere emesso, nel rispetto di un generale obbligo di leale cooperazione tra gli organi delle Nazioni Unite. Anche l’Assemblea, d’altronde, raccomanda di seguire i pareri e quasi

¹⁴² Art. 65, par. 2 Statuto CIG.

sempre vi aderisce, in tutto o in parte. Pertanto, i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia hanno un'indubbia autorevolezza e molti di questi hanno assunto nel tempo il ruolo di precedenti giurisprudenziali (al pari di sentenze vere e proprie).

L'attività consultiva della Corte assume, dunque, un ruolo dinamico e per certi versi creativo, in quanto concorre allo sviluppo del diritto internazionale nella sua globalità e soprattutto di quello consuetudinario, creando un vero e proprio convincimento (c.d. *opinio iuris*) nei soggetti della comunità internazionale.

3.3. Corte interamericana dei diritti umani

Negli ultimi anni sono aumentati i contenziosi climatici in America Latina, grazie alle decisioni giurisprudenziali che hanno ad oggetto gli obblighi di mitigazione del cambiamento climatico e l'imposizione di misure di adattamento al clima.

Nonostante il numero di ricorsi presentati dall'America Latina ad oggi rimanga abbastanza scarso, è opportuno sottolineare che questi Stati sono tra i più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico.

Per quanto riguarda la giurisdizione regionale sui diritti umani, sono state presentate svariate pronunce sul cambiamento climatico in connessione con l'esercizio di diritti fondamentali individuali soprattutto attraverso i pareri, strumenti emessi dalla Corte interamericana dei diritti umani.

La Corte interamericana dei diritti umani è uno dei tribunali regionali volto alla tutela dei diritti umani (insieme alla Corte di Strasburgo e alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli). Essa è stata creata nel 1969 con la Convenzione americana dei diritti umani¹⁴³ ed è entrata in vigore dieci anni dopo.

La Corte svolge attualmente due funzioni: una contenziosa e l'altra consultiva.

Mentre la funzione contenziosa determina la responsabilità internazionale di uno Stato per violazione di un diritto della Convenzione americana dei diritti umani

o di altri trattati internazionali, la competenza consultiva della Corte si fonda sull'emanazione di opinioni ai sensi dell'art. 64 della Convenzione stessa¹⁴⁴.

Le opinioni emanate dalla Corte vertono su questioni poste dagli Stati membri circa la compatibilità delle norme statali con la Convenzione americana, nonché sull'interpretazione delle norme della Convenzione o di altri trattati internazionali per la protezione dei diritti umani.

La Corte ha, infatti, interpretato la sua funzione consultiva in senso ampio, sostenendo che «can be exercised, in general, with regard to any provision dealing with the protection of human rights set forth in any international treaty applicable in the American States, regardless of whether it be bilateral or multilateral, whatever be the principal purpose of such a treaty, and whether or not non-Member States of the inter-American system are or have the right to become parties thereto»¹⁴⁵.

In proposito, il 15 novembre 2017 la Corte interamericana ha reso un importante parere sugli obblighi ambientali degli Stati nell'ambito della tutela dei diritti alla vita e all'integrità personale¹⁴⁶. La richiesta era stata avanzata dalla Colombia e riguardava un problema di interpretazione della Convenzione americana dei diritti umani, in particolare in un caso in cui la costruzione di grandi edifici ed infrastrutture potesse causare danni all'ambiente marino dei Caraibi.

La richiesta è stata interpretata estensivamente dalla Corte ed il parere ha costituito un importante precedente poiché ha messo in evidenza la funzione consultiva della Corte, ha riconosciuto l'esistenza di una stretta connessione tra l'esercizio di determinati diritti umani e il *climate change* e per la prima volta sono stati imposti obblighi statali in materia ambientale.

Dunque, i giudici della Corte, nel parere del 2017, hanno riconosciuto il diritto ad un ambiente sano come diritto indipendente, oggi ratificato nel Protocollo

¹⁴⁵ Corte interamericana dei diritti umani, *The institution of asylum and its recognition as a human right*, *Advisory Opinion 25/18*, May 2018, par. 38.

¹⁴⁶ Corte interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights*, *Advisory Opinion 23/17*, November 2017.

addizionale alla Convenzione (Protocollo di San Salvador) all'art. 11¹⁴⁷, nonché hanno ravvisato che determinati diritti umani sono vulnerabili ai danni causati dal cambiamento climatico.

Gli Stati parti sono, quindi, tenuti a garantire la protezione dei diritti umani attraverso l'adozione di misure adeguate e la creazione di condizioni necessarie per il pieno godimento dei diritti stessi, astenendosi da pratiche inquinanti che producano un impatto negativo sui diritti umani (diritto alla vita, diritto all'integrità fisica e psicofisica e i diritti sociali, economici e culturali tutelati dall'art. 26 della Convenzione).

Abbastanza recentemente, nel gennaio 2023, Cile e Colombia hanno avanzato una richiesta di parere alla Corte volta a chiarire gli obblighi statali da adottare per combattere l'emergenza climatica. In particolare, lo scopo era «clarify[ing] the scope of the States' obligations...to respond to the climate emergency within the framework of international human rights law»¹⁴⁸.

Cile e Colombia hanno richiamato quanto già espresso dalla Corte nel parere del 2017, in cui la Corte aveva evidenziato gli effetti dannosi del cambiamento climatico e riconosciuto per la prima volta l'esistenza di un diritto ad un ambiente salubre come diritto autonomo.

La richiesta mirava a chiarire in maniera più approfondita la correlazione tra la violazione dei diritti umani e l'emergenza climatica, nonché a stabilire obblighi statali più stringenti per combattere il cambiamento climatico sia individualmente che collettivamente.

Nonostante i pareri emanati dalla Corte interamericana dei diritti umani non siano molto numerosi, la giurisprudenza in materia è significativa ed innovativa. Per esempio, il parere del 2017 ha ispirato la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nel caso *Sacchi et. al c. Argentina et. al.*

¹⁴⁷ Art. 11 Protocollo di San Salvador: “1. *Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.* 2. *The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment*”.

¹⁴⁸ Richiesta di parere alla Corte interamericana dei diritti umani da parte di Cile e Colombia, 9 gennaio 2023.

CAPITOLO III

LA CLIMATE CHANGE LITIGATION DINANZI ALLE CORTI INTERNE

1. Introduzione all'applicazione diretta

Il fenomeno della *climate change litigation* ha fatto il suo ingresso anche nei tribunali interni, determinando l'insorgere di numerose problematiche. I contenziosi, sia "verticali" che "orizzontali", hanno assunto, infatti, dimensioni globali.

Le norme internazionali riguardo il clima hanno trovato sempre maggiore applicazione diretta negli ordinamenti nazionali: questo sia al fine di proteggere i diritti fondamentali degli individui (diritto alla vita, diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto alla dignità umana, ecc.), sia con lo scopo di convincere gli Stati ad adottare misure di mitigazione climatica più adeguate e a modificare le norme in materia ambientale.

Alcuni casi che saranno trattati nella prima parte di questo capitolo, come il pionieristico caso *Urgenda*, si configurano nell'ambito dei contenziosi climatici c.d. "verticali", ossia quel tipo di azioni che riguardano rapporti tra individui o organizzazioni private, da un lato, e Stati, dall'altro¹⁴⁹.

I suddetti contenziosi, spesso, hanno ad oggetto misure di mitigazione climatica e riguardano le politiche climatiche degli Stati, e al giudice nazionale è richiesto di condannare lo Stato convenuto alla riduzione delle emissioni in base a quanto stabilito dalla comunità scientifica e in linea con quanto affermato dagli

¹⁴⁹ M. P. Weller, M. L. Tran, *Climate Change Litigation against Companies*, in *Climate Action*, 2022.

accordi internazionali e comunitari, nonché nel rispetto degli ordinamenti giuridici nazionali.

1.2. Olanda: il caso *Urgenda*

Urgenda c. Paesi Bassi è senza dubbio il caso più noto e più significativo nell'ambito dei contenziosi climatici.

Protagonista della vicenda in questione è la fondazione ambientalista *Urgenda*¹⁵⁰, un'organizzazione non governativa olandese composta da 886 cittadini, nata per promuovere piani e misure di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel 2013 *Urgenda* ha citato in giudizio il Governo olandese per non aver adottato le misure necessarie a ridurre gli effetti negativi prodotti dal *climate change* e, dunque, per non aver protetto i propri cittadini.

Il ricorso della fondazione è stato accolto in primo grado, e confermato nei successivi due: la Corte distrettuale, la Corte d'appello e la Corte Suprema di Cassazione dei Paesi Bassi hanno pronunciato sentenze favorevoli ad *Urgenda*, producendo effetti significativi sulle successive questioni affrontate in materia ambientale.

Le decisioni delle Corti hanno imposto al Governo la riduzione delle emissioni di gas serra del 25% entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990), al fine di scongiurare rischi imprevedibili e disastrosi per le generazioni attuali e future.

Urgenda ha evidenziato che le emissioni di gas serra provocate dall'Olanda fossero decisamente eccessive sia in senso relativo che in senso assoluto, vale a dire sia in termini di inquinamento locale sia a livello globale. Pertanto, le suddette emissioni violavano il *duty of care* (dovere di protezione) dello Stato nei confronti dei suoi cittadini e sono state definite *unlawful*, ossia non conformi alla legge, in quanto in contrasto con numerosi diritti garantiti dalla Costituzione olandese e dalle Convenzioni internazionali (artt. 2 e 8 della CEDU, come vedremo in seguito).

¹⁵⁰ Il termine *Urgenda* deriva da una sincrasi tra le parole “urgent” e “agenda”.

Secondo l'art. 21 della Costituzione olandese, infatti, «it shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment». Da questa norma può desumersi l'esistenza in capo allo Stato di un obbligo positivo di protezione nei confronti dei propri cittadini dagli effetti negativi che derivano dal cambiamento climatico.

La Corte distrettuale dell'Aja, che ha emesso la sentenza di primo grado nel 2015, ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione ad agire della fondazione *Urgenda* sia in nome proprio, in quanto rappresentava interessi diffusi e condivisi della popolazione olandese, che per conto dei suoi componenti, sostenendo anche che i cittadini non potessero avere un proprio *locus standi* oltre quello riconosciuto all'associazione stessa. Le organizzazioni che tutelano interessi diffusi come quelli ambientali, infatti, hanno la possibilità di agire in giudizio nei confronti degli Stati e di ottenere una condanna degli stessi a mettere in atto azioni positive per combattere il fenomeno del cambiamento climatico¹⁵¹.

Inoltre, la Corte ha confermato la sussistenza di un secondo aspetto fondamentale, ossia un nesso di causalità tra il cambiamento climatico e gli impatti negativi che questo può avere sui diritti dei cittadini olandesi¹⁵².

La Corte, utilizzando le accurate analisi dei Report IPCC¹⁵³, ha, dunque, accolto la domanda della fondazione e ha condannato l'Olanda a ridurre le emissioni di gas serra almeno del 25% entro il 2020, nel rispetto, altresì, dell'Accordo di Parigi del 2015¹⁵⁴.

La sentenza di primo grado è stata impugnata in Corte d'Appello: il Governo olandese sosteneva che fosse stato violato il principio di separazione dei poteri, in quanto la Corte distrettuale olandese aveva imposto una specifica percentuale di riduzione delle emissioni al Governo, con ciò esercitando una funzione tipica del potere esecutivo, esulando dai suoi poteri giudiziari e determinando, quindi,

¹⁵¹ Sentenza della Corte distrettuale dell'Aja, caso *Urgenda*, 2015, parr. 4.4. ss.

¹⁵² *Ibidem*, par. 4.90.

¹⁵³ Si tratta dei Report AR4 del 2007 e AR5 del 2015. Questi imponevano la riduzione delle emissioni di gas serra tra il 25% e il 40% entro il 2020 per i Paesi industrializzati.

¹⁵⁴ Sentenza Corte distrettuale dell'Aja, caso *Urgenda*, 2015, par- 5.1.

un'ingerenza nei poteri del Governo stesso. Inoltre, il Governo riteneva di essere stato privato del potere discrezionale che gli garantisce di agire liberamente e nel modo che ritiene più opportuno per far fronte alle minacce del cambiamento climatico.

In realtà, come avrebbe dimostrato la Corte d'Appello nella sua pronuncia del 2018, non c'era stata alcuna violazione del principio della separazione dei poteri poiché la decisione non era stata adottata in via arbitraria ma sulla base di evidenze scientifiche dimostrate dai rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change*, i quali imponevano soltanto una percentuale minima di riduzione delle emissioni per tutti i Paesi industrializzati entro il 2020. L'Olanda, infatti, avrebbe potuto scegliere liberamente i mezzi e le modalità con i quali raggiungere suddetto obiettivo, mantenendo il suo potere discrezionale¹⁵⁵.

Urgenda, convenuta nel giudizio di secondo grado, aveva proposto appello incidentale prima che fosse emesso il provvedimento che definisse questo grado di giudizio, chiedendo che venissero considerati alla base delle sue argomentazioni anche gli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)¹⁵⁶ della CEDU al fine di rafforzare il nesso causale tra il cambiamento climatico e le violazioni dei diritti umani.

In primo grado, infatti, la Corte distrettuale dei Paesi Bassi aveva ritenuto che il *duty of care* fosse imposto all'Olanda dal diritto interno, nello specifico dall'art. 162 del libro 6 del codice civile olandese, affermando, altresì, che le norme di diritto internazionale concorressero alla determinazione del suddetto obbligo soltanto indirettamente.

Contrariamente a quanto stabilito in primo grado, la Corte d'Appello ha seguito un diverso ragionamento. Questa, infatti, ha riscontrato che l'Olanda abbia perpetrato *in primis* una violazione diretta del *duty of care* ad essa imposto dagli artt. 2 e 8 CEDU, specificando, inoltre, che il rispetto delle norme internazionali sia espressamente sancito dalla Costituzione olandese, e ha ravvisato soltanto un generale "dovere di cura" dello Stato imposto dal codice civile olandese.

¹⁵⁵ Sentenza Corte d'Appello, caso *Urgenda*, 2018, parr. 67-68.

¹⁵⁶ *Ibidem*, par. 32.

La Corte d'Appello, pertanto, ha accolto l'appello incidentale di *Urgenda*. Infatti, questa ha ritenuto che lo Stato olandese avesse un obbligo positivo di protezione (c.d. *duty of care*) della vita dei propri cittadini (art. 2 CEDU) e della loro vita privata e familiare (art. 8 CEDU)¹⁵⁷. L'obbligo di protezione statale si sostanzia nell'adozione di misure necessarie ed idonee a combattere i rischi derivanti dal fenomeno del cambiamento climatico. Tra l'altro, anche la Costituzione olandese impone che ogni norma sovranazionale sia osservata e che, in caso di contrasto con una norma interna, la disposizione sovranazionale prevalga¹⁵⁸.

Nel secondo grado di giudizio, la Corte d'Appello ha confermato la decisione adottata in primo grado, ritenendo che l'obbligo di riduzione delle emissioni si conforma al "duty of care", l'obbligo positivo di protezione che lo Stato ha nei confronti dei propri cittadini¹⁵⁹.

La Corte Suprema Olandese ha ulteriormente e definitivamente confermato le due decisioni precedentemente adottate sul caso *Urgenda*. Essa ha affermato che è ammissibile un'azione collettiva a tutela degli interessi comuni della popolazione olandese e ha evidenziato l'esistenza di un collegamento con gli artt. 2 e 8 CEDU. Ha, inoltre, chiarito che un Governo può essere obbligato dalle Corti a compiere o non compiere una determinata azione su richiesta di un soggetto avente diritto, coerentemente con il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU e, più in generale, con le regole della democrazia.

La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha confermato l'obbligo, previsto dalla Corte d'Appello, per l'Olanda di adottare le misure adeguate e necessarie al fine di proteggere i propri cittadini dalle violazioni del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ove il rischio si possa considerare "real and immediate", e dunque costituisca una minaccia diretta e concreta per i cittadini.

¹⁵⁷ Ivi, p.85.

¹⁵⁸ Artt. 93 e 94 Costituzione olandese.

¹⁵⁹ Sentenza Corte d'Appello, caso *Urgenda*, 2018, par. 71.

Quest'ultima pronuncia, adottata dalla Corte Suprema il 19 dicembre 2019, come è stato autorevolmente sostenuto, «ha fatto da apripista»¹⁶⁰, ed è stata dichiarata pionieristica poiché per la prima ha previsto un obbligo legale in capo allo Stato di prevenire il *climate change*, con un impatto notevole sulle successive azioni in materia di cambiamento climatico. In particolare, essa ha sottolineato l'importanza del nesso causale tra lotta al cambiamento climatico e protezione dei diritti umani, nonché il ruolo fondamentale dei giudici nazionali nell'incentivare l'azione degli Stati in materia ambientale.

1.3. Germania: il caso *Neubauer*

Il 26 aprile 2021 la Corte costituzionale tedesca *Bundesverfassungsgericht* (*BVerfG*) ha adottato una decisione storica sul caso *Neubauer et al. c. Germania*. Il caso riguardava la costituzionalità di alcune disposizioni del *Bundes-Klimaschutzgesetz* (*KSG*), la legge federale tedesca sul cambiamento climatico del 2019, la quale prevedeva obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per la Germania del 55% entro il 2030, mirati al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Il caso *Neubauer* è basato su un approccio prettamente costituzionalistico, fondato sul rispetto dei diritti fondamentali tutelati dal *KSG*.

La vicenda ha avuto inizio nel 2020, quando un gruppo di giovani attivisti tedeschi¹⁶¹ ha accusato la Germania di non aver adottato misure sufficienti per affrontare il fenomeno del cambiamento climatico al fine di evitarne le conseguenze disastrose. In particolare, i ricorrenti contestavano la legge tedesca sulla protezione del clima, poiché essa aveva previsto entro il 2030 una riduzione delle emissioni soltanto del 55%, rinviando ad un tempo successivo la riduzione più drastica delle emissioni di gas serra, causando in tal modo una violazione del diritto ad un “futuro degno” e ad un “minimo ecologico esistenziale” (ai sensi dell'art. 20, lett. a, della Costituzione) nonché del diritto alla dignità umana (art. 1), alla vita e all'integrità

¹⁶⁰ L. Butti, S. Nespore, *Il diritto del clima*, p. 233.

¹⁶¹ Luisa Neubauer è una giovane politica e attivista tedesca per la protezione al clima.

fisica (art. 2) e alla proprietà. Secondo i ricorrenti, per conformarsi agli obblighi previsti dall'Accordo di Parigi, lo Stato avrebbe dovuto prevedere una riduzione almeno nella misura del 70% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Inizialmente, la Corte ha individuato l'esistenza di un *duty of care* in capo alla Germania, e cioè di un obbligo positivo di protezione nei confronti della popolazione. Secondo i giudici, lo Stato non avrebbe garantito un'adeguata protezione ai propri cittadini, contravvenendo alla Costituzione e ai diritti fondamentali sopra menzionati. Inoltre, la violazione si sarebbe prodotta anche nei confronti delle generazioni future, in quanto queste si sarebbero trovate in una situazione disagiata a causa dell'inattività delle generazioni attuali¹⁶². La Costituzione tedesca, infatti, obbliga espressamente lo Stato a rispettare i diritti delle generazioni future e il rinvio dell'imposizione maggiore dei limiti di inquinamento al 2030 viola il suddetto obbligo, in quanto distribuisce in modo sproporzionato le responsabilità climatiche tra gli attuali cittadini e quelli futuri.

In proposito, l'art. 20, lett. a, della Costituzione descrive gli obblighi in capo al legislatore, affermando che «lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto»¹⁶³. La norma, dunque, impone al legislatore di operare una riduzione delle emissioni prolungata nel tempo al fine di raggiungere la neutralità climatica, avendo sempre riguardo al fatto che le scelte climatiche fatte oggi possono provocare conseguenze sulle generazioni future e i sacrifici non compiuti dalle generazioni attuali determineranno un peso eccessivamente gravoso sui diritti e le libertà dei cittadini dopo il 2030.

La Corte costituzionale tedesca ha accolto parzialmente i ricorsi, dichiarando la legge federale tedesca parzialmente incostituzionale in quanto troppo vaga riguardo all'evoluzione del "percorso di riduzione" delle emissioni climalteranti dall'anno 2031, mettendo a rischio i diritti fondamentali dei cittadini. Essa ha,

¹⁶² Corte Costituzionale Federale tedesca, caso *Neubauer*, 2021, II, parr. 97 ss.

¹⁶³ A. Rossa, *I diritti delle generazioni future: il caso Neubauer et al. contro Germania*.

dunque, imposto al legislatore di adottare disposizioni adeguate entro il termine del 31 dicembre 2022¹⁶⁴.

La Corte non ha riconosciuto la violazione diretta dei diritti sopra menzionati (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ad un futuro degno e ad un minimo ecologico esistenziale), ma ha ravvisato una violazione dell'obbligo negativo statale di non interferire con i diritti fondamentali degli individui.

Dopo la pronuncia della Corte del 26 aprile 2021, il Governo ha disposto una revisione della legge federale sul clima (entrata in vigore nell'agosto 2021), prevedendo un incremento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 portandolo al 65% entro il 2030 (rispetto al precedente 55%) e all'88% per il 2040, con il fine ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

La decisione ha rappresentato una vittoria storica per i movimenti per il clima e dimostra una notevole apertura della Germania nei confronti del diritto internazionale e verso le questioni ambientali, divenute sempre più importanti ed urgenti.

Un obbligo simile a quello previsto dall'ordinamento tedesco è stato introdotto dal Parlamento italiano con la l. cost. 11 febbraio 2022 n. 1 a modifica dell'art. 9 della Costituzione il quale ora prevede che «la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Se la nostra Corte Costituzionale dovesse esprimersi riguardo la compatibilità di alcuni atti legislativi con i principi fondamentali della nostra Costituzione, il caso *Neubauer* potrebbe indubbiamente fungere da valido esempio nel contesto dei contenziosi climatici dinanzi alle corti interne.

1.4. Belgio: il caso *Klimaatzaak*

“Caso climatico” è il significato del termine olandese *Klimaatzaak*, da cui prende il nome il celebre caso belga, oggi ancora in attesa di risoluzione.

¹⁶⁴ Corte Costituzionale Federale tedesca, caso *Neubauer*, 2021, par. 266.

L'organizzazione non governativa *Klimaatzaak*, insieme a 58.000 cittadini, ha presentato nel 2014 un ricorso contro lo Stato del Belgio, la Regione Vallonia, la Regione delle Fiandre e la Regione di Bruxelles – Capitale.

I ricorrenti hanno adito il Tribunale di Bruxelles affermando che i convenuti non avevano adottato le misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e prevenire ripercussioni dannose, determinando una violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, ossia del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché degli artt. 1382 e 1383 del Codice Civile belga sul principio del *neminem laedere* in materia di responsabilità extracontrattuale.

L'ONG, pertanto, richiedeva al Tribunale di imporre al Governo tedesco la riduzione delle emissioni tra il 42 e il 48% entro il 2025 e tra il 55 e il 65% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990).

Il Tribunale di Bruxelles ha analizzato anzitutto l'ammissibilità della domanda, ritenendo che tutti gli attori, sia l'organizzazione *Klimaatzaak* sia i 58.000 privati cittadini, avessero un interesse diretto e personale nella causa, ai sensi dell'art. 17 del codice giudiziario belga. L'organizzazione, infatti, era stata costituita specificamente per la lotta al cambiamento climatico, tutelando dunque un interesse specifico, e il fatto che anche altri cittadini belgi possano subire danni ambientali non trasforma l'interesse dei ricorrenti in un interesse generale.

I ricorrenti, dunque, sostenevano che le autorità belghe fossero responsabili delle conseguenze climatiche dannose per la loro vita quotidiana e per il loro benessere.

Nel giugno 2021 il Tribunale belga ha ritenuto che i convenuti avessero violato il loro *duty of care* (obbligo di protezione), non avendo adottato le misure necessarie ed adeguate a prevenire gli effetti dannosi del cambiamento climatico, nonostante le autorità fossero pienamente consapevoli dei danni che quest'ultimo avrebbe causato alla popolazione. Secondo i giudici, si sarebbe configurata una violazione dell'art. 1382 del Codice Civile belga, il quale prevede in capo alle autorità nazionali il dovere di agire con diligenza e prudenza da parte delle autorità

nazionali, nonché degli artt. 2 e 8 della CEDU, non essendo state intraprese le azioni necessarie a proteggere la vita e la vita privata e familiare dei ricorrenti¹⁶⁵.

Nonostante avesse accertato le predette violazioni, il Tribunale ha ritenuto di non avere il potere di imporre al legislatore la determinazione di obiettivi specifici e vincolanti di riduzione delle emissioni climalteranti richieste dai ricorrenti. Una tale operazione, infatti, avrebbe esulato dalla funzione giudiziaria del tribunale e sarebbe stata, dunque, in contrasto con il principio di separazione dei poteri e con la sua funzione giudiziaria. Gli obiettivi specifici di riduzione avrebbero dovuto, infatti, essere stabiliti dagli organi legislativi ed esecutivi.

Il rifiuto del Tribunale di imporre obiettivi specifici di riduzione al Governo tedesco è stato impugnato in appello da *Klimaatzaak*.

Nel novembre 2023 la Corte d'Appello di Bruxelles ha confermato le violazioni dei diritti già constatate in primo grado e ha imposto al Governo Federale, alla Regione delle Fiandre e alla Regione di Bruxelles – Capitale (ma non alla Regione Vallonia¹⁶⁶) la riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990)¹⁶⁷.

Dunque, diversamente dai giudici di prime cure, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'imposizione dei suddetti obiettivi di riduzione rientrasse nell'esercizio dei propri poteri, non costituendo necessariamente una violazione del principio di separazione dei poteri. Nel caso di specie, infatti, la riduzione del 55% «rappresenta un contributo minimo imposto dal diritto internazionale e supportato dal criterio della *best available science*»¹⁶⁸. Le autorità nazionali godono in ogni caso di un margine di apprezzamento, in quanto a loro è lasciata la scelta dei mezzi e delle modalità necessarie per porre rimedio alle violazioni.

¹⁶⁵ Sentenza Tribunale civile di Brussels, caso *Klimaatzaak*, 2021, par. 2.3.1.

¹⁶⁶ La Corte ha riformato la sentenza di primo grado affermando che la Regione Vallonia stava già compiendo adeguatamente la lotta al cambiamento climatico, non configurandosi alcuna violazione dei diritti umani o delle norme sulla responsabilità civile.

¹⁶⁷ Sentenza Corte d'Appello belga, caso *Klimaatzaak*, 2023, par. 146.

¹⁶⁸ D. Greco, *Climate change litigation” y derecho internacional: reflexiones a partir del caso Klimaatzaak*, in *Centro de Estudios Políticos y Constitucionales*, 2024;

Per quanto riguarda la questione della c.d. irresponsabilità condivisa, il Tribunale utilizza lo stesso ragionamento adottato nei casi *Urgenda* e *Neubauer*, affermando che, nonostante le misure adottate isolatamente dai convenuti non possano scongiurare i pericoli derivanti dal cambiamento climatico, in quanto è necessaria la cooperazione di tutti, le autorità pubbliche sono comunque tenute a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.

In attesa di giudizio da parte della Corte di Cassazione belga, si può già osservare come il caso *Klimaatzaak* presenti caratteristiche comuni a quelli precedentemente affrontati, in particolare *Urgenda*, a riprova dell'impatto fondamentale che quest'ultimo ha avuto nella giurisprudenza delle corti interne europee.

I tribunali nazionali, ad oggi, infatti, si influenzano reciprocamente attraverso lo strumento del precedente giudiziario e ricorrono sovente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per interpretare ed applicare le norme internazionali della CEDU, contribuendo altresì alla sua evoluzione. È, inoltre, sempre più frequente che essi prendano decisioni riguardo la responsabilità degli Stati per la violazione di diritti umani e impongano misure adeguate di riparazione. La decisione nel caso *Klimaatzaak* si inquadra bene in questo contesto ed è destinata ad orientare le successive decisioni sulle questioni climatiche.

1.5. Italia: il caso *Giudizio Universale*

Il primo contenzioso climatico in Italia è noto con l'appellativo evocativo¹⁶⁹ di *Giudizio Universale* ed è stato avviato il 5 giugno 2021 da più di 200 ricorrenti, tra cui 162 adulti, 17 minori e 24 associazioni¹⁷⁰ occupate nel percorso di lotta al cambiamento climatico e nella difesa dei diritti umani.

¹⁶⁹ S. Vincere, A. Henke, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, n. 2/2023.

¹⁷⁰ Tra le numerose associazioni aderenti, la principale è *A Sud – Ecologia e Cooperazione ONLUS*.

Il diritto ad un clima stabile e sicuro, come affermato più volte, è strettamente connesso con la tutela di numerosi diritti umani fondamentali e questo ha, quindi, determinato la necessità di intraprendere azioni legali anche sul territorio italiano, sull'esempio dei già numerosi contenziosi sviluppatasi in altri Paesi europei.

Il convenuto nella causa è lo Stato italiano, accusato di inadempienza climatica e chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in via subordinata, dell'art. 2051, co. 1, c.c., per non aver adempiuto agli obblighi nazionali, europei ed internazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera e di protezione dei diritti fondamentali degli individui.

A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno richiamato le evidenze della comunità scientifica, la quale più volte ha sottolineato la situazione di grave emergenza in cui versa il pianeta. Inoltre, con la modifica dell'art. 9 della nostra Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 1/2022, è stato introdotto un nuovo comma nell'articolo stesso, il quale afferma che «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. [...]». L'introduzione della tutela dell'ambiente come principio fondamentale nella Costituzione italiana ha simboleggiato la crescente importanza del tema anche al fine di salvaguardare le future generazioni, e ha contribuito a rafforzare la posizione dei ricorrenti.

Secondo i ricorrenti, dunque, la responsabilità dello Stato italiano ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, era dovuta all'inadeguatezza delle misure adottate per combattere il cambiamento climatico, nonché all'insuccesso nel perseguimento della stabilità climatica.

In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che, considerata la condizione di emergenza climatica, lo Stato ha l'obbligo di intervenire per «porre fine all'aumento costante della temperatura, perseguire e mantenere la stabilità climatica, contribuire ad arrestare gli effetti degenerativi dell'emergenza climatica, quindi rendere effettivi, nel presente e nel futuro, i contenuti essenziali dei diritti fondamentali della persona umana, prevenendone la lesione»¹⁷¹.

¹⁷¹ Sentenza caso *Giudizio Universale*, 26 febbraio 2024.

Ricostruendo il quadro normativo in materia climatica, gli obblighi statali di protezione dei cittadini dagli effetti negativi del cambiamento climatico discenderebbero, secondo la parte attrice, da numerose fonti: la Costituzione italiana, l'Accordo di Parigi del 2015, la Convenzione europea sui diritti umani, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, i Report dell'IPCC ai quali l'Italia ha aderito.

L'inerzia da parte del Governo italiano, secondo i ricorrenti, avrebbe determinato l'aggravarsi dell'emergenza climatica, causando la violazione di diritti fondamentali quali il diritto alla vita (art. 2 CEDU), al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), alla salute (art. 32 Cost.), ad un ambiente salubre, i quali vengono elencati esplicitamente nell'atto di citazione.

Gli obiettivi dell'azione legale davanti al Tribunale civile di Roma erano quello di accertare e dichiarare la responsabilità dello Stato italiano per inadempienza nel contrasto all'emergenza climatica, e quello di condannare il Governo, conformemente all'art. 2058, co. 1, c.c., ad operare una drastica riduzione delle emissioni climalteranti di CO₂ nella misura del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché quello di adottare misure efficaci di mitigazione e prevenzione e politiche climatiche adeguate¹⁷².

Il 26 febbraio 2024, dopo due anni e mezzo, il Tribunale civile di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Il Tribunale ha ritenuto i ricorrenti carenti di legittimazione ad agire in quanto non titolari di un interesse diretto e personale, bensì di un mero interesse generale, comune all'intera collettività, e ha negato la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dello Stato ex art. 2043 c.c.¹⁷³.

¹⁷² La percentuale di riduzione del 92% è stata individuata sulla base delle responsabilità dell'Italia nelle emissioni globali di gas serra nonché delle sue risorse economiche e tecnologiche attuali. In questo modo viene calcolato il c.d. *fair share*, ossia la giusta quota di riduzione che ogni Stato deve assicurare, nel rispetto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e al principio di equità.

¹⁷³ Sentenza Tribunale civile di Roma, caso *Giudizio Universale*, 2024, p. 12 ss.

Secondo il giudice, dunque, nonostante «la oggettiva complessità e gravità dell'emergenza a carattere planetario provocata dal cambiamento climatico antropogenico»¹⁷⁴, in Italia non esistono tribunali competenti a decidere su questioni climatiche, al contrario di molti altri Paesi europei in cui sono state affrontate, e spesso accolte, situazioni analoghe alla presente. Il Tribunale, infatti, menziona numerosi precedenti giurisprudenziali in materia climatica, sostenendo, allo stesso tempo, che essi si inquadrano in ordinamenti giuridici nazionali diversi da quello italiano, giustificando in tal modo la sua decisione così differente e distante.

Dopo il rigetto della domanda, le associazioni ambientaliste si sono mostrate intenzionate a perseguire la causa e ad impugnare la sentenza in appello in quanto la decisione, pur riconoscendo la situazione di emergenza climatica, non garantisce una tutela adeguata ai cittadini italiani, contravvenendo altresì al rispetto dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU. Inoltre, secondo le associazioni, il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto non si è espresso su tutti i diritti rivendicati dai ricorrenti nell'atto di citazione ma solo sul diritto ad un clima stabile e sicuro.

È significativo il commento sulla sentenza del Tribunale di Roma reso della direttrice della fondazione *Urgenda* M. Minnesma, secondo la quale «c'è un divario crescente tra le promesse dei nostri governi e le azioni che intraprendono nell'affrontare l'emergenza climatica. La sentenza *Urgenda* nei Paesi Bassi ha dimostrato che i tribunali hanno un ruolo cruciale nell'esaminare se i governi stiano facendo abbastanza per ridurre le emissioni di gas serra e quindi salvaguardare i diritti fondamentali dei loro cittadini. Numerosi tribunali in tutto il mondo hanno seguito questo precedente, rafforzando così le politiche climatiche e la tutela dei diritti umani nei loro Paesi. Mentre gli impatti climatici estremi continuano a devastare tutti i Continenti, i tribunali italiani non dovrebbero sottrarsi al loro dovere costituzionale: dovrebbero seguire le orme di quei tribunali che già hanno indicato la strada, assicurando che i governi rispettino i loro obblighi giuridici e mantengano gli impegni presi per affrontare l'emergenza climatica».

¹⁷⁴Ivi, p. 14.

2. Introduzione all'applicazione orizzontale

Nonostante la maggior parte dei contenziosi climatici vengano intrapresi da individui o associazioni/ONG/fondazioni nei confronti di Governi o enti pubblici (c.d. contenzioso “verticale”), è ormai sempre più diffuso il fenomeno del contenzioso climatico “orizzontale”, vale a dire tra soggetti privati. L'applicazione orizzontale si manifesta, infatti, tra singoli, consentendo ad un soggetto di invocare una norma nei confronti di un altro, il quale è quasi sempre un'impresa.

Spesso i casi affrontati hanno ad oggetto misure di adeguamento al cambiamento climatico, in cui il giudice accerta la responsabilità del privato e condanna il convenuto ad agire tempestivamente per contrastare gli effetti negativi prodotti dal cambiamento climatico o a risarcire i danni provocati per non aver adottato le misure necessarie al fine di combattere il fenomeno.

È molto frequente, inoltre, che i ricorrenti chiedano misure risarcitorie di natura civilistica volte ad ottenere un risarcimento dalle imprese citate in giudizio, al fine di ottenere un mutamento delle loro politiche aziendali e una riduzione delle emissioni climalteranti.

Di seguito, dunque, procederemo con l'analisi dei casi di contenzioso climatico c.d. orizzontale più rilevanti.

2.1. Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell plc (Paesi Bassi)

In questo quadro, va innanzitutto menzionato il caso *Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell plc* che vede come protagonista la *Royal Dutch Shell plc*¹⁷⁵, compagnia

¹⁷⁵ La multinazionale è stata costituita nel 1907 dalla fusione della società olandese *Royal dutch petroleum co.* e dalla società britannica *Shell transport and trading co.* Nel 2005 la proprietà è stata unificata creando una proprietà unica.

petrolifera anglo-olandese con sede all’Aja, che fa parte del gruppo delle *Sette Sorelle*, ossia le principali compagnie petrolifere multinazionali. *Shell* è uno dei maggiori produttori e fornitori mondiali di combustibili fossili e le sue emissioni di CO₂ nell’atmosfera costituiscono circa l’1% delle emissioni globali, contribuendo in modo particolarmente significativo al riscaldamento globale.

La vicenda ha inizio il 5 aprile 2019, quando il gruppo di attivisti per l’ambiente *Milieudefensie*, filiale olandese dell’associazione *Friends of the Earth Netherlands*, insieme ad altre sei ONG e più di 17000 cittadini, ha citato *Shell* in giudizio davanti al tribunale distrettuale dell’Aja, chiedendo che la società riducesse le proprie emissioni di CO₂ del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, con l’obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

I ricorrenti sostenevano che, considerati gli obblighi discendenti dall’Accordo di Parigi e le evidenze prodotte dalla comunità scientifica negli ultimi anni, *Shell* aveva un preciso *duty of care* nei confronti dei cittadini olandesi, che si sostanziava nell’obbligo di riduzione delle emissioni climalteranti. Sulla base di tali considerazioni, essi sostenevano che *Shell* avesse violato il Libro 6, Sezione 162 del Codice civile olandese, il quale impone implicitamente un generale standard di diligenza (*standard of care*) anche in capo alle imprese.

Nello stesso 2019, lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite¹⁷⁶ aveva dichiarato che «there is now global agreement that human rights norms apply to the full spectrum of environmental issues, including climate change»¹⁷⁷, confermando che le norme sui diritti umani si applicano anche alle questioni ambientali e rafforzando, pertanto, le argomentazioni delle parti attrici.

I ricorrenti hanno fondato le proprie pretese sugli artt. 2 e 8 della CEDU, affermando che la società stesse perpetrando una violazione dei loro diritti alla vita e al rispetto della vita privata e familiare.

¹⁷⁶ Lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite è un esperto indipendente ed opera previo mandato del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nell’ambito di meccanismi di “procedura speciale” con il compito di “indagare, monitorare e riferire su questioni relative ai diritti umani”.

¹⁷⁷ Sentenza caso *Milieudefensie c. Shell*, par. 4.4.10.

Conseguentemente, nel novembre 2019, *Shell* ha presentato una memoria difensiva, nella quale sosteneva che non esistesse alcuno standard legale imposto dall'ordinamento giuridico olandese relativo ai limiti alle emissioni climalteranti, e qualificava le pretese di parte attrice vaghe e troppo generiche per essere ricomprese nell'ambito degli articoli 2 e 8 della CEDU.

Pertanto, il 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale dell'Aja si è pronunciato in favore di *Milieudefensie* e ha sancito l'inadeguatezza delle politiche climatiche della società *Shell*, ordinandole di cambiare il proprio piano aziendale e di diminuire le proprie emissioni di gas serra del 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019, in linea con l'Accordo di Parigi sul clima¹⁷⁸. Nello specifico, la Corte ha imposto alla società di limitare sia il volume delle emissioni dirette sia di quelle indirette derivanti dall'uso del petrolio prodotto da parte dei consumatori olandesi.

La sentenza ha constatato che «l'obbligo di riduzione di *Shell* deriva dallo standard di cura non scritto stabilito nell'art. 6:162 del Codice civile olandese, ovvero dalla circostanza che è illegale agire in contrasto con ciò che è generalmente accettato secondo la legge non scritta»¹⁷⁹. Nonostante, infatti, non fosse presente un esplicito standard legale di diligenza nel Codice Civile, il suo contenuto può essere determinato utilizzando gli standard accettati a livello internazionale. A questo fine, il Tribunale ha richiamato l'importanza delle regole internazionali di *soft law*, come i Principi guida delle Nazioni Unite sulla responsabilità di Stati ed imprese in materia di diritti umani¹⁸⁰ e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali¹⁸¹ (approvate anche da *Shell*).

¹⁷⁸ Sentenza Corte distrettuale dell'Aja, caso *Shell*, 2015, par. 5.3.

¹⁷⁹ *Ibidem*, par. 4.4.1.

¹⁸⁰ I Principi guida delle Nazioni Unite distinguono tra responsabilità degli Stati e responsabilità delle imprese in materia di diritti umani. Gli Stati hanno una responsabilità molto più estesa, in quanto sono responsabili di ogni violazione perpetrata da terzi, dunque, anche da parte di aziende. Le imprese, invece, hanno l'obbligo di aderire a standard di condotta globali che devono poi rispettare, rispondendo delle proprie azioni.

¹⁸¹ Le "linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa" sono raccomandazioni rivolte dai Governi alle imprese multinazionali dei Paesi aderenti all'OCSE. Esse contengono principi e regole di condotta non vincolanti per

Trattandosi di una pronuncia provvisoriamente esecutiva, gli obblighi di riduzione avrebbero dovuto essere rispettati anche in caso di ricorso in appello.

Circa un anno dopo, il Tribunale ha chiesto al Consiglio d'amministrazione di *Shell* di conformarsi urgentemente alla sentenza del 26 maggio 2021, in quanto le nuove politiche ambientali adottate erano considerate poco concrete, aggiungendo che, in caso di inerzia, la società sarebbe incorsa in rischi di responsabilità personale nei confronti di terzi.

Nel luglio 2022, la *Shell* ha poi presentato ricorso contro la decisione assunta in primo grado, tentando di convincere i giudici ad abrogare la sentenza del Tribunale che le imponeva la riduzione del 45% delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Il 2 aprile 2024, la multinazionale è stata richiamata in Tribunale all'Aja poiché non ha attuato le misure contenute nella sentenza del 2021.

Quello appena descritto è un caso particolarmente rilevante, poiché per la prima volta un Tribunale nazionale ha condannato un'impresa alla riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

La decisione è un esempio di come principi e standard riconosciuti a livello internazionale, ma privi di efficacia vincolante, hanno un carattere autoritativo tale da conferirgli un'efficacia giuridica vincolante e da consentire di imporre misure concrete da adottare. Il Tribunale ha infatti agito basando le proprie decisioni su istituti non scritti come standard e *soft law*.

2.2. Smith c. Fonterra (Nuova Zelanda, 2022)

Nel febbraio 2024 la Corte Suprema della Nuova Zelanda ha emanato una sentenza storica sul caso promosso da *M. Smith*, un anziano appartenente alla popolazione aborigena *Maori* e portavoce del cambiamento climatico per l'*Iwi Chase Forum*

garantire alle imprese un'attività responsabile attraverso il rispetto di standard riconosciuti a livello internazionale, che i Governi si impegnano a rispettare e a promuovere.

(un forum nazionale per i leader tribali), contro i sette maggiori emittenti di gas serra della Nuova Zelanda, i quali sono responsabili di un terzo delle emissioni dell'intero Paese.

Nel 2019 *Smith*, in qualità di leader *Maori*, aveva adito l'Alta Corte della Nuova Zelanda, sostenendo che le ingenti emissioni delle aziende convenute avessero provocato effetti climatici disastrosi, come l'innalzamento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani e il danneggiamento di luoghi culturali e spirituali significativi per la popolazione. Inoltre, questi effetti climatici avrebbero avuto un impatto negativo sulla sua salute e su quella degli altri cittadini.

In particolare, l'attore accusava le imprese di aver causato, attraverso la propria attività, diversi illeciti civili: disturbo dell'ordine pubblico (c.d. *public nuisance*), ritenendo che le emissioni di gas serra avrebbero portato in futuro alla violazione di diritti collettivi quali il diritto alla salute pubblica e alla sicurezza; violazione del dovere di diligenza da parte delle imprese, in quanto esse erano consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli di aggravare il fenomeno del cambiamento climatico; violazione di un "nuovo dovere" previsto dalla legge di non concorrere a causare concretamente danni al sistema climatico.

Smith aveva, dunque, chiesto alla Corte di dichiarare la violazione dei suddetti doveri e di imporre alle aziende la riduzione delle emissioni climalteranti entro la fine del 2030 o 2040 (mirando a raggiungere la neutralità climatica nel 2050) o, in alternativa, di cessare immediatamente le emissioni.

Di contro, i convenuti sostenevano che la richiesta di *Smith* fosse inammissibile, in quanto correlata a questioni politiche complesse che sarebbero state affrontate meglio dal Parlamento neozelandese, il quale, a loro avviso, avrebbe già fornito una risposta legislativa adeguata. Inoltre, essi ritenevano che non vi fosse un diretto collegamento tra le emissioni e i danni subiti da *Smith*.

Infine, essi affermavano che se fosse stata dichiarata la responsabilità delle sette aziende convenute, ciò avrebbe provocato grossi danni all'economia mondiale.

Due delle tre argomentazioni del signor *Smith*, ossia le accuse di molestia pubblica e di negligenza, sono state respinte dall'Alta Corte, mentre la domanda

fondata sulla violazione da parte delle aziende convenute del dovere di cessare di contribuire al cambiamento climatico è stata accolta¹⁸².

Il ricorrente ha, dunque, impugnato la decisione in Corte d'Appello, la quale, però, ha ritenuto improcedibili tutte e tre le domande della parte attrice, affermando, altresì, che la questione avrebbe richiesto considerazioni che non rientrano nel potere giudiziario ma in quello legislativo¹⁸³.

Per questo motivo, *Smith* ha presentato il ricorso davanti alla Corte Suprema della Nuova Zelanda, la quale in una sentenza unanime, ha stravolto l'esito del processo annullando la decisione assunta in secondo grado dalla Corte d'Appello e ritenendo tutte e tre le domande procedibili, accertando gli illeciti civili di molestia pubblica e negligenza in capo ai convenuti ed accogliendo, inoltre, la nuova richiesta di risarcimento dei danni per aver danneggiato il sistema climatico.

In particolare, la Corte Suprema ha motivato la sua decisione fornendo un'analisi delle tre domande e dimostrando che il ricorrente avesse raggiunto lo standard di prova richiesto ai fini della procedibilità della domanda. Dunque, ha affermato che l'accusa principale mossa da *Smith*, ossia quella di disturbo della quiete pubblica, fosse una «causa di azione ragionevolmente discutibile»¹⁸⁴. Pertanto, ha chiarito che un soggetto è responsabile di molestie pubbliche quando compie un atto non giustificato dalla legge, oppure non adempie ad un dovere legale e, inoltre, quando mette in pericolo gli interessi pubblici o i diritti pubblici come la vita, la salute, il benessere, la proprietà.

Inoltre, la Corte Suprema ha osservato che il requisito del nesso di causalità era stato soddisfatto: sussistevano, infatti, prove certe del fatto che le emissioni di gas serra provocate dalle aziende citate in giudizio contribuissero in modo significativo al fenomeno del cambiamento climatico, incidendo negativamente sulla salute e sul benessere delle persone e minacciando il pianeta.

Infine, considerando la regola del “danno speciale”, la Corte ha ritenuto che *Smith* fosse titolare di un interesse diverso, e dunque “speciale”, rispetto

¹⁸² Sentenza Alta Corte della Nuova Zelanda, caso *Smith c. Fonterra*, 2022, par. 78.

¹⁸³ *Ibidem*, parr. 94 ss.

¹⁸⁴ *Ibidem*, par. 35.

all'interesse generale della collettività e che potesse, perciò, avanzare legittimamente la denuncia per molestie pubbliche, acconsentendo, altresì, che le restanti due domande fossero ammesse al processo.

La decisione del caso è considerata storica sia in materia di contenziosi climatici sia in materia di diritto civile, in quanto la Corte ha riconosciuto che è possibile contestare le emissioni di gas serra da parte di un'azienda attraverso richieste di risarcimento per illecito civile, creando dunque un precedente giurisprudenziale internazionale.

2.3. Luciano Lliuya c. RWE AG (Germania, 2015)

Il Tribunale Regionale Superiore di Hamm, in Germania, ha accolto il ricorso presentato da *L. Lliuya*, agricoltore peruviano di Huaraz, in Perù, il quale ha citato in giudizio l'azienda tedesca *RWE*, la più grande produttrice di energia elettrica in Germania.

La causa ha inizio nel lontano novembre 2015, quando *Lliuya*, insieme all'ONG *Germanwatch*, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale distrettuale di Hessen, in Germania, affermando che l'azienda *RWE* avesse contribuito consapevolmente al fenomeno del cambiamento climatico mediante le sue cospicue emissioni di gas serra nell'atmosfera, concorrendo, inoltre, allo scioglimento dei ghiacciai delle montagne della *Cordillera Blanca*, vicino Huaraz. In particolare, lo scioglimento minacciava gravemente gli abitanti della cittadina, in quanto il lago glaciale situato nei suoi pressi aveva subito un aumento di volume decisamente troppo accelerato negli ultimi anni (aumentando di 34 volte rispetto al suo volume originale).

Il ricorrente sosteneva che il colosso tedesco dell'energia non avesse adottato politiche climatiche adeguate e che, anzi, queste fossero quasi inesistenti nell'azienda, accusandola, pertanto, di "inquinamento indisturbato". La *RWE* possiede, infatti, il record europeo di emissioni di anidride carbonica, producendone circa il doppio rispetto alla media delle altre aziende produttrici di energia elettrica in Europa: per questo motivo è stata ritenuta responsabile dello 0,47% della totalità

delle emissioni di gas serra mai emesse nel pianeta e qualificata come l'azienda più inquinante d'Europa¹⁸⁵.

Lliuya chiedeva al Tribunale tedesco di accertare la responsabilità dell'azienda per aver contribuito in maniera significativa al surriscaldamento globale e per aver messo in pericolo la sua vita e la sua abitazione, nonché chiedeva di ordinarle il rimborso di una parte dei costi che sarebbero stati necessari per attuare misure di protezione (come la costruzione di fortificazioni) contro il rischio di scioglimento dei ghiacciai e le inondazioni, pari allo 0.47%¹⁸⁶ del totale delle spese che egli avrebbe dovuto sostenere insieme alle autorità di Huaraz.

Nonostante la gravità della situazione, il Tribunale distrettuale di Essen nel 2016 aveva respinto la richiesta del ricorrente, ritenendo, innanzitutto che la domanda fosse indeterminata, poiché *Lliuya* non aveva quantificato la quota delle emissioni globali di gas serra per cui *RWE* avrebbe dovuto rispondere, rimandando la quantificazione al prudente apprezzamento del giudice. Inoltre, secondo il Tribunale non vi sarebbe stato alcun nesso di causalità tra l'attività dell'azienda tedesca e i danni subiti da *Lliuya*, per far fronte ai quali quest'ultima avrebbe dovuto sostenere ingenti spese¹⁸⁷.

Il rigetto della causa in prima istanza ha spinto il ricorrente ad adire la Corte d'Appello, presso il Tribunale Regionale Superiore di Hamm. La Corte aveva sin da subito qualificato la causa di *Lliuya* come di fondamentale importanza, ordinando di intraprendere indagini legali sul territorio, nominando un team di esperti che potessero recarsi *in loco* per verificare effettivamente il livello dello scioglimento dei ghiacciai e il volume raggiunto dal lago glaciale. L'intervento degli esperti sarebbe servito a stabilire la pericolosità della situazione e se i rischi

¹⁸⁵ Un report dell'ONLUS *Greenpeace* nel 2021 ha qualificato l'azienda tedesca *RWE* come la più inquinante d'Europa.

¹⁸⁶ Il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare *RWE* al pagamento *pro quota*, ossia in proporzione delle emissioni prodotte dall'azienda. Poiché *RWE* è stata ritenuta responsabile dello 0,47% delle emissioni globali, la quota che avrebbe dovuto corrispondere in proporzione sarebbe stata appunto lo 0,47% dei costi totali.

¹⁸⁷ Sentenza Tribunale di Hessen, caso *Lliuya c. RWE*, 2016, p. 4.

per la città di Huaraz fossero effettivi, con il fine ultimo di comprendere se potesse configurarsi una responsabilità della *RWE* anche per le inondazioni e le frane già verificatesi sul territorio.

Nella pronuncia del novembre 2017, la Corte d'Appello ha ritenuto il ricorso ammissibile, ritenendo necessario attendere, per la decisione di merito, l'opinione degli esperti sulle emissioni di CO₂ da parte di *RWE*, nonché sull'impatto che queste hanno avuto e continuano ad avere sul ghiacciaio¹⁸⁸.

Nel mese di maggio 2022, con grande ritardo a causa dei forti rallentamenti dovuti alla pandemia di Coronavirus, dunque, gli esperti nominati dal Tribunale e gli avvocati di entrambe le parti in causa si sono recati nella cittadina di Huaraz, in Perù, per verificare se l'abitazione di *Lliuya* fosse concretamente minacciata dallo straripamento del lago glaciale situato sopra la città.

Il processo è attualmente pendente davanti alla Corte d'Appello e in attesa di giudizio.

2.4. *State of Connecticut et al. c. American Power Company Inc., et al. (USA, 2011)*

Nel giugno 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una sentenza unanime, ha dichiarato che le aziende private non possono essere citate in giudizio per le emissioni di gas serra in base a quanto previsto dalla c.d. *federal common law* sul disturbo della quiete pubblica.

Nel caso in questione, otto Stati¹⁸⁹, la città di New York e tre gruppi per la salvaguardia del territorio avevano citato in giudizio separatamente quattro compagnie elettriche private e la Tennessee Valley Authority (una società federale che gestisce centrali elettriche a combustibili fossili in diversi Stati), le quali erano considerate le cinque maggiori emittenti di gas serra del Paese.

¹⁸⁹ Gli otto Stati querelanti erano: California, Connecticut, Iowa, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont e Wisconsin.

I ricorrenti sostenevano che le emissioni di CO₂ delle cinque compagnie elettriche avessero «interferito in modo sostanziale e irragionevole con i diritti pubblici»¹⁹⁰, violando il diritto comune federale contro il disturbo della quiete pubblica e contribuendo in modo significativo al riscaldamento globale. Essi chiedevano, dunque, al Tribunale di emettere un decreto che limitasse le emissioni delle aziende convenute, maggiormente di anno in anno.

Dall'altra parte, le aziende convenute ritenevano che i tribunali non dovessero essere coinvolti nella vicenda e che soltanto l'*Environmental Protection Agency (EPA)*¹⁹¹ fosse l'organismo appropriato per dettare alle aziende standard vincolanti delle emissioni di gas serra, così come previsto dal *Clean Air Act*, la legge federale che regola la qualità dell'aria nel Paese¹⁹².

Dunque, bisognava stabilire se il diritto comune federale potesse essere invocato al fine di regolare la condotta delle aziende in modo da limitarne le emissioni climalteranti.

La Corte Suprema statunitense ha rigettato il ricorso delle parti attrici, affermando che il *Clean Air Act* e l'*Environmental Protection Act* hanno sostituito le norme di *federal common law* sulla riduzione delle emissioni di CO₂ da parte delle aziende¹⁹³.

Già nel 2007, nel precedente noto caso *Massachusetts c. EPA*, la Corte Suprema aveva discusso riguardo la portata della giurisdizione dell'*EPA*, affermando che il *Clean Air Act* autorizzava l'*EPA* a regolare le emissioni di gas

¹⁹⁰ *Opinion of the Supreme Court of the United States NO. 10-174, American Electric Power Co. V. Connecticut*, II, 2011.

¹⁹¹ L'*EPA* è l'Agenzia del Governo federale degli Stati Uniti per la protezione della salute umana e dell'ambiente, la quale può sviluppare propri standard e norme nonché imporre l'attuazione di quelli già presenti nelle leggi ambientali federali.

¹⁹² Il *Clean Air Act* è la legge federale degli Stati Uniti del 1970 che detta la disciplina sulla qualità dell'aria. La legge prevede la determinazione da parte dell'*EPA* di standard nazionali sulle emissioni climalteranti da parte di tutti i soggetti potenzialmente inquinanti.

¹⁹³ Sentenza Corte Suprema degli Stati Uniti, caso *Connecticut c. American Electric Power*, 2011, p.1.

serra da parte delle aziende e specificando che i gas sono “naturalmente presenti nell’atmosfera” e sono emessi anche da attività umane.

Nel caso *American Electric Power c. Connecticut*, la Corte ha confermato la posizione precedentemente assunta in *Massachusetts c. EPA*, cercando di evitare che i futuri ricorrenti invochino il *federal common law* contro il disturbo della quiete pubblica relativamente alle emissioni di gas serra¹⁹⁴.

Pertanto, la delega effettuata dal *Clean Air Act* all’EPA è stata ritenuta idonea a sostituire il ruolo del *federal common law* e l’EPA è stato considerato l’organismo appropriato per prendere le suddette decisioni. I tribunali non avevano, infatti, quelle competenze tecniche e specialistiche adeguate, mentre l’EPA è «surely better equipped to do the job»¹⁹⁵.

Di conseguenza, il 20 giugno 2011 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha disposto all’unanimità l’annullamento della causa, rinviandola al tribunale di grado inferiore.

2.5. *Greenpeace Italia et al. c. ENI spa et al.*

Greenpeace c. ENI S.p.A. è il contenzioso climatico sorto in Italia nel 2023 con lo scopo di far dichiarare la responsabilità di ENI per il suo contributo al fenomeno del cambiamento climatico. La società è, infatti, il maggior emittente di CO₂ in Italia, nonché una delle multinazionali petrolifere più inquinanti al mondo.

Pertanto, nel maggio 2023, due ONG (Greenpeace Italia e ReCommon) e dodici cittadini italiani attivisti per l’ambiente hanno citato in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma la società ENI S.p.A., sostenendo che il progetto di decarbonizzazione adottato da quest’ultima non fosse in linea con gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi e con le raccomandazioni della comunità scientifica per combattere il cambiamento climatico.

¹⁹⁴ Ibidem.

¹⁹⁵ Sentenza Corte Suprema degli Stati Uniti, caso *Connecticut c. American Electric Power*, 2011, p. 3.

Secondo i ricorrenti, dunque, l'attività di ENI comporterebbe gravi rischi per la salute dei cittadini italiani e per il pianeta, violando altresì i diritti umani garantiti dalla nostra Costituzione, da norme comunitarie (come la CEDU) e norme ed accordi internazionali.

Nonostante il principale convenuto in causa sia ENI, sono stati coinvolti anche i principali azionisti della società, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ritenuti anch'essi responsabili dell'inazione climatica di ENI.

I ricorrenti, pertanto, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la responsabilità a livello globale di ENI, in quanto essa emette una quantità di gas serra superiore al volume delle emissioni dell'intera nazione, nonché di dichiarare la responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti, ritenendo i tre convenuti responsabili di danni alla salute, alla sicurezza, alla proprietà e all'incolumità nei confronti dei cittadini italiani.

Oltre all'accertamento della responsabilità dell'azienda per danni passati e possibili danni futuri ai diritti umani, le ONG e i cittadini hanno chiesto la condanna della società a modificare le sue politiche ambientali e le sue strategie industriali, e a ridurre le sue emissioni di gas serra del 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2020, in linea con gli obiettivi imposti dall'Accordo di Parigi.

I ricorrenti non hanno avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni ma hanno chiesto di condannare i convenuti al pagamento di una somma di denaro per ogni eventuale violazione o ritardo nell'attuazione dell'obbligo di riduzione prescritto.

Di contro, ENI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti hanno eccepito difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che un'eventuale pronuncia del Tribunale avrebbe costituito un'illegittima ingerenza, da un lato, nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente e, dall'altro lato, nella titolarità esclusiva del potere politico-legislativo di Parlamento e Governo, in palese violazione sia della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., sia del principio di separazione dei poteri dello Stato.

Il Tribunale di Roma ha, dunque, fissato un'udienza per il 13 settembre 2024 per esaminare le eccezioni sollevate da questi ultimi.

Tuttavia, considerato che nel marzo 2024, lo stesso Tribunale civile di Roma si è espresso sul caso Giudizio Universale (precedentemente affrontato) respingendo il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, le due ONG e i ricorrenti, temendo che il Tribunale potesse pronunciarsi nello stesso modo anche sulla c.d. “Giusta Causa”¹⁹⁶, il 10 giugno 2024 hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Non ritenendo il ricorso manifestamente infondato, il Tribunale di Roma ha sospeso il procedimento in corso, nell’attesa che la Suprema Corte si pronunci sulla questione di giurisdizione.

¹⁹⁶ *Giusta Causa* è l’appellativo che i ricorrenti hanno attribuito al presente caso.

Conclusioni

«La Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri, l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli»¹⁹⁷. Questo antico ed emblematico proverbio invita a soffermarsi sul presente ponendo uno sguardo attento al futuro e alle generazioni che abiteranno questo pianeta nei prossimi decenni.

La finalità del presente elaborato è stata quella di far luce su una tra le tematiche più attuali e controverse a livello globale, ossia quella del contenzioso climatico e, di riflesso, del fenomeno del cambiamento climatico. In quest'ottica si è inteso ripercorrere i casi più significativi di contenzioso climatico che hanno investito le corti nazionali ed internazionali con frequenza sempre più intensa e che hanno l'obiettivo di imporre obblighi rigorosi nei confronti di Governi e privati.

Le misure adottate negli anni dagli Stati sono state percepite spesso come inadeguate ed insufficienti per far fronte ad un problema così grave come quello del cambiamento climatico, e questo ha ingenerato sfiducia nei cittadini ed influenzato la nascita di movimenti sociali a difesa del clima, i quali lottano ogni giorno per ottenere misure più efficaci da parte dei Governi.

L'interesse per le questioni ambientali è stato dimostrato, negli anni, altresì, dalla comunità scientifica, la quale ha prodotto e continua a produrre un numero rilevante di rapporti e studi in materia. Ogni sette anni circa, l'*International Panel on Climate Change* redige un rapporto dettagliato in cui analizza i dati e le informazioni sui cambiamenti climatici. Secondo l'IPCC, le cause del riscaldamento globale sono attribuibili quasi unicamente all'intervento umano e, quindi, all'impiego massiccio di combustibili fossili e alla conseguente elevatissima concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Ad oggi, infatti, la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera risulta la più alta da circa due milioni di anni.

Sulla base dei recenti rapporti dell'IPCC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che il cambiamento climatico rappresenta attualmente

¹⁹⁷ Antico proverbio amerindio.

la più delicata e seria emergenza globale, sostenendo che abbiamo meno di dieci anni per contenere l'aumento delle emissioni di gas serra al fine di scongiurare il pericolo di conseguenze disastrose per il pianeta e per l'umanità. La crisi climatica impatta gravemente, infatti, anche sulla vita degli esseri umani, mettendo a rischio il godimento di diritti umani fondamentali riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

A tal riguardo, le prospettive climatiche future prevedono un ulteriore aumento della temperatura e dei fenomeni meteorologici estremi, i quali possono essere contenuti solo adottando decisioni sostenibili, ora e nei prossimi anni. Inoltre, è essenziale che gli attuali accordi internazionali in materia vengano rispettati con rigore dagli Stati e dalle imprese, al fine di contenere l'aumento della temperatura entro 1,5-2°C, così come stabilito dall'Accordo di Parigi del 2015.

A fronte dell'aumento esponenziale dei contenziosi portati dinanzi ai tribunali di tutto il mondo (230 solo nel 2023), i tribunali costituiscono al giorno d'oggi "a natural place of resort"¹⁹⁸.

Nonostante oggi giorno la grande maggioranza degli Stati riconosca la situazione di estrema gravità in cui si trova il pianeta e combatta per aumentare la sensibilizzazione nei confronti del fenomeno del cambiamento climatico, ci sono degli Stati che, per motivi meramente economici, continuano a negare l'esistenza del cambiamento climatico o comunque a sottovalutarne la gravità. Inoltre, essi non attribuiscono la responsabilità del fenomeno esclusivamente all'uomo. «Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere [...] Difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future, è diventato per l'umanità un obiettivo imperativo, un compito per la cui realizzazione sarà necessario coordinare e armonizzare gli obiettivi fondamentali già fissati per la pace e lo sviluppo economico e sociale del mondo

¹⁹⁸ H. Winkelmann, S. Glazebrook, E. France, *Climate Change and the Law*, 2019.

intero»¹⁹⁹. Con questa considerazione, il Preambolo della Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza sull'Ambiente Umano riassume perfettamente la situazione che sta affrontando il nostro pianeta, sottolineando l'urgenza di contrastare il fenomeno del cambiamento climatico al fine di proteggere le generazioni presenti e quelle future, nonché di coordinare gli obiettivi di mitigazione climatica a livello globale attraverso la stipulazione di accordi internazionali e la creazione di un'adeguata disciplina in materia ambientale, nell'ottica di una sfida senza precedenti.

¹⁹⁹ Par. 6 del Preambolo della Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza sull'Ambiente Umano, Stoccolma, 1972.

BIBLIOGRAFIA

A. Altomare, *Il caso Ioane Teitiota: cambiamenti climatici e rifugiati ambientali*, in *SalvisJuribus - Internazionale*, 2020;

G. Asta, *La richiesta di parere sugli obblighi degli stati in materia di cambiamento climatico: un nuovo banco di prova per la funzione consultiva del Tribunale Internazionale per il Diritto del mare*, in *SIDIBlog*, 2023;

S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *RivisteWeb: Diritto Pubblico comparato ed europeo*, 2021;

T. Ballerini, *Tribunale Internazionale del mare: ridurre le emissioni è un obbligo per gli Stati*, in *Materia Rinnovabile*, 2024;

A. Baraggia, *Contenzioso in materia climatica e separazione dei poteri: il ruolo delle National Human Rights Institutions*, in *DPCE online*, 2023, pp. 313-321;

M. Bedendi, L. Schiano di Pepe, *Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico*, in *DPCE Online*, 2024;

P. Bertolini, *Contenzioso sui cambiamenti climatici: la giurisdizione italiana alle prese con il caso del diritto di accesso alle informazioni ambientali*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n.46, 2023;

N.V. Boss, F. Hausammann, J. Reich, *Climate Change Litigation before the ECtHR*, in *Verfassungsblog*, 2022;

P. Breccia, *Cambiamenti climatici e diritti umani: la richiesta di parere di Cile e Colombia alla Corte interamericana dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 440-448;

E. Buono, C. Pizi, *La democrazia tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi*, in *DPCE Online*, 2023;

E. Buono, P. Viola, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE online*, n.2/2024;

L. Butti, *Chi decide sulle politiche climatiche? Contenzioso climatico, separazione dei poteri e "rule of law"*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n.52/2024;

G. Campeggio, *Diritto all'ambiente e condizioni "tossiche" del pianeta*, in *Federalismi.it*, n.17/2023, pp. 21-53;

G. Campeggio, *La causa "Giudizio Universale" e il problema della verità*, in *Diritti Comparati: comparare i diritti fondamentali in Europa*, 2022;

M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2020/2 – Saggi;

E. Carpanelli, *Cambiamenti climatici e obblighi intergenerazionali dinanzi agli organi di controllo istituiti dai trattati sui diritti umani: alcune riflessioni alla luce della recente decisione di irricevibilità del Comitato dei diritti del fanciullo nel caso Sacchi et al. c. Argentina et al.*, in *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente*, 2021;

M. F. Cavalcanti, *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa*, in *DPCE online*, Sp-2/2023, pp.329-343;

- V. Chabert, *Le Nazioni Unite includono l'accesso ad un ambiente sano tra i diritti umani universali*, in *Opinio Juris*, 2022;
- F. Cittadino, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, in *laCostituzione.info*, 2022;
- M. Colli Vignarelli, *Accordo sul loss and damage fund alla COP27: il diritto internazionale alla prova della crisi climatica "qui ed ora"*, in *SIDIBlog*, 2023;
- G. Contaldi, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 567-578;
- E. Corcione, *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n.1/2019, pp. 197-204;
- A. Cuppini, *Le Nazioni Unite danno il via libera: che cosa significano per la tutela dell'ambiente le Risoluzioni 48/13 e 48/14 del Consiglio per i Diritti Umani?*, in *RQDA: Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n.2/2023
- F. S. Curcio, *Un verdetto "storico" per il clima: la Corte europea per i diritti umani condanna il governo svizzero*, in *Opinio Juris*, 2024;
- E. D'Alessandro, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in *Diritto.it*, 2020;
- S. De Vido, *Il lato privato della climate change litigation, ovvero dell'applicazione dell'art.7 del Regolamento Roma II a ricorsi di privati contro imprese transnazionali per emissioni di CO2*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, p. 1012 ss.;

S. Domaine, *Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Federalismi.it*, 2020;

Five UN human rights treaty bodies issue a joint statement on human rights and climate change, in *United Nations Human Rights*, 2019;

F. Fontanarosa, *Climate change damages: una analisi comparativa del diritto al clima tra ipotesi di responsabilità e fattispecie risarcitorie*, in *The Cardozo electronic law bulletin*, n. 2/2020;

R. Fornasari, *Il problema del nesso di causalità nelle controversie climatiche contro le imprese inquinanti*, in *Sostenibilità ambientale e sociale nel commercio internazionale: la transizione ecologica nel commercio internazionale*, 2022, pp. 97-105;

F. Franceschelli, *Il diritto al clima: criticità, limiti e possibili soluzioni*, in *Federalismi.it*, XX, 2023, p. 120 ss.;

R. Frost, *Clima: pensionati svizzeri contro il governo, caso storico alla Corte Europea per i diritti umani*, in *Euronews*, 2023;

A. Galanti, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla tutela dell'ambiente: approdi, prospettive e portata precettiva*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 30/2022;

F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2/2022, pp. 157-181;

F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, n. 2/2024;

F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2022, p. 1085 ss.;

A. Gallarini, *la CEDU sul Cambiamento climatico: l'inerzia o un contrasto non efficace da parte dei governi violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 54/2024;

Gas serra e cambiamento climatico: il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare emette la prima advisory opinion, in *Sanità Informazione*, 2024;

M. Gervasi, *Le regole della responsabilità internazionale degli Stati dinanzi alla sfida del cambiamento climatico*, in *La responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali: nuove fattispecie e problemi di attribuzione e di accertamento*, 2017, pp. 61-88;

A. Giordano, *La giustizia climatica ai i tempi della transizione ecologica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 586-596.

V. Grado, *Recenti sviluppi sul diritto umano universale a un ambiente sano e sul contenzioso climatico*, in *Migrazioni e diritti al tempo dell'antropocene*, 2023, pp. 35-52;

D. Greco, *"Climate change litigation" y derecho internacional: reflexiones a partir del caso Klimaatzaak*, in *Centro de Estudios Politicos y Constitucionales*, 2024;

D. Greco, *Considerazioni critiche sull'obbligo di condurre una valutazione d'impatto ambientale nel diritto internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, fasc. n.2/2023, pp. 221-247;

E. Guarna Assanti, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021;

E. Guarna Assanti, *Verein KlimaSeniorinnen and others v. Switzerland: una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima*, in *Diritti Comparati*, 2024;

A. Iaria, *Le modifiche all'art.9 della Costituzione e la tutela dell'ambiente nel diritto internazionale umanitario: primi spunti di riflessione*, in *SIDIBlog: il blog della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea*, 2022;

W. Kalh, M. P. Weller, *Climate Change Litigation – A Handbook*, 2021;

M. La Manna, *Cronaca di una decisione di inammissibilità annunciata: la petizione contro il cambiamento climatico Sacchi et al. c. Argentina et al. non supera il vaglio del comitato sui diritti del fanciullo*, in *SIDIBlog*, 2021;

G. Letsas, *Did the Court in Klimaseniorinnen create an action popularis?*, in *EJIL:Talk!*, 2024;

A. Liguori, *Cambiamento climatico e diritti umani dinanzi al Comitato dei diritti del fanciullo*, in *La Comunità Internazionale*, n.1/2022, pp. 117-133;

J. Liston, *Reflections on the Strasbourg climate rulings in light of two aims behind the Duarte Agostinho case*, in *EJIL:Talk!*, 2024;

R. Louvin, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n.4/2021, pp. 935-954;

A. Lupo, *Il sistema climatico: un nuovo bene giuridico?*, in *il diritto dell'economia*, n. 114/2024, pp. 317-339;

R. Luporini, *Cambiamento climatico, disastri e diritti umani nel diritto internazionale*, in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, 2021, pp. 25-46;

R. Luporini, *La giustizia climatica e le sue dimensioni*, in *Rienergia*, 2023;

C. Macchi, *Imprese multinazionali, violazioni ambientali e diritti individuali: la sentenza "Shell" della Corte distrettuale dell'Aja*", in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013;

L. Magi, *Cambiamento climatico e minori: prospettive innovative e limiti delle decisioni del Comitato per i diritti del fanciullo nel caso Sacchi e altri*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n.1/2022, pp. 157-166;

M. Magri, *Esiste un diritto al clima?*, in *RiEnergia: ambiente e risorse, punto per punto*, 2023;

F. Maletto, *Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *SIDIBlog*, 2020;

A. Mariconda, *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR. Between Old Certainties and New Challenges*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2023, pp. 260 ss.

E. Maschietto, *Cambiamento Climatico, Disastro Ambientale e violazione dei Diritti Umani: il nesso c'è anche per la Cassazione*, in *RGAOnline: Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2021;

B. McGarry, F. Chàvez Aco, *The Competence of the International Tribunal for the Law of the Sea in its New Advisory Proceedings on Climate Change*, in *EJIL:Talk*, 2022;

M. Milanovic, *A quick take on the European Court's Climate Change Judgments*, in *EJIL:Talk!*, 2024;

M. Montini, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, pp. 506-537;

P. Morelli, *Inazione climatica Francia: sentenza respinta ma per l'eurodeputato Damien Carwmw: <<Non è che l'inizio>>*, in *LaSvolta*, 2024;

M. Morvillo, *Climate change litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*, n. 6/2019;

E. Nalato, *La Corte di Strasburgo ha ridisegnato l'orizzonte del contenzioso climatico in Europa*, in *Materia Rinnovabile*, 2024;

S. Nespore, *La responsabilità per i danni provocati dal cambiamento climatico e l'attribution science*, in *Scienza in Rete*, 2023;

G. G. Nucera, *Il contenzioso climatico davanti alle Corti interamericana e africana dei diritti umani*, in *Ambiente&Sviluppo*, n.2/2023;

G. Palombino, *Il "Giudizio Universale" è inammissibile: quali prospettive per la giustizia climatica in Italia?*, in *laCostituzione.info*, 2024;

G. Pane, *I Climate Cases di fronte alla sfida dell'ammissibilità: riflessioni a margine della decisione nel caso Duarte Agostinho*, in *SIDIBlog*, 2024;

J. Paine, *The ITLOS Advisory Opinion on Climate Change: Selected Issues of Treaty Interpretation*, in *EJIL:Talk!*, 2024;

P. W. Payne, S. Rosenbaum, *Massachusetts Et Al. v Environmental Protection Agency: Implications For Public Health Policy And Practice*, in *PMC: PubMed Central*, 2007;

F. Passarini, *Ambiente. CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, pp. 777-785;

P.L. Petrillo, *Il costituzionalismo climatico*, in *DPCE Online*, n.2/2023, pp. 233-250;

M. Petel, N. Vander Putten, *The Belgian Climate Case*, in *Verfassungsblog on matters constitutional*, 2023;

A. Pisanò, *Elementi per una definizione dei contenziosi climatici propriamente strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in *Politica del diritto*, n.1/2024;

A. Pisanò, *L'evoluzione dei Contenziosi Climatici nei Report UNEP*, in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, n.2/2023, pp.145-160;

D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *AIC: associazione italiana dei costituzionalisti*, n.3/2023;

B. Pozzo, in *Climate Change Litigation in a Comparative Law Perspective*, 2021, p. 593 ss;

E. Proietti, *Contenzioso climatico e diritti umani: nuove idee per i giuristi del futuro*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, pp. 1109-1128;

V. Proietti, *La responsabilità per danno ambientale*, in *DirittoAmbientale.eu*, 2022;

G. Puleio, *L'obbligazione climatica degli Stati nel sistema CEDU. Fondamento normativo e impatto sui rimedi civilistici*, in *Rivisteweb – osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2023, pp. 247-274;

P. Pustorino, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 596-605;

L. Raible, *Priorities for Climate Change at the European Court of Human Rights*, in *EJIL: Talk!*, 2024;

A. M. Romito, *La completezza dei rimedi giurisdizionali nell'ordinamento dell'UE ed il contenzioso sul cambiamento climatico*, in *Quaderni AISDUE*, n.1/2024;

A. Rossa, *I diritti delle generazioni future: il caso Neubauer et al. Contro Germania*, in *StraLi*, 2022;

S. Rupe, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Europeanrights*, 2021, pp.1-21;

L. Salvemini, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del. Futuro (non solo nostro)*, in *Federalismi.it*, n. 20/2021, pp. 63-83;

F. Scalia, *La giustizia climatica*, in *Federalismi.it*, n.10/2021, p. 269 ss.;

L. Serafinelli, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del tritico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE Online*, n. 2/2024;

L. Serafinelli, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE online*, IV, 2022, p. 2197 ss.;

L. Tiberio, *Il legame tra il cambiamento climatico e la tutela dei diritti umani*, in *Unione Forense per la tutela dei diritti umani*, 2022;

M. Ticozzi, *Danno ambientale: definizione e risarcimento*, in *avvocatoticozzi.it – blog*, 2024;

F. Vanetti, *Azione per Danno Ambientale e Impatto Climatico: alcune riflessioni alla luce del PNACC*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n.53/2024;

S. Vincre, A. Henke, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n.2/2023, pp. 137-158;

R. Virzo, *Request for an Advisory Opinion submitted by the Commission of small island States on climate change and international law*, *International tribunal for the law of the sea*, 09/2023;

M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, in *EdizioniScientificheItaliane.it*, 2022;

F. Zorzi Giustiniani, *Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali*, in *Federalismi.it*, n.8/2023, pp. 272-294;